

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV) | <i>Pag.</i> | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) | » | 6 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 7 |
| GIUSTIZIA (II) | » | 27 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 33 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 35 |
| FINANZE (VI) | » | 36 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 42 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 53 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 64 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 70 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 77 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 81 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE | » | 97 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | » | 123 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche ». COM(2010)250 def. (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 3

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.50.

Comunicazione della Commissione « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche ». COM(2010)250 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore per V Commissione*, fa presente di aver predisposto una bozza di documento che ritiene opportuno sottoporre informalmente ai membri delle Commissioni per le eventuali osservazioni, che dovrebbero essere formulate entro un termine compatibile al fine di addivenire all'adozione, entro la settimana, di un documento condiviso.

Sandro GOZI (PD), *relatore per la XIV Commissione*, propone un metodo simile, nel senso di procedere all'illustrazione dei punti principali della proposta di documento e quindi di condividere con il relatore per la Commissione bilancio il testo da sottoporre all'attenzione dei membri delle Commissioni per le eventuali osservazioni.

Renato CAMBURSANO (IdV), anche alla luce dell'assenza di un rappresentante del Governo, ritiene che sia opportuno che i relatori provvedano all'elaborazione di un'unica proposta di documento finale, da far pervenire nel corso della giornata ai membri delle Commissioni per acquisire eventuali proposte di modifica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore per V Commissione*, chiede al presidente che sia fissato un termine entro il quale potranno essere formulate osservazioni da parte dei membri delle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che eventuali proposte di modifica alla bozza di documento che sarà trasmessa dai relatori potranno essere presentate entro ventiquattro ore a partire dalla trasmissione effettiva.

Sandro GOZI (PD), *relatore per la XIV Commissione*, richiama, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta dello scorso 15 luglio, alcuni elementi di riflessione, che dovrebbero, a suo avviso, essere inseriti nel documento che le Commissioni saranno chiamate ad approvare.

Ritiene in primo luogo opportuno che il documento insista sulla necessità della creazione di una effettiva *governance* economica europea, decisiva non soltanto per la risposta alla crisi economica e finanziaria e per il successo della strategia UE 2020 ma, più in generale, per il futuro stesso del processo di integrazione europea. L'esperienza recente ha infatti confermato che la stabilità finanziaria e la crescita economica, sono beni collettivi dell'Europa e che, pertanto, devono essere oggetto di una supervisione e di un coordinamento efficaci da parte delle Istituzioni comuni e di meccanismi di solidarietà tra Paesi membri.

Occorre inoltre richiamare gli obiettivi comuni di crescita e occupazione e quelli di stabilità e sostenibilità delle finanze pubbliche, non efficacemente perseguibili se non si colma il disallineamento tra una politica monetaria federale per gli Stati che adottano la moneta unica e una disciplina di bilancio rigorosa, da un lato, e l'assenza di un coordinamento delle politiche economiche, dall'altro.

Evidenzia infatti come le proposte della Commissione, formulate nella comunicazione del 30 giugno scorso, pur costituendo un indubbio avanzamento presentino numerose lacune ed appaiano ispirate ad un approccio non sufficientemente ambizioso ed adeguato alla situazione economica e politica dell'Unione e al contesto globale; a fronte del significativo rafforzamento dei meccanismi preventivi e sanzionatori a garanzia della stabilità e sostenibilità delle finanze pubbliche, restano deboli gli strumenti per il coordinamento delle politiche per la crescita e l'occupazione e delle politiche sociali, laddove la costruzione di una *governance* economica effettiva presupporrebbe invece l'inclusione in un unico programma della Strategia per la crescita e l'occupazione, di

quella per lo sviluppo sostenibile e del Patto di Stabilità e crescita, introducendo meccanismi sanzionatori e premiali analoghi.

Riterrebbe altresì importante un riferimento, come suggerito dall'onorevole Ciccanti, agli indicatori e alle metodologie statistiche che dovrebbero essere utilizzati per la vigilanza macroeconomica e, in particolare, per verificare rigorosamente l'attuazione degli obiettivi della strategia 2020, non richiamati nelle proposte della Commissione.

Con riguardo poi a quanto indicato nel rapporto « Una nuova strategia per il mercato unico », presentato dal Prof. Mario Monti, e richiamato dal collega Borghesi, appare utile soffermarsi sugli strumenti di coordinamento delle politiche fiscali, tenuto conto del fatto che per la sostenibilità delle finanze pubbliche non è sufficiente il rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita, ma occorre assicurare che il prelievo fiscale sia adeguato e improntato ad equità.

Non appare poi condivisibile, come evidenziato dall'onorevole Duilio e da altri colleghi, l'assenza nelle proposte della Commissione di ogni riferimento alla riforma del bilancio dell'Unione e alla creazione di maggiori sinergie tra il bilancio dell'UE e i bilanci nazionali. Se la *governance* economica costituisce lo strumento essenziale per definire, attuare e monitorare obiettivi e politiche comuni, è imprescindibile che l'Unione europea si doti anche di risorse adeguate per far fronte alle proprie competenze interne ed esterne, accresciute sia per qualità sia per quantità dal Trattato di Lisbona e per rispondere alle aspettative dei cittadini nel processo di integrazione europea. Al tempo stesso, a fronte delle dimensioni ridotte del bilancio europeo e della crisi economica finanziaria, occorre anzitutto quantificare le risorse complessive destinate al perseguimento di ciascuna politica e finalità e poi utilizzare gli strumenti di *governance* per volgere le medesime risorse verso obiettivi comuni.

Andrebbe poi richiamata l'opzione di un coordinamento più stringente tra i soli

Stati membri dell'area euro, sfruttando non soltanto le specifiche previsioni ad essi relative ma anche il ricorso a cooperazioni rafforzate.

Ritiene altresì opportuno sottolineare, superando sul punto la timidezza della Commissione europea, la necessità di definire una strategia di crescita e sviluppo unica e integrata per l'Unione europea, che tenga conto secondo un approccio organico degli obiettivi di stabilità e sostenibilità delle finanze pubbliche come di quelli di crescita, occupazione e inclusione e coesione economica e sociale. Va inoltre ribadita l'esigenza di un effettivo coordinamento delle politiche per l'occupazione e delle politiche sociali, mediante la previsione di meccanismi preventivi, premiali e sanzionatori analoghi a quelli proposti dalla Commissione per gli squilibri macroeconomici e di competitività. Tali meccanismi dovrebbero, in particolare, trovare applicazione in presenza di politiche nazionali in contrasto con gli obiettivi di occupazione e lotta alla povertà definiti dalla strategia UE 2020 nonché di misure intese a *dumping* sociale.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'opportunità sottolineare, nel documento, la necessità di opporsi alle proposte, avanzate da alcuni Stati membri, di sanzionare lo stato che violi il Patto di stabilità e gli altri obiettivi macroeconomici con la sospensione del diritto di voto

in seno al Consiglio. Tale ipotesi appare infatti eccessiva, politicamente inopportuna e non coerente con il quadro istituzionale e i principi alla base della costruzione europea.

Occorre poi fare riferimento allo sviluppo della dimensione esterna della *governance* economica, assicurando, in coerenza con l'articolo 138 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, la posizione comune e la rappresentanza unificata dell'Eurozona e, ove possibile, dell'UE nelle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.

Con riferimento infine al raccordo tra la *governance* economica e la revisione del bilancio europeo, riterrebbe utile inserire un richiamo alla questione del ricorso all'emissione titoli di debito europei, per finanziare, in particolare, investimenti nel settore delle infrastrutture europee e della ricerca, come anche del ricorso a nuovi modelli di finanziamento delle politiche pubbliche europee. Occorrerà infine affrontare il tema della creazione di un Fondo Monetario Europeo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia alla seduta convocata per giovedì prossimo il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|---|
| Audizione di ANAS SpA sul piano tariffario della società, sugli investimenti programmati e sulla manutenzione della rete stradale, nonché sulle problematiche connesse all'esodo estivo | 6 |
|---|---|

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 luglio 2010.

Audizione di ANAS SpA sul piano tariffario della società, sugli investimenti programmati e sulla manutenzione della rete stradale, nonché sulle problematiche connesse all'esodo estivo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 17.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 7 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 7 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 14 |
| Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 14 |
| COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: | |
| DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Esame emendamenti C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 14 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>) | 22 |
| DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>) | 15 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>) | 23 |
| DL 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>) | 18 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>) | 25 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.45 alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 9.55.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, rilevato preliminarmente che il testo in esame contiene numerose e

significanti modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e successivamente modificato dal Senato, avverte che la sua relazione, nel dar conto del contenuto dei singoli articoli, si soffermerà in particolare sulle disposizioni modificate dalla Commissione giustizia della Camera in seconda lettura, mettendo in luce soprattutto le modifiche che hanno consentito di superare alcuni profili problematici in termini di costituzionalità, emersi nel corso dell'esame del provvedimento.

L'articolo 1, comma 1, che novella l'articolo 36 del codice di procedura penale, non modificato dal Senato né dalla Commissione, aggiunge alle ipotesi ivi previste di astensione obbligatoria del giudice il caso in cui il medesimo abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli.

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame in Commissione, novella l'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, aggiungendo ai casi di sostituzione del pubblico ministero quello in cui lo stesso pubblico ministero abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento affidatogli e il caso in cui nei suoi confronti risulti esercitata l'azione penale per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare (lettera a).

A tal proposito, va ricordato che la Commissione affari costituzionali della Camera, nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva in prima lettura, esaminata la disposizione sotto il profilo del principio del giudice naturale previsto dall'articolo 25 della Costituzione, aveva invitato la Commissione giustizia (con il parere del 17 febbraio 2009) a valutare l'opportunità di subordinare l'ipotesi di sostituzione del magistrato disposta dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del disegno di legge ad una valutazione in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti. La disposizione non fu peraltro modificata durante la prima lettura. Successivamente è stata modificata, seppur parzialmente nel corso della discussione presso il Senato e nel testo in esame supera del tutto i

rilievi a suo tempo sollevati dalla Commissione affari costituzionali, giacché si ricollega la sostituzione del pubblico ministero non più all'iscrizione nel registro degli indagati, ma all'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti.

Il comma 3, non modificato dal Senato né dalla Commissione, novellando l'articolo 103 del codice di procedura penale, interviene con portata estensiva sul divieto di intercettazione relativo a comunicazioni dei difensori.

Intervenendo in materia di divieti di pubblicazione di atti di indagine, la Commissione di merito ha poi soppresso il comma 5 del testo del Senato, che introduceva i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 114 del codice di procedura penale; tali disposizioni prevedevano un divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti e dei documenti relativi a conversazioni o comunicazioni fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare e disciplinavano la pubblicazione delle richieste di misure cautelari e delle relative ordinanze.

Il regime di segretezza della documentazione e degli atti relativi alle operazioni di intercettazione e di acquisizione dei tabulati telefonici è — nel testo della Commissione — disciplinato dal comma aggiuntivo 2-bis introdotto all'articolo 266 del codice di procedura penale dal comma 10 del disegno di legge. In base a tale disposizione, l'obbligo del segreto opera fino alla conclusione della cosiddetta «udienza stralcio» di cui all'articolo 268, comma 6-ter, del codice di procedura penale (come introdotto dal comma 12 del testo in esame). Tale udienza — da fissarsi entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti dal pubblico ministero al tribunale — è finalizzata all'acquisizione delle conversazioni che non appaiono manifestamente irrilevanti e allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.

Il nuovo articolo 268-bis (introdotto dal comma 12-bis) reca poi una disciplina speciale per il caso in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nel corso delle indagini preliminari, prima dell'«udienza-

stralcio », ai fini dell'adozione di una misura cautelare o dell'adozione dei mezzi di ricerca della prova di cui agli articoli 244 e seguenti del codice di procedura penale: ipotesi nella quale opera la disciplina generale dell'obbligo del segreto degli atti di indagine contenuta nell'articolo 329 del codice di procedura penale. La disposizione disciplina il potere del pubblico ministero e del giudice di individuare le conversazioni rilevanti e, in generale, di disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte. La disposizione richiama – per il caso di adozione di una misura cautelare, dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento – l'applicazione dell'articolo 268, commi 6 e 8, del codice di procedura penale, relativi ai poteri dei difensori di accedere alle registrazioni, di estrarre copia delle trascrizioni e di eseguirne la trasposizione su supporto informatico. Sulla base poi del nuovo articolo 268-ter del codice di procedura penale (introdotto dal medesimo comma 12-bis), il giudice, dopo la conclusione delle indagini preliminari, può disporre l'ascolto e l'acquisizione delle conversazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

Con riferimento alle altre disposizioni in materia di pubblicazione di atti di indagine, il comma 6, che inserisce nell'articolo 114 del codice di procedura penale un nuovo comma 6-ter, è stato modificato dal Senato per ragioni di coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Né il Senato né la Commissione sono invece intervenuti sulle ulteriori disposizioni contenute nei commi 4 e 7, che novellano i commi 2 e 7 dell'articolo 114 del codice di procedura penale, né sulla disciplina della responsabilità penale e disciplinare derivante dalla violazione dei divieti di pubblicazione degli atti di indagine (salvo che, come si dirà più avanti, per ragioni di coordinamento, sull'articolo 684 del codice penale).

La Commissione è invece intervenuta sul testo modificato dal Senato in materia di responsabilità delle persone giuridiche conseguente alla violazione dei divieti di pubblicazione (nuovo articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001, introdotto dal comma 28). È stata infatti ridotta la sanzione prevista a carico dell'ente in relazione alla commissione sia del reato di cui all'articolo 617, quarto comma, del codice penale (pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione) sia del reato di cui all'articolo 684 del codice penale (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Con riferimento alla commissione di tale ultimo reato, è stata limitata la responsabilità dell'ente alla pubblicazione di intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.

Con riferimento ai limiti di ammissibilità delle intercettazioni (comma 10 del disegno di legge, che modifica l'articolo 266 del codice di procedura penale), la Commissione non è intervenuta sulla lista dei reati intercettabili (nell'ambito della quale il Senato aveva inserito anche le molestie insistenti o *stalking*). Essa, invece ha eliminato l'equiparazione delle riprese visive alle intercettazioni di comunicazioni e all'acquisizione dei tabulati, apportando anche le conseguenti modifiche di coordinamento ai reati di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e di omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione, di cui agli articoli 684 e 685-bis del codice penale.

La Commissione ha poi modificato la disciplina delle « intercettazioni ambientali », in particolare estendendo l'ammissibilità delle intercettazioni ambientali a ipotesi ulteriori rispetto al caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che nel luogo in cui sono disposte si stia svolgendo l'attività criminosa. Nel testo della Commissione si prevede, infatti, che l'intercettazione ambientale possa essere disposta a

prescindere da tale presupposto, qualora dalle indagini svolte emerga che essa potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli di privata dimora: il testo del Senato, attraverso il rinvio al nuovo testo dell'articolo 614 del codice penale, faceva invece riferimento ai luoghi diversi dall'abitazione e da altri luoghi privati.

La Commissione è intervenuta in modo sostanziale anche sui presupposti del provvedimento che dispone le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni.

In particolare è stato mantenuto il presupposto dei gravi indizi di reato, ma prevedendo, così come nel testo vigente, che, nella valutazione dei gravi indizi di reato, si applichi esclusivamente l'articolo 203 del codice di procedura penale, e non anche gli articoli 192, commi 3 e 4, e 195, comma 7. Inoltre, con riferimento alla disciplina della disponibilità delle utenze rispetto alle quali possono essere autorizzate le intercettazioni di comunicazioni o acquisiti i tabulati, in particolare, al fine di rendere possibile l'uso di tale strumento di indagine nei procedimenti contro ignoti – rispetto ai quali il Senato aveva soppresso la disciplina speciale introdotta dalla Camera – si prevede la possibilità di disporre intercettazioni su utenze anche in uso a soggetti diversi dagli indagati, quando sussistono concreti elementi per ritenere che tali utenze siano utilizzate per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.

Il testo della Commissione, inoltre, reca una disciplina speciale applicabile all'acquisizione dei tabulati telefonici, prevedendo che l'autorizzazione sia data dal giudice per le indagini preliminari, in luogo del Tribunale distrettuale in composizione collegiale, quando vi sono gravi indizi di reato (o sufficienti indizi di reato nei casi di cui al comma 3-ter) e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

La Commissione non ha modificato la disciplina dei casi d'urgenza contenuta nel testo Senato, che in particolare modifica i

termini per la comunicazione, da parte del pubblico ministero al tribunale, del decreto che dispone le operazioni – da 24 ore a tre giorni – e dei termini entro cui il tribunale deve convalidare il decreto – da 48 ore a tre giorni.

La Commissione è invece intervenuta in maniera sostanziale sulla durata delle operazioni di intercettazione, prevedendo un limite massimo di trenta giorni prorogabile dal tribunale per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti delle operazioni e ulteriormente prorogabile per periodi successivi di quindici giorni, quando dalle indagini emerge che tali operazioni possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede.

In base al comma 19, che novella il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale, i limiti di durata non operano per le operazioni di ricerca del latitante.

Con riferimento al « doppio binario » rispettivamente per i reati ordinari e per quelli di criminalità organizzata, la Commissione ha esteso la disciplina speciale applicabile ai reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quarter, del codice di procedura penale a tutti i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale: si tratta di reati per i quali il codice prevede un limite massimo di durata delle indagini preliminari di due anni, anziché di 18 mesi. La disciplina speciale incide, oltre che sugli stessi presupposti per disporre le intercettazioni (« sufficienti », in luogo di « gravi » indizi di reato), anche sulla durata delle operazioni e sul regime delle intercettazioni ambientali.

In materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione, le modifiche apportate dal Senato attengono: all'attribuzione al pubblico ministero della responsabilità per il deposito in segreteria dei verbali e delle registrazioni; all'aumento da 5 a 15 giorni del periodo minimo nel quale i verbali e le registrazioni devono restare depositati in segreteria; alla previsione del divieto di stralcio prima del

deposito per le sole registrazioni e i soli verbali attinenti al procedimento; all'ulteriore limitazione dell'ambito di applicazione del divieto di trascrizione delle parti di conversazioni fatti, circostanze e persone estranei alle indagini.

È utile ricordare che nel citato parere espresso sul provvedimento dalla Commissione affari costituzionali della Camera in prima lettura era stata formulata una osservazione con riferimento alla novella all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale relativa al divieto di rilascio delle copie dei verbali, dei supporti e dei decreti ai difensori delle parti. La Commissione, esaminata tale disposizione sotto il profilo del principio del diritto alla difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione e dei principi recati dall'articolo 111 della Costituzione in materia di giusto processo, aveva segnalato l'opportunità di consentire in ogni caso tale rilascio. Tale disposizione non è stata modificata nel senso auspicato né in prima lettura alla Camera, né durante l'esame da parte del Senato.

La disciplina in materia di conservazione della documentazione nell'archivio riservato (comma 13, che novella l'articolo 269 del codice di procedura penale) non è stata modificata dal Senato.

In materia di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, rispetto al testo approvato dalla Camera, il testo del Senato ne estende l'utilizzabilità al caso in cui esse siano indispensabili per l'accertamento di alcuni reati specificamente indicati: alcuni delitti contro la personalità internazionale dello Stato, reati di scambio elettorale politico-mafioso, di devastazione e saccheggio, di commercio di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di 18 anni e di turismo sessuale. La Commissione ha inoltre aggiunto il delitto di cui all'articolo 260 del codice ambientale, in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

In materia di divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni nel medesimo procedimento (commi 15 e 16 che novellano l'articolo 271 del codice di procedura

penale), le modifiche del Senato, oltre che di coordinamento con la soppressione, rispetto al testo della Camera, delle novelle all'articolo 270-*bis* del codice di procedura penale (in materia di comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza), sono volte a prevedere l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel caso in cui nell'udienza preliminare o nel dibattimento il fatto risulti diverso (il testo della Camera faceva, invece, riferimento ad una diversa qualificazione del fatto) e, in relazione al nuovo fatto, non si rientri nelle ipotesi previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale con riferimento all'ammissibilità delle intercettazioni.

Per quanto riguarda le ulteriori modifiche al codice di procedura penale, la Commissione non è intervenuta sul testo del Senato. La Commissione non è intervenuta nemmeno sulle modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (commi 24-26 e 30). A parte alcune modifiche nell'articolo 89 delle disposizioni di attuazione di coordinamento con la soppressione delle novelle all'articolo 270-*bis* del codice di procedura penale, il Senato è intervenuto sul comma 2 dell'articolo 147 delle disposizioni di attuazione, in materia di riprese audiovisive dei dibattimenti. Il testo approvato dalla Camera eliminava la facoltà del giudice, prevista dalla disposizione vigente, di autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento anche senza il consenso delle parti, in presenza di un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento. Il Senato ha ripristinato tale previsione, rimettendo la competenza ad autorizzare la ripresa al Presidente della Corte d'appello (comma 26).

Per quanto riguarda le modifiche al codice penale (comma 27, lettera c)), la Commissione ha ridotto la sanzione per il reato di riprese e registrazioni fraudolente (articolo 616-*bis* del codice penale), introdotto dal Senato, prevedendo la reclusione

fino a tre anni (in luogo della reclusione da sei mesi a quattro anni). Tale fattispecie di reato, punita a querela della persona offesa, consiste nella condotta di chi fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza e ne fa uso senza il consenso degli interessati. Con riferimento a tale disposizione, è utile ricordare che la Commissione affari costituzionali del Senato, nella seduta del 28 aprile 2010, aveva formulato parere favorevole sul testo in esame con alcune osservazioni, una delle quali, con riferimento al nuovo reato di riprese e registrazioni fraudolente, segnalava l'opportunità di verificare la congruità e la ragionevolezza della sanzione prevista. Su questo profilo è intervenuta la Commissione giustizia della Camera in seconda lettura, riducendo la sanzione (reclusione fino a tre anni, piuttosto che da sei mesi a quattro anni).

Per quanto riguarda le altre modifiche al codice penale contenute nel testo del Senato rispetto al testo iniziale della Camera, va ricordato che si innalza da cinque a sei anni il massimo della reclusione per la rivelazione illecita di segreti inerenti ad un procedimento penale da parte di chi ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio; si prevede l'aggravante del fatto commesso dal pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio applicabile al nuovo reato di « accesso abusivo ad atti del procedimento penale » (articolo 617-*septies*, introdotto dalla lettera *e*)).

Le modifiche apportate dal Senato (comma 29) alle novelle all'articolo 8 della legge sulla stampa (su cui non è intervenuta la Commissione giustizia nell'ultima lettura) sono limitate alla precisazione che, in materia di diritto di rettifica, il riferimento alla pubblicazione sui siti informatici comprende anche i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica.

Con riferimento alle novelle alla legge n. 140 del 2003, la Commissione – andando nella direzione auspicata nel citato parere reso dalla Commissione affari co-

stituzionali del Senato – ha soppresso la previsione volta ad estendere la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza (prevista per l'esecuzione delle intercettazioni o l'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti di un parlamentare) anche al caso in cui tali operazioni dovessero essere eseguite nei confronti di soggetti diversi dai parlamentari se, da qualsiasi atto d'indagine, fosse emerso che tali operazioni sono finalizzate ad accedere, anche indirettamente, alla sfera di comunicazione del parlamentare (comma 31). È stata mantenuta invece la previsione (commi 31 e 32) dell'inserimento e della conservazione in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale dei supporti delle intercettazioni nei confronti di parlamentari nonché delle intercettazioni di conversazioni disposte nel corso di procedimenti penali riguardanti terzi, ma alle quali abbiano preso parte parlamentari.

La disciplina delle spese per intercettazioni (commi 30, 33 e 35) non è stata modificata dal Senato, salvo che per l'inserimento del comma 34 che, con finalità di contenimento della spesa, demanda ad un decreto interministeriale la determinazione delle tariffe per la fornitura dei servizi d'intercettazione da parte delle società telefoniche.

Con riferimento alle altre modifiche alla normativa vigente, il Senato non è intervenuto né sull'abrogazione dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (contenente la disciplina speciale delle intercettazioni in relazione a delitti di criminalità organizzata e di minaccia col mezzo del telefono) (comma 36), né sulle novelle agli articoli 139 e 170 del Codice della *privacy* (comma 37). È stato invece introdotto (comma 38), attraverso una novella all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 2006, un nuovo illecito disciplinare del magistrato consistente nell'inserimento, nella motivazione di un provvedimento giudiziario, di circostanze relative a fatti personali di terzi estranei, che non rilevano a fini processuali.

La Commissione non è intervenuta sul regime transitorio. Il testo approvato dalla Camera in prima lettura espressamente escludeva l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Il testo del Senato (comma 39), rispetto a tali procedimenti, prevede l'inapplicabilità delle nuove disposizioni alle operazioni di intercettazione per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga, con l'eccezione della disciplina della durata massima delle operazioni (sul cui è tuttavia sostanzialmente intervenuta la Commissione).

Il comma 40 dispone l'applicazione anche ai procedimenti pendenti della nuova disciplina in materia di divieto di pubblicazione di atti di indagine (articolo 114 del codice di procedura penale); divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranee alle indagini ed espunzione dalla trascrizioni dei nomi o dei riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini (articolo 268, comma 7-bis, del codice di procedura penale); atti coperti dal segreto e obblighi di segreto per le intercettazioni (articoli 329 e 329-bis del codice di procedura penale); informazioni sull'azione penale esercitata nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico o nei confronti di un ecclesiastico (articolo 129 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale); riprese audiovisive dei dibattimenti (articolo 147 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale).

Il comma 41 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte relativa all'attribuzione della competenza ad autorizzare le operazioni di intercettazione al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

È stata, infine, riprodotta senza modifiche, al comma 42, la previsione secondo la quale le nuove disposizioni in tema di svolgimento delle operazioni di intercettazione attraverso impianti installati presso

ogni distretto di corte d'appello trovano applicazione decorsi tre mesi dalla pubblicazione del decreto con il quale il Ministro della giustizia dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica.

In conclusione, la valutazione del relatore in merito alla rispondenza del testo in esame ai principi e alle disposizioni costituzionali è pienamente positiva. Numerose e rilevanti sono state, infatti, le modifiche volte a migliorare la formulazione del testo e a fugare i dubbi e le perplessità avanzate nel corso di esame in ordine alla costituzionalità del provvedimento all'esame.

Oltre ai profili sopra evidenziati, si segnala, in particolare, tra i più rilevanti, la questione del rapporto tra la disciplina in materia di intercettazioni e la sua compatibilità con la libertà di informazione e con il diritto di stampa, con particolare riferimento al divieto di pubblicazione delle intercettazioni, nonché la questione della responsabilità dell'editore per la violazione di tale divieto. Su entrambi questi profili è intervenuta la Commissione giustizia della Camera, rimodulando l'operatività dell'obbligo del segreto per le intercettazioni (fino alla conclusione della « udiienza stralcio » di cui all'articolo 268, comma 6-ter, del codice di procedura penale) e – con riferimento alla commissione del reato di pubblicazione arbitraria di atti di indagine – limitando la responsabilità dell'editore alla pubblicazione di intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato e riducendo le sanzioni previste.

Pierluigi MANTINI (UdC) prende atto che le modifiche apportate al provvedimento dalla Commissione giustizia nel corso della seconda lettura hanno consentito di superare molte delle criticità del testo, il che dimostra che la discussione è utile, oltre che necessaria, soprattutto su provvedimenti che incidono su diritti fondamentali e costituzionalmente protetti, e che qualsiasi testo può essere migliorato nel corso dell'esame parlamentare.

Persistono peraltro, a suo avviso, almeno tre profili critici nel testo, al superamento dei quali il suo gruppo subordina la valutazione positiva del provvedimento. In primo luogo, l'attribuzione al tribunale in composizione collegiale della competenza a disporre e prorogare l'autorizzazione alle intercettazioni determina una irragionevole farraginosità procedurale che non può che nuocere alle indagini. In secondo luogo, la limitazione ai soli reati associativi di carattere mafioso è inopportuna, anche perché non è sempre agevole, all'inizio delle indagini, stabilire la natura dell'associazione a delinquere di cui si presume l'esistenza. In terzo luogo, è irragionevole equiparare, nella sanzione per la mancata tempestiva rettifica, il mezzo telematico, per esempio il *blog*, alla stampa: si tratta di mezzi di comunicazione oggettivamente diversi, che dovrebbero essere trattati in maniera diversa. Basti pensare che il *blog* può avere una gestione individuale per la quale l'obbligo di rettifica entro quarantotto ore può essere eccessivamente severo.

Auspica quindi che di tali rilievi la maggioranza intenda tener conto nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2010 — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 10.05.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali.
C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 luglio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che gli uffici hanno predisposto una nota di documentazione aggiornata, contenente l'illustrazione della proposta di legge all'esame del Parlamento francese. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 luglio 2010 — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 10.50.

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Esame emendamenti C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI (PdL), *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che alcuni degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone in particolare di esprimere parere contrario sull' articolo aggiuntivo Borghesi 5.01, sugli emendamenti Siragusa 9.112 e Galletti 14.36 e sull'articolo aggiuntivo Larratta 46.06. Propone di esprimere il parere di nulla osta sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. Il decreto legge nel testo originario constava di un solo articolo. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato limitatamente modificato l'articolo 1 ed è stato inserito l'articolo 1-*bis*.

L'articolo 1 prevede, in deroga agli statuti delle due società, la nomina di un amministratore unico della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A., società controllata che svolge le attività di trasporto marittimo in Sicilia, nelle more della procedura di dismissione di tali società che, ricordo, è stata definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2009.

In particolare, la lettera *a*) stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, venga nominato un amministratore unico delle società Tirrenia e Siremar al quale sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. L'amministratore unico resterà in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia. Il relativo decreto di nomina è stato emanato il 14 luglio. La lettera *b*) esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere dagli amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente delle società interessate. Esclude inoltre la responsabilità amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Esclude infine che lo svolgimento di funzioni nelle società in oggetto possa costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società. La lettera *c*), modificata dal Senato, consente l'erogazione di nuovi finanziamenti, o il completamento dell'erogazione di finanziamenti già concessi, in favore della Tirrenia, da parte di banche e intermediari autorizzati. La lettera *d*) infine concede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna-Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., sui crediti di cui alla lettera *c*), alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi e di sostegno del settore aeronautico.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 83-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. Con la lettera *a*), viene sostituito il comma 4, che rimette, per i contratti di

trasporto in forma scritta, prezzi e condizioni all'autonomia negoziale delle parti, e vengono aggiunti i commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinqüies*. Il nuovo comma 4 dispone che l'importo a favore del vettore debba essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti, costi minimi che devono, comunque, garantire il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla legge. Il comma 4-*bis* prevede che se gli accordi su costi minimi non siano conclusi entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione in esame, i costi saranno determinati, entro i successivi trenta giorni, dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, ovvero, in mancanza dell'intervento di tale organo, che si applichino i criteri di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 83-*bis*, relativi alle modalità di valutazione dei costi e dei corrispettivi da utilizzare per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta. Il comma 4-*ter* detta norme per il termine di prescrizione dell'azione spettante al vettore nel caso la fattura indichi un corrispettivo inferiore a quello previsto. Con il comma 4-*quater* la determinazione dei corrispettivi viene rimessa alla autonoma contrattazione delle parti quando la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno. Infine, il comma 4-*quinqüies* prevede che all'atto della conclusione del contratto il vettore fornisca al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali.

La lettera *b)* del comma 1 sostituisce il comma 12 dell'articolo 83-*bis*, apportando modifiche alla disciplina del pagamento dei contratti di trasporto nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto.

Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* novella il decreto legislativo n. 286 del 2005, in

materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Vengono introdotte norme sul tempo massimo di attesa per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico, che non può essere superiore a due ore; nel caso di superamento, spetta al vettore un indennizzo commisurato al costo orario del lavoro. Altre modifiche recate dal comma 2 riguardano la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni dei limiti di velocità o per mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, quando il contratto di trasporto non è stato stipulato in forma scritta, nonché disposizioni concernenti gli obblighi di documentazione per il trasporto di merci.

La lettera *g)* del comma 2, in particolare, detta alcune disposizioni in materia di imballaggi delle merci, e dei relativi obblighi di vettore e committente.

È da segnalare, infine, che il comma 4 dell'articolo 1-*bis*, integra la lettera *b)* dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 40 del 2010 (il cosiddetto decreto-legge «incentivi»), che concerne le finalità tra cui ripartire le risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa. In particolare, con la modifica apportata dal comma 4, viene specificato che l'assegnazione delle risorse al settore aeronautico può avvenire anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni del provvedimento in esame appaiono per la maggior parte riconducibili alla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.

Vengono altresì in rilievo le seguenti materie di competenza esclusiva dello Stato: «tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato»; «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici

nazionali»; «ordine pubblico e sicurezza»; «giurisdizione e norme processuali»; «giustizia amministrativa» e «previdenza sociale».

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e il suo rapporto con alcuni principi costituzionali, va detto che lì è prevista un'esenzione dalla responsabilità civile ed amministrativa degli amministratori unici delle società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A., dei componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici; la responsabilità civile e amministrativa è infatti posta a carico esclusivamente delle società interessate. Il secondo periodo esclude, negli stessi limiti, la responsabilità amministrativo-contabile dei medesimi soggetti, nonché dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Si osserva che tale ultima disposizione non chiarisce quali atti e comportamenti dei pubblici dipendenti e dei titolari di incarichi pubblici siano esclusi dalla responsabilità amministrativo-contabile.

La disposizione introduce dunque una disciplina speciale in materia di responsabilità, che trova applicazione solo con riferimento a fatti, atti e comportamenti posti in essere da determinati soggetti, in un periodo di tempo specifico.

Viene così introdotta una deroga al principio generale, identificato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui, «regola che discende dallo stesso principio di legalità e di giustiziabilità dei diritti, e che per i pubblici funzionari è espressamente ribadita dall'articolo 28 della Costituzione, col rinvio alle "leggi penali, civili e amministrative" caso per caso applicabili» (sentenza n. 154/2004).

Ai fini di un inquadramento costituzionale delle menzionate disposizioni, si ricorda che in numerosi casi la Corte costituzionale ha esaminato fattispecie re-

lative a norme derogatorie, operando le proprie valutazioni alla luce del principio di ragionevolezza desumibile – per costante giurisprudenza costituzionale – dal principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

In particolare la giurisprudenza della Corte, con riferimento al rapporto tra norme generali e norme derogatorie, ha precisato che nella struttura della norma derogatoria debba rinvenirsi una specifica causa giustificatrice, dalla quale si possano dedurre, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da essa prevista (in tal senso v. da ultimo le sentenze 310/2006 e 432/2005). Più specificamente per costante orientamento della Corte, in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con tale principio; viceversa, quando si adotti come *tertium comparationis* la norma derogatrice, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima (si veda la sentenza 298/1994).

Va detto, ancora, che la Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso sul decreto-legge in esame un parere non ostativo. Nel corso del dibattito è stato segnalato che all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), le limitazioni di responsabilità civile, amministrativa e contabile ivi previste possono determinare profili di incompatibilità con il principio di responsabilità dei pubblici dipendenti, di cui all'articolo 28 della Costituzione (20 luglio 2010).

Va altresì ricordato che una esenzione di responsabilità per alcuni versi assimilabile a quella in esame è prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 134 del 2008 (il cosiddetto decreto salva-Alitalia). In tal caso l'esenzione di responsabilità riguardava atti e comportamenti precedenti l'entrata in vigore del decreto

ed era espressamente giustificata da ragioni di preminente interesse pubblico. In particolare l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 134 del 2008, prevede che in relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia e delle società da questa controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

Ricorda che, con riferimento al citato decreto, il Comitato pareri della nostra Commissione, nel parere del 16 ottobre 2008, ha formulato un'osservazione richiedendo alle Commissioni di merito di valutare l'opportunità di precisare la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzia, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base della deroga da esso prevista.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole con un'osservazione volta a segnalare l'opportunità di precisare la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzia, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base delle deroghe al principio generale della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*) (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi

C. 3660 Governo, approvato dal Senato

(Parere alla X Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame reca misure urgenti in materia di energia. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte numerose nuove disposizioni rispetto al testo originario.

L'articolo 1, modificato dal Senato, intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari.

La nuova disciplina differisce dalla precedente in quanto conferisce alle intese con le regioni (e le province autonome) interessate l'individuazione di tutti gli interventi connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

La nuova disciplina differisce dalla precedente altresì per il fatto che estende a tutti i suddetti interventi (non limitandolo quindi più solo a quelli di produzione di energia) il coinvolgimento dei soggetti privati nel finanziamento. Il coinvolgimento dei privati nel finanziamento, inoltre, si configura ora come possibilità, e non più come necessità. Del finanziamento provato devono comunque essere assicurate l'effettività e l'entità. Non è più previsto, inoltre, che gli interventi in questione debbano aver luogo con « capitale prevalentemente o interamente privato ». Con un emendamento introdotto al Senato,

viene anzi chiarito che in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.

Il Senato inoltre ha aggiunto il comma 3, che novella il cosiddetto Codice ambientale, in materia di gestione dei rifiuti. In particolare la disposizione consente che siano considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione. Tale intervento consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della « prassi ».

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, istituisce presso l'Acquirente Unico S.p.a. un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, demandando all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) la definizione dei criteri generali per il funzionamento del Sistema e delle modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il sistema. Tali flussi informativi potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti.

L'articolo 1-*ter*, introdotto dal Senato, interviene sulla controversa questione dell'incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, e in particolare sulla previsione recata dall'articolo 1, comma 1117, secondo periodo della legge finanziaria 2007, che — come modificata dall'articolo 2, comma 136, della legge finanziaria 2008 — ha fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi, ivi comprese le convenzioni CIP6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

La norma in esame precisa che i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 della legge

finanziaria 2007 sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008); e sopprime, al secondo periodo del comma 1117, le parole « per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118 ».

L'articolo 1-*quater*, introdotto dal Senato, fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6, della legge 99 del 2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa onnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico.

L'articolo 1-*quinqüies*, introdotto dal Senato, fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003. Condizione indispensabile è l'entrata in esercizio degli impianti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

L'articolo 1-*sexies*, introdotto dal Senato, demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di misure opportune affinché l'istanza per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003 (relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili) venga accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l'autorizzazione e degli eventuali subentranti.

L'articolo 1-*septies*, introdotto dal Senato, riconosce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di disporre un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico fino ad una potenza di 1000 MW, la cui remunerazione non superi quella di equivalenti

servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi a minor impatto ambientale. L'eventuale rafforzamento è finalizzato a fronteggiare le criticità di sicurezza del sistema elettrico che derivano dall'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.

L'articolo 1-*octies*, introdotto dal Senato, al comma 1 novella l'articolo 2-*sexies* del decreto-legge n. 3 del 2010, relativo al riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare. La novella prevede che le tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, così come determinate dall'articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, siano riconosciute ai soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010 e abbiano comunicato al gestore di rete e al Gestore dei servizi energetici (GSE), entro la suddetta data, la fine dei lavori. In ogni caso l'impianto medesimo deve entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.

La comunicazione di fine lavori è accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative e che il gestore di rete e il Gestore dei servizi energetici (GSE) possono effettuare controlli a campione per la verifica delle predette comunicazioni.

Ai sensi del comma 2 l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce regole finalizzate a evitare fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate entro tempi definiti le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative.

L'articolo 1-*nonies*, introdotto dal Senato, ricomprende tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del

2003 – riconosciute dal medesimo comma di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti – anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica nazionale che sono necessarie per l'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore della rete.

L'articolo 1-*decies*, introdotto dal Senato, attraverso una modifica al comma 4-*undecies* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239 del 2003, incide sulle competenze in ordine agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). A seguito della modifica in esame, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico – ricevuta dal comune l'informazione sull'assenza di una o più delle condizioni stabilite – la facoltà di notificare all'interessato l'ordine di non effettuare gli interventi previsti.

L'articolo 2 proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l'attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali possedute dalla suddetta Agenzia.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente e dei componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare istituita dall'articolo 29 della legge n. 99 del 2009.

Il comma 2, in particolare, interviene sulla disciplina a regime, novellando l'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 con le seguenti previsioni. Da un lato si sopprime la norma (comma 8, settimo periodo, della legge 99 del 2009) secondo cui « la carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia ». Dall'altro lato si introduce una precisazione al comma 13 della legge 99 del 2009, a seguito della quale il citato comma dispone che « a pena di decadenza il presidente, i membri dell'Agenzia e il

direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi politici elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico». La precisazione introdotta al comma 13 consiste nel riferirsi agli «incarichi politici elettivi» mentre il testo precedente del comma faceva più genericamente riferimento agli «incarichi elettivi».

Il comma 1 dell'articolo, modificato dal Senato, detta una disciplina a valere «in sede di prima applicazione» per la nomina del presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Nel testo iniziale del decreto-legge era dettata una disciplina «in sede di prima applicazione» anche per la nomina dei componenti dell'Agenzia diversi dal presidente.

Il particolare, il comma dispone che per il presidente dell'Agenzia non operano le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 13, della citata legge 99 del 2009, nonché agli articoli 1 e 2 della legge 60 del 1953. Viene peraltro precisato che resta fermo, nei casi di cui sopra, l'obbligo di non avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore.

Di conseguenza, in sede di prima applicazione il presidente dell'Agenzia potrà essere e restare titolare di incarichi elettivi politici, senza incorrere nella decadenza da presidente, né nell'obbligo di opzione da parlamentare. Il presidente dell'Agenzia potrà inoltre esercitare, in modo diretto o indiretto, attività professionale o di consulenza, avere la qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati e ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura e incarichi di rappresentanza nei partiti politici, con l'unico limite del divieto di interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. È prevista la possibilità, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di essere collocati fuori ruolo o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata dell'incarico.

L'articolo 4 prevede che il decreto-legge entra in vigore il 10 luglio 2010, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione volta a segnalare l'opportunità di sopprimere l'articolo 3, in quanto contenente una disposizione in materia di incompatibilità che ha carattere ordinamentale e non appare appropriata in un provvedimento d'urgenza (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

ALLEGATO 1

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (emendamenti C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo Borghesi 5.01, sugli emendamenti Siragusa 9.112 e Galletti 14.36 e sull'articolo aggiuntivo Laratta 46.06.

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo (C. 3646 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3646 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono per la maggior parte riconducibili alla materia « ordinamento civile », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e che anche le altre materie che vengono in rilievo (tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile; giustizia amministrativa; previdenza sociale) sono attribuite dall'articolo 117, secondo comma, alla competenza esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), primo periodo, prevede un'esenzione dalla responsabilità civile ed amministrativa degli amministratori unici delle società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A. nominati ai sensi della lettera *a*), dei componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere nel periodo in cui restano in carica i predetti amministratori unici, ponendo la responsabilità civile e amministrativa a carico esclusivamente delle società interessate;

osservato che il secondo periodo della medesima lettera esclude, negli stessi limiti, la responsabilità amministrativo-contabile dei soggetti in questione (amministratori, componenti del collegio sindacale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), nonché dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici;

rilevato che le disposizioni in questione stabiliscono una disciplina speciale in materia di responsabilità, che trova applicazione solo con riferimento a fatti, atti e comportamenti posti in essere da determinati soggetti, in un periodo di tempo specifico, introducendo così una deroga al principio generale, identificato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui;

ricordato che in numerosi casi la Corte costituzionale ha esaminato fattispecie relative a norme derogatorie alla luce del principio di ragionevolezza desumibile – per costante giurisprudenza costituzionale – dal principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione;

sottolineato che, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

è opportuno che la Commissione di merito precisi la specifica causa giustificatrice che, secondo i criteri di ragionevolezza desumibili dal principio di uguaglianza, evidenzi, sul piano costituzionale, le ragioni poste a base delle deroghe al principio generale della responsabilità di ciascuno per gli atti compiuti in violazione di diritti altrui previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

ALLEGATO 3

DL 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi (C. 3660 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3660 Governo, approvato dal Senato;

rilevato che:

le disposizioni in esso contenute sono riconducibili principalmente alle materie « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, e « tutela dell'ambiente », che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

la giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 6 del 2004, ha ritenuto legittima la disciplina statale di dettaglio nel settore energetico, in ragione del principio di « attrazione in sussidiarietà » elaborato dalla Corte stessa nella sentenza n. 303 del 2003;

l'articolo 1 interviene sulla stessa materia già affrontata con il decreto-legge n. 78 del 2009 (articolo 4, commi 1-4), cioè sugli interventi urgenti ed indifferibili connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione di energia, da effettuare con mezzi e poteri straordinari, sulla quale è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle succitate disposizioni del decreto-

legge n. 78 del 2009 in quanto lesive degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

con riferimento alla nomina dei commissari straordinari, prevista dall'articolo 1, rileva l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo all'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali, il quale prevede che il Governo possa sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

la sentenza n. 240 della 2004 della Corte costituzionale, nel chiarire i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni, precisa che è necessario che « l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell'*an*; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predi-

sponga congrue garanzie procedurali, in conformità al principio di leale collaborazione »;

per quanto riguarda invece la facoltà riconosciuta al Governo, ai sensi dell'articolo 1 del decreto in esame, di procedere, decorso il termine di 30 giorni, a prescindere dall'intesa con le regioni, giova ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 121 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma di tenore analogo (contenuta nel decreto-legge n. 112 del 2008), rilevando che l'attribuzione al Governo del potere di procedere senza l'intesa vanificherebbe la previsione di quest'ultima, attribuendo ad una delle parti un ruolo preminente, incompatibile con il regime dell'intesa;

nella medesima sentenza, tuttavia, la Corte ha richiamato, senza censurarlo, l'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 281 del 1997, il quale contiene una norma di chiusura in base alla quale « quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro

trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata » e « in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni » del medesimo articolo 3 sottoponendo quindi i provvedimenti adottati alla Conferenza Stato-regioni con l'obbligo di esaminare le osservazioni di quest'ultima ai fini di eventuali deliberazioni successive;

considerato infine che l'articolo 3 contiene disposizioni di carattere ordinamentale, riguardanti in particolare lo status del parlamentare, incompatibili con un provvedimento d'urgenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-03150 Samperi: Sulla carenza di organico del personale amministrativo del Tribunale di Caltagirone | 27 |
| ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>) | 29 |

INTERROGAZIONI

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.50.

5-03150 Samperi: Sulla carenza di organico del personale amministrativo del Tribunale di Caltagirone.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Marilena SAMPERI (PD), replicando, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta della risposta del Governo, che ripropone come soluzioni le fallimentari previsioni della legge sulle sedi disagiate. L'opposizione già aveva previsto, durante il dibattito sul decreto-legge n. 193 del 2009, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», che gli incentivi economici e di carriera non sarebbero stati sufficienti ad invogliare i magistrati a scegliere le sedi disagiate. Rileva quindi come oggi, puntualmente, il

Ministro per la giustizia risponda ammettendo che la pubblicazione dei due posti di giudice avvenuta il 17 marzo e l'8 giugno e quella dei due posti di sostituto procuratore presso il tribunale di Caltagirone si sono concluse per difetto di aspiranti.

A suo giudizio, solo tramite l'assegnazione dei magistrati in tirocinio il problema verrà attenuato, esattamente come il gruppo del PD aveva chiesto con l'emendamento volto a consentire la deroga al divieto di assegnazione agli uffici di procura di magistrati in tirocinio, grazie al quale il Governo oggi può offrire una riduzione del danno ad una situazione altamente drammatica. Nonostante l'assegnazione quindi di magistrati in tirocinio, continuano a rimanere posti scoperti in un momento in cui tutti denunciano il cattivo funzionamento del servizio giustizia e tutti ne invocano l'importanza strategica. Non è certo migliore la condizione del personale amministrativo, che assiste ad un decremento delle figure apicali a fronte delle complessità del lavoro da espletare, dal civile al penale, dal fallimentare alle esecuzioni civili, dalla volontaria giurisdizione alla direzione del personale, dalla gestione dei beni mobili ai rapporti con le sezioni distaccate e con gli uffici del giudice di pace.

Sottolinea come la risposta alle forti carenze del personale amministrativo si giustifichi con la complessiva ridotta disponibilità di risorse e con l'utilizzo in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni. Rileva, tuttavia, come non siano pervenute domande.

Né può rappresentare una soluzione quella dell'applicazione in ambito distrettuale che rientra nelle competenze del Presidente della Corte d'appello, dal momento che gli uffici del distretto presentano tutti le stesse drammatiche scoperture. Né quella del comando di personale comunale può rappresentare una soluzione alla dequalificazione.

Il contratto collettivo integrativo richiamato dal rappresentante del Governo, sottoscritto da una minoranza sindacale, è stato ampiamente contestato dal personale giudiziario che ha intrapreso, da oltre sei

mesi, iniziative di lotta per denunciare le disfunzioni del servizio e il peggioramento delle condizioni complessive nell'ipotesi di attuazione dell'ordinamento professionale in esso contemplato, che sottrarrà altre risorse umane preziose: circa 8.000 cancellieri e 1.700 ufficiali giudiziari; produrrà un ridimensionamento ed un demansionamento del personale, con grave pregiudizio per il sistema giudiziario nel suo complesso. Come dimostra la risposta del Governo, che ammette il drastico e bizzarro demansionamento in un momento in cui si scommette sulla qualificazione professionale e l'eccellenza della dirigenza.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.

ALLEGATO

5-03150 Samperi: Sulla carenza di organico del personale amministrativo del Tribunale di Caltagirone**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'onorevole Samperi, ritengo doveroso premettere che il Tribunale e la Procura della Repubblica di Caltagirone non sono stati interessati dalla ripartizione delle 546 unità di magistrato – recate in aumento dalla legge 48/2001 – poiché entrambi gli Uffici non raggiungevano uno scostamento dai valori medi nazionali della sopravvenienza *pro-capite* per magistrato, tali da rendere necessario l'aumento di organico del personale togato.

Le determinazioni assunte dall'onorevole Ministro *pro tempore* sono state, peraltro, condivise anche dal Consiglio Superiore della Magistratura, il quale in occasione dei pareri resi in sede di predisposizione degli interventi di ripartizione, nulla ha obiettato sul mancato incremento delle piante organiche dei suddetti uffici giudiziari.

Attualmente, quindi, l'organico magistratuale togato del Tribunale di Caltagirone risulta composto, oltre che dal Capo dell'Ufficio, da un Presidente di Sezione e da 11 giudici, uno dei quali con funzioni di giudice del lavoro. Allo stato, rispetto alla dotazione prevista in organico, risultano vacanti 4 dei predetti 11 posti di giudice.

È bene evidenziare, però, che delle complessive 4 vacanze, ben tre sono da collegare ai recenti trasferimenti disposti con DD.MM. 25 maggio 2010 per cui, i tre magistrati nominalmente trasferiti, risultano di fatto ancora in servizio presso la sede di Caltagirone. In ogni caso ritengo doveroso segnalare che l'attenzione di questa Amministrazione per le legittime esi-

genze funzionali dell'Ufficio giudiziario di Caltagirone è da tempo massima e continuativa; rappresento, infatti, che al fine precipuo di accelerare la copertura delle vacanze di organico del predetto Tribunale, si è provveduto a inserire tra le sedi disagiate due posti di giudice presso il Tribunale di Caltagirone. In questo modo, si è cercato di incentivare la copertura del predetto Ufficio collegando all'esercizio delle funzioni giudiziarie gli incentivi economici e di carriera previsti dalla legge n. 133/1998, così come modificata dal decreto-legge n. 193/2009, convertito con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante «interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario». La pubblicazione dei due posti di giudice è avvenuta il 17 marzo e l'8 giugno 2010, ma si è conclusa per difetto di aspiranti. Ad ogni buon conto, comunico che a breve tre delle quattro vacanze esistenti nel Tribunale di Caltagirone saranno coperte grazie all'assegnazione in quell'Ufficio di tre magistrati in tirocinio: in data 19 luglio 2010, infatti, 3 magistrati nominati con decreto ministeriale del 2 dicembre 2009 sono stati assegnati al Tribunale di Caltagirone con funzione di giudice.

Quanto all'organico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone premetto che anche per l'Ufficio requirente si è cercato di coprire tempestivamente le scoperture di organico del personale togato inserendo tra le «sedi disagiate» due posti di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone. Le pubblicazioni del 17 marzo e dell'8 giugno 2010 sono andate

deserte per mancanza di aspiranti Ad oggi, quindi, l'organico della Procura della Repubblica di Caltagirone (composto dal Procuratore della Repubblica e da 4 sostituti procuratori) presenta la vacanza di due posti di sostituto procuratore. Rappresento, comunque, che una delle predette vacanze sarà presto coperta dall'assegnazione di un magistrato in tirocinio. Infatti, sempre in data 19 luglio 2010, un magistrato nominato con decreto ministeriale del 2 dicembre 2009 è stato assegnato alla Procura di Caltagirone con funzione di sostituto procuratore.

Per quanto concerne, invece, la situazione degli organici del personale amministrativo, evidenzio che, in base al decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 – recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria » convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133 – le Amministrazioni dello Stato sono state obbligate a procedere, entro il 30 novembre 2008, a « rideterminare le rispettive dotazioni organiche del personale non dirigenziale », realizzando, tra l'altro, una riduzione non inferiore del 10 per cento della spesa complessiva riferita a queste ultime.

L'Ufficio Piante Organiche del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, su specifica direttiva del Capo Dipartimento, ha tempestivamente attivato la procedura di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, da realizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La proposta di rimodulazione, predisposta e trasmessa al Dipartimento per la Funzione Pubblica (che ha realizzato l'abbattimento dei costi previsto dalla citata legge n. 133/2008 anche attraverso una riduzione complessiva del personale, pari a circa il 7 per cento), è stata adottata con l'obiettivo di assicurare la disponibilità di risorse organiche idonee a consentire la stabilizzazione del personale precario o in posizione di *part-time* obbligatorio, nonché la sanatoria delle posizioni soprannumerarie già esistenti.

Per realizzare tale finalità, si è dovuta contestualmente operare la riduzione delle posizioni economiche apicali (C3 e C2) connotate da elevati contingenti di posti vacanti, e ciò al fine di non disperdere le risorse professionali acquisite dal personale precario, che da tempo opera nell'Amministrazione ed il cui apporto risulta indispensabile per garantire l'attuale livello di funzionalità delle strutture giudiziarie.

In data 15 dicembre 2008, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato (che ha recepito integralmente i contenuti della proposta ministeriale) è stato firmato ed è stato perfezionato per effetto della registrazione alla Corte dei Conti avvenuta il 26 gennaio 2009.

Con decreto ministeriale 5 novembre 2009 – registrato alla Corte dei Conti il 29 gennaio 2010 e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* n. 5 del 15 marzo 2010 – si è provveduto ad adeguare le piante organiche dei singoli Uffici alla complessiva ridotta disponibilità di risorse, distribuendo la percentuale di riduzione dei contingenti nazionali, indicata in misura pari al 7 per cento, sulle diverse figure professionali e sulle fasce retributive assegnate in organico alle singole strutture.

Ovviamente, sono state previste alcune deroghe in funzione di specifiche situazioni rilevate all'esito dell'indagine condotta in ordine ai fabbisogni delle singole strutture.

Sulla scorta di tali valutazioni si è ritenuto, proprio per gli Uffici giudiziari di Caltagirone, di mitigare sensibilmente l'applicazione del criterio proporzionale, realizzando una riduzione complessiva inferiore alla soglia sopra indicata e pari al 5 per cento per il Tribunale ed al 4 per cento per la Procura.

In Tribunale i suddetti tagli si sono concentrati, per lo più, nelle posizioni apicali dell'area C, essendo stati ridotti, in particolare, 2 posti di direttore di cancelleria C3 e 2 posti di cancelliere C2, attualmente vacanti. È stato, inoltre, ridotto un posto di cancelliere 83 ed uno di operatore giudiziario B2.

A compensazione dei tagli operati sono stati, però, aumentati gli organici di operatore giudiziario B1 e di ausiliario A1 di 2 posti ciascuno. Tenuto conto, quindi, del dato numerico complessivo, ne discende, che pur dopo i tagli apportati con il decreto ministeriale 5 novembre 2009, la pianta organica del Tribunale di Caltagirone risulta ridotta di soli due posti.

Inoltre, tengo ad evidenziare che il Tribunale di Caltagirone, a fronte di una pianta organica di complessive 38 unità di personale, registra 37 unità di personale in servizio, computate tenendo conto delle ulteriori 6 unità di personale comandato da altre Amministrazioni.

Nessuna riduzione è stata, invece, disposta per l'organico del personale amministrativo della sezione distaccata di Grammichele, essendo stata compensata la soppressione di un posto di cancelliere C2 con l'introduzione di un posto di ausiliario A1.

Ribadisco, quindi, che tutte le determinazioni complessivamente assunte sono state disposte nel rispetto dei criteri generali contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2008 e che, nella valutazione complessiva dei dati, è stata riservata massima attenzione alle esigenze funzionali della suddetta struttura giudiziaria.

Per quanto riguarda, poi, le soluzioni adottabili per assicurare l'incremento del personale degli Uffici giudiziari, preciso che, attualmente, gli unici strumenti di cui l'Amministrazione dispone per integrare in tempi rapidi il personale e garantire l'efficienza del servizio giustizia sono di natura temporanea.

Va evidenziato, in proposito, che l'articolo 3, comma 128, della legge 244/07, modificato dall'articolo 4-bis della legge 22 febbraio 2010, ha autorizzato il Ministero della Giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari, mediante l'utilizzo in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

È appena il caso di precisare che non risultano pervenute domande di comando

di personale di altre Amministrazioni per compensare le scoperture presenti nella qualifica di cancelliere C1 presso il Tribunale di Caltagirone.

Con specifico riguardo alle carenze del personale ausiliario evidenzio, invece, che nel Tribunale di Caltagirone e negli Uffici del circondario sono in servizio 13 dipendenti della Regione Sicilia, comandati ai sensi della legge Regionale n. 6 del 31 maggio 2005.

Altro mezzo che consente di fronteggiare in tempi rapidi le esigenze dell'Ufficio è quello dell'applicazione in ambito distrettuale disciplinata dall'articolo 14 dell'accordo sulla mobilità interna del 27 marzo 2007.

Tale strumento rientra, per gli Uffici giudicanti, nelle competenze del Presidente della Corte d'Appello il quale, nell'adottarlo, si determina bilanciando le effettive necessità degli Uffici del distretto.

Con riferimento, invece, agli Uffici del Giudice di Pace ricompresi nel circondario di Caltagirone, faccio presente che anche in questo caso le riduzioni applicate sono state del tutto conformi ai criteri generali seguiti, a livello nazionale, per gli Uffici rientranti nella medesima tipologia. L'unica eccezione ha riguardato l'Ufficio di Caltagirone, sede circondariale, per il quale si è ritenuto di mantenere invariata la pregressa consistenza numerica complessiva, in considerazione dei carichi di lavoro.

Negli Uffici del Giudice di Pace del circondario, infatti, è stato soppresso il posto di cancelliere C2, sicché con la sola eccezione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone (dove è presente un posto di cancelliere C1), la figura apicale è rappresentata dal cancelliere B3. Ad ogni modo, è opportuno evidenziare, che anche prima dei predetti interventi normativi, la figura apicale di cancelliere C2 risultava presente nei soli Uffici di Niscemi e Vizzini; segnalò, comunque, che in tali ultime sedi, il cancelliere C2 è tutt'ora presente e continua a prestare servizio, pur dopo la soppressione del posto.

Passando, ora, allo specifico, riferisco che nell'Ufficio del giudice di pace di

Caltagirone (costituito da una pianta organica di 5 posti), risultano presenti 7 unità di personale, tenuto conto di 4 dipendenti in posizione di comando da altre amministrazioni. Presso l'Ufficio del giudice di pace di Grammichele, che prevede una pianta organica di 3 posti, risultano presenti 3 unità di personale, tenuto conto di una unità comandata da altra Amministrazione. L'Ufficio del giudice di pace di Mineo presenta, invece, 2 posti in pianta organica ed una unità di personale in servizio. Differente il discorso per l'Ufficio del giudice di pace di Vizzini, che presenta una pianta organica di 3 posti e registra 3 unità di personale in servizio.

Chiudo indicando i dati relativi all'Ufficio del giudice di pace di Niscemi che, su di una pianta organica di 3 unità, presenta 2 unità di personale in servizio.

Detto ciò, mi corre l'obbligo di segnalare che sulla composizione organica testè delineata, potranno incidere, in modo significativo, le determinazioni del Presidente del Tribunale, al quale compete di attivare gli ulteriori comandi di personale comunale, tra coloro che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4 della legge n. 468/99, abbiano operato negli ex Uffici di Conciliazione.

Faccio presente sul punto, che i criteri applicativi della norma sono rinvenibili nelle circolari del 7 settembre 2000 e dell'8 marzo 2001.

Tali comandi, peraltro, si configurano come atti dovuti per effetto dell'articolo 17, comma 14 della legge n. 127/1997, il cui tenore letterale prevede che « nel caso in cui disposizioni di leggi o regolamenti dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di

personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le Amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta ». In ragione del dato normativo, quindi, ed in presenza dell'assenso dell'interessato e dei requisiti indicati nelle circolari, il Comune è tenuto a provvedere in senso conforme alla richiesta.

Segnalo da ultimo, che sempre con la circolare dell'8 marzo 2001, è stata affrontata la questione relativa alla possibilità di realizzare i comandi in soprannumero. Anche questa possibilità è di fatto rimessa alla valutazione dei Presidenti dei Tribunali, cui spetta quindi il compito di verificare le reali esigenze dei singoli Uffici del giudice di pace.

Per quanto riguarda, poi, le problematiche concernenti la riqualificazione del personale, comunico che l'ipotesi di accordo relativa al nuovo contratto nazionale integrativo per i dipendenti dell'Amministrazione della Giustizia – sottoscritto dalle parti sociali il 10 giugno 2010 – prevede le progressioni economiche all'interno dell'Area per tutto il personale amministrativo.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo è stata approvata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalla Ragioneria Generale dello Stato, che ne hanno dato notizia con note trasmesse al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria lo scorso 16 luglio 2010.

La progressione economica di tutti i dipendenti dell'Amministrazione, in adempimento delle disposizioni contrattuali citate, sarà dunque attuata nel più breve tempo possibile.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione del Professor Vittorio Grilli, Direttore Generale del Tesoro (*Svolgimento e conclusione*) 33

AVVERTENZA 34

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

Audizione del Professor Vittorio Grilli, Direttore Generale del Tesoro.

(Svolgimento e conclusione).

Enrico PIANETTA, *presidente*, avverte che la seduta sarà trasmessa attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Vittorio GRILLI, *Direttore Generale del Tesoro*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Piero FASSINO (PD), Margherita BONIVER (PdL), Mario BARBI (PD), Guglielmo PICCHI (PdL) e Francesco TEMPESTINI (PD).

Vittorio GRILLI, *Direttore Generale del Tesoro*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Enrico PIANETTA, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della IV Riunione dell'Osservatorio parlamentare e di Governo per il moni-

toraggio dello stato di promozione e di tutela dei diritti fondamentali (13 luglio 2010).

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla missione di studio in Mali (Bamako, 19 – 24 giugno 2010).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|----|
| DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato | 35 |
| <i>ERRATA CORRIGE</i> | 35 |

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 luglio 2010.

DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 356 del 21 luglio 2010:

a pagina 104, seconda colonna, alla quarantesima e quarantatreesima riga la parola: « milioni » è sostituita dalla seguente: « miliardi »;

a pagina 117, seconda colonna, alla quindicesima riga, le parole: « dell'emendamento Fioroni 7.22. » sono sostituite dalle seguenti: « degli emendamenti Cic-

canti 7.36 e Fioroni 7.22, di analogo contenuto » e alla trentaduesima riga, le parole: « l'emendamento Fioroni 7.22 » sono sostituite dalle seguenti: « il proprio emendamento 7.36 »;

a pagina 118, prima colonna, ventisettesima e ventottesima riga, il periodo: « La Commissione respinge l'emendamento Fioroni 7.22 » è sostituito dal seguente: « La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ciccanti 7.36 e Fioroni 7.22 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 357 del 22 luglio 2010:

a pagina 147, prima colonna, sedicesima riga, il numero: « 39.118 » è sostituito dal seguente: « 39.018 »;

a pagina 185, prima colonna, ventiseiesima riga, le parole: « La Morte » sono sostituite dalle seguenti: « Lo Monte »;

a pagina 209, seconda colonna, diciottesima riga, la parola: « Borghese » è sostituita dalla seguente: « Borghesi ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale intermediari assicurativi (ANIASS), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo 36

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 36

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Paolo Mancuso, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo 41

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 luglio 2010.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale intermediari assicurativi (ANIASS), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 10.30.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il disegno di legge C. 3646, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 103 del 2010, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto – legge, che è stato significativa-

mente integrato nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 1 prevede, al comma 1, lettera *a*), che, entro il termine di cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia disposta, in deroga a quanto previsto dagli statuti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A., nonché dalle disposizioni in materia del codice civile, la nomina di un commissario unico in ciascuna delle predette società, ai quali sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il commissariamento è esplicitamente finalizzato alla dismissione delle stesse società da parte dello Stato, nonché a garantire nel frattempo la continuità dei servizi di trasporto marittimo.

Gli amministratori unici resteranno in carica fino al 30 settembre 2010 ovvero, se anteriore, fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia di Navigazione S.p.A.

Parallelamente, si prevede che i consigli di amministrazione della Tirrenia di Navigazione S.p.A. e di Siremar S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del decreto decadono con effetto dalla data di adozione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera *b*) esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere, nel periodo in cui restano in carica gli amministratori unici di cui alla lettera *a*), dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente delle società interessate, nonché la responsabilità amministrativo-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici.

La disposizione esclude inoltre che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle predette società possa costituire mo-

tivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala le lettere *c*) e *d*).

La lettera *c*) consente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 settembre 2010, ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dell'intero capitale sociale di Tirrenia di Navigazione SpA, l'erogazione, da parte di banche o intermediari autorizzati di nuovi finanziamenti, nonché l'erogazione della quota non ancora erogata dei finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, esclusivamente per garantire la continuità del servizio di navigazione, con particolare riferimento alla necessità di garantire la continuità territoriale con le isole, nonché per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar SpA per le medesime finalità.

La disposizione equipara inoltre i crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti ai crediti prededucibili di cui all'articolo 111 della legge fallimentare di cui al regio decreto n. 267 del 1942, il quale privilegia i crediti prededucibili nella distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, che sono pertanto soddisfatti con preferenza rispetto a tutti gli altri crediti.

In tale contesto i creditori sono esclusi dal voto in sede di eventuali procedure concorsuali, dal computo delle maggioranze previste per l'approvazione del concordato preventivo e dal calcolo della percentuale dei crediti prevista per l'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Gli atti, le garanzie e i pagamenti relativi a detti nuovi finanziamenti sono altresì esclusi dall'azione revocatoria.

La lettera *d*) prevede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna, sui crediti derivanti dai nuovi finanziamenti previsti dalla

lettera *c*), alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

La previsione della garanzia statale è volta ad assicurare i finanziamenti che ordinariamente le Società Tirrenia di navigazione e Siremar riescono a reperire sul mercato, ma che, nell'attuale situazione di transitorietà che precede la privatizzazione delle medesime società, non sono invece più assicurati dalle banche.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'articolo 1-*bis*, il quale, al comma 1, modifica l'articolo 83-*bis* del decreto – legge n. 112 del 2008, in materia di disciplina del trasporto stradale ed aereo.

In primo luogo, la lettera *a*) del comma 1 sostituisce il comma 4 del predetto articolo 83-*bis* con i commi da 4 a 4-*quinquies*.

Il nuovo comma 4 prevede che, nei contratti per il trasporto su strada di merci per conto di terzi, l'importo riconosciuto al vettore deve coprire almeno i costi minimi di esercizio, garantendo il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla normativa. Tali costi minimi sono individuati dagli accordi volontari di settore conclusi tra le organizzazioni dei vettori e dei committenti, i quali possono derogare alle predette previsioni in materia di costi minimi solo nel caso di contratti di trasporto che stabiliscano durate o quantità garantite.

Il nuovo comma 4-*bis* stabilisce che, qualora i predetti accordi volontari non siano stati stipulati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, i costi minimi siano determinati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Il nuovo comma 4-*quater* stabilisce un'ulteriore deroga alle sopra illustrate disposizioni in materia di costi minimi, qualora le prestazioni di trasporto siano effettuate entro il limite di 100 chilometri giornalieri.

Il nuovo comma 4-*ter* stabilisce, nel caso in cui la fattura indichi un corrispettivo inferiore ai predetti costi minimi, che l'azione del vettore nei confronti del mittente per ottenere la differenza si prescrive nel termine di un anno.

Il nuovo comma 4-*quinquies* obbliga il vettore a fornire al committente, al momento della conclusione del contratto di trasporto, un'attestazione relativa alla regolarità dei versamenti assicurativi e previdenziali.

La lettera *b*) del nuovo articolo 1-*bis* sostituisce il comma 12 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112, il quale innalza da 30 a 60 giorni il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, stabilendo inoltre che l'emissione della fattura da parte del vettore deve avvenire non oltre la fine del mese nel quale si sono svolte le prestazioni. La disposizione esclude altresì ogni diversa pattuizione tra le parti, che non sia basata su accordi volontari conclusi tra le associazioni dei vettori e dei committenti.

La lettera *c*) sostituisce il comma 13 del già citato articolo 83-*bis*, stabilendo che, in caso di mancato rispetto del termine di pagamento al committente, si applicano, oltre che gli interessi moratori, anche la sanzione dell'esclusione fino a 6 mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico di forniture di beni e servizi, nonché l'esclusione, per un anno, da ogni beneficio fiscale, finanziario e previdenziale previsto dalla normativa, nel caso in cui il corrispettivo sia pagato oltre il novantesimo giorno dall'emissione della fattura.

La lettera *d*) inserisce un nuovo comma 13-*bis* nell'articolo 83-*bis*, il quale prevede che le disposizioni dei commi 12 e 13 appena illustrati, si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori di filiera che partecipano al servizio di trasporto merci su strada diversi dai vettori.

La lettera *e*) apporta alcune modifiche di coordinamento al comma 14 del più volte richiamato articolo 83-*bis*, per tenere conto delle modifiche apportate ai commi 13 e 13-*bis*.

Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 286 del 2005, recante disposizioni in materia di liberalizzazione dell'attività di autotrasportatore.

La lettera *a*) introduce in tale ambito un nuovo articolo 6-*bis*, il quale stabilisce,

al comma 1, che il contratto di trasporto di merci su strada deve indicare il periodo di franchigia connesso ai tempi di carico e scarico dei veicoli, il quale non può essere superiore a due ore.

Il comma 2 del nuovo articolo 6-*bis* vincola il committente a riconoscere al vettore un indennizzo per il superamento dei tempi previsti del periodo di franchigia, dovuto ad ogni ora o frazione di ora di ritardo e commisurato al costo orario del lavoro e del fermo del veicolo, definiti dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Il comma 3 fa salve le diverse pattuizioni in materia, stabilite sulla base di accordi stipulati tra le organizzazioni dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto, nonché su specifici accordi di programma conclusi con le amministrazioni e gli enti competenti relativamente alla movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminal ferroviari.

Il comma 4 stabilisce, per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, che il predetto periodo di franchigia non può essere complessivamente superiore a due ore, rinviando alle disposizioni dei commi da 1 a 3, appena illustrati.

Il comma 5 demanda ad un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture la definizione delle modalità applicative delle predette disposizioni.

La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1-*bis* sostituisce i commi 4 e 5 dell'articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 286 del 2005.

Il nuovo comma 4 prevede che gli organi di polizia stradale che accertino la violazione, da parte del conducente del veicolo che effettua il trasporto di merci per conto di terzi, dei limiti di velocità o delle norme in materia di tempi di guida e di riposo, sono tenuti a verificare la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore per l'esecuzione della prestazione di trasporto con il rispetto della disposizione violata. Tali istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo: in caso contrario, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate. Qualora le istruzioni di

trasporto siano incompatibili con il rispetto delle norme di cui si contesta la violazione, le sanzioni sono applicate sia al vettore sia al committente.

Il nuovo comma 5 obbliga il committente del servizio di trasporto, o un suo delegato, a riportare sulla scheda di trasporto il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori, ovvero ad allegare una dichiarazione con la quale si attesta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti la predetta iscrizione. In caso contrario si applica al committente una sanzione amministrativa pecuniaria.

La lettera *c)* sostituisce il comma 3 dell'articolo 7-*bis* del già citato decreto legislativo n. 286, relativamente al contenuto della scheda di trasporto.

Rispetto all'attuale formulazione della disposizione si specifica che le indicazioni relative al vettore, che devono essere contenute nella predetta scheda, comprendono anche il numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

La lettera *d)* sostituisce i commi 5 e 6 del predetto articolo 7-*bis*, relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel caso in cui non sia presente a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente.

Rispetto alla precedente formulazione delle disposizioni si specifica, in particolare, che le sanzioni si applicano anche a chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali e di cabotaggio, prevedendosi in tal caso l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 207 del nuovo codice della strada, relative alle violazioni al codice commesse con veicoli immatricolati all'estero, ai sensi delle quali, qualora il trasgressore non effettui immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta, è tenuto a versare all'agente, a titolo di cauzione, la metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista; in mancanza

del versamento della cauzione si prevede altresì il fermo amministrativo del veicolo.

La lettera *e*) introduce un nuovo articolo 7-*bis* nel decreto legislativo n. 286, il quale prevede che il vettore che abbia svolto un servizio di trasporto merci su strada per incarico di altro vettore, il quale a sua volta sia obbligato ad eseguire la prestazione in forza di un contratto con un ulteriore vettore o con il committente, può agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido. La disposizione esclude ogni diversa pattuizione che non sia basata su accordi volontari di settore.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto – legge le disposizioni introdotte dalla lettera *e*) appena descritta si applicano dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

La lettera *f*) sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 286, relativamente all'accertamento delle responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nel caso in cui il conducente del veicolo di trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

In particolare si prevede che l'accertamento delle rispettive responsabilità dei predetti soggetti è effettuato mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento compresa la scheda di trasporto. In caso di mancata esibizione del contratto da parte del conducente, l'autorità competente richiede ai medesimi soggetti di presentare copia del contratto stesso entro trenta giorni. Entro i successivi trenta giorni dalla ricezione del contratto l'autorità competente applica le sanzioni previste, qualora dall'esame del contratto emergano responsabilità, ovvero nel caso in cui la documentazione richiesta non sia stata presentata nel termine indicato.

La lettera *g*) inserisce nel più volte citato decreto legislativo n. 286 un nuovo articolo 11-*bis*, ai sensi del quale il vettore, al termine del trasporto, non ha alcun

obbligo di gestione degli imballaggi e delle unità di movimentazione utilizzate per il trasporto della merce, e non è tenuto alla restituzione delle stesse. Qualora il committente del trasporto ed il destinatario della merce abbiano concordato la riconsegna dei predetti imballaggi o unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione, ed ha diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

Inoltre si prevede che l'attività di commercio delle unità di movimentazione usate sia subordinato al rilascio, da parte della questura competente, di apposita licenza, e si instaura l'obbligo, per il titolare della licenza stessa, di registrare giornalmente quantità e tipologia delle unità di movimentazione cedute o acquistate, nonché i dati identificativi dei soggetti cedenti e cessionari.

Il comma 4 dell'articolo 1-*bis* del decreto – legge integra, l'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010, stabilendo che le risorse disponibili iscritte nel conto residui del Fondo per la finanza d'impresa, riassegnate per interventi in favore del settore dell'alta tecnologia, con finalità di sostegno dell'industria aeronautica, possono essere utilizzate anche per istituire un apposito fondo di garanzia affidato, mediante convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa.

Considerato che il provvedimento non presenta profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso nulla osta.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) esprime una valutazione complessivamente negativa sul provvedimento, preannunciando voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 luglio 2010.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Paolo Mancuso, nell'ambito del-

l'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.55.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio*) 42

SEDE CONSULTIVA

Decreto-legge 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 45

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 52

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Atto n. 233.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame non è corredata dal prescritto parere della Conferenza unificata; pertanto, la Commissione potrà avviarne l'esame, ma non potrà esprimere il prescritto parere prima che la Conferenza si sia espressa sul punto.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge n. 88 del 2009 – legge comunitaria 2008 – e, in particolare, dell'allegato B, al fine recepire la direttiva 2008/56/CE, cosiddetta direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino. Lo schema si compone di 19 articoli e VI allegati. Ricorda che la direttiva quadro considera l'ambiente marino un patrimonio prezioso da salvaguardare al fine di mantenere la biodiversità e la vitalità di mari che siano puliti, sani e produttivi. Essa si propone lo scopo di

« costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea », stabilendo dei principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare specifiche strategie per raggiungere – entro il 2020 – un buono stato ecologico delle acque marine. La direttiva definisce, quindi, una serie di regioni e sottoregioni marine europee, identificate sulla base di caratteristiche oceanografiche e biogeografiche che saranno gestite dagli Stati membri in maniera integrata, cooperando strettamente per stabilire strategie marine per le acque di ogni regione. Pertanto ciascun Stato membro dovrà elaborare, per la sua regione o sottoregione, una propria strategia per l'ambiente marino che, benché specificatamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. La strategia dovrebbe esplicitarsi attraverso un piano d'azione (da attuare entro precise scadenze) che parte dalla conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona, attraverso la definizione dei requisiti di un buono stato ecologico e di traguardi ambientali e programmi di monitoraggio, fino all'elaborazione di programmi di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ecologico.

Per quanto riguarda più specificamente il contenuto del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 istituisce un quadro per l'elaborazione di strategie e l'adozione di misure per mantenere un buono stato dell'ambiente marino entro il 2020. Pertanto le strategie dovranno applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che siano mantenute entro livelli compatibili, garantire che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo, considerare gli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino, promuovere la conservazione della biodiversità, perseguire il contenimento dell'inquinamento nonché assicurare la ricerca scientifica.

Rispetto alle disposizioni della direttiva, l'articolo 1 dello schema di decreto

dispone in materia di « contenimento dell'inquinamento » mentre nella direttiva si afferma, quale obiettivo ultimo, l'eliminazione progressiva dell'inquinamento marino.

L'articolo 2 individua quale ambito di applicazione le acque della regione del Mar Mediterraneo e stabilisce che il decreto non si applica, invece, alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza militare dello Stato.

Segnala, al riguardo, che la direttiva usa l'espressione di carattere più generale « la difesa o la sicurezza nazionale », mentre nello schema di decreto viene usato il termine di « sicurezza militare » dello Stato.

In attuazione dell'articolo 2 della direttiva, viene messo a punto un meccanismo di concertazione tra il Ministero dell'ambiente e gli altri ministeri competenti allo scopo di identificare, con decreto, le misure di tutela ambientale marina compatibili con le condizioni difesa o la sicurezza nazionale.

L'articolo 3 elenca le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto: acque marine, regione del Mare Mediterraneo, regione e sub-regione marina, strategia marina, stato ambientale, buono stato ambientale, traguardo ambientale, criteri, inquinamento, cooperazione regionale e convenzioni marittime regionali.

Tra esse si evidenziano le « acque marine » che comprendono non solo quelle poste oltre la linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali, ma anche le acque costiere, nonché i relativi fondali e sottosuolo. Le acque costiere, infatti, sono quelle più sottoposte ad impatti e pressioni ambientali e costituiscono, ai sensi del 12mo considerando della direttiva quadro, parte integrante dell'ambiente marino rientrando, pertanto, a pieno titolo nel campo di applicazione della direttiva stessa.

La definizione di regione e sottoregione marina è mutuata dall'articolo 3 della direttiva che ha individuato le seguenti regioni marine europee: il Mar Baltico, l'oceano Atlantico nord-orientale, il Mar Nero e Mar Mediterraneo. Per quanto

riguarda quest'ultimo esso è suddiviso nelle seguenti sottoregioni marine: il Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico, il Mare Ionio e il Mediterraneo centrale.

Osserva, in merito alla definizione della regione del Mar Mediterraneo mutuata, in parte, dall'articolo 1, comma 1, della Convenzione di Barcellona, che potrebbe essere opportuno riprendere alla lettera la delimitazione più puntuale recata dalla Convenzione che fa riferimento ai fari di Mehemetcik e di Kumkale e non alle sole località come nello schema di decreto.

Gli articoli 4 e 5 individuano l'autorità competente responsabile dell'applicazione del decreto nel Ministero dell'ambiente con il compito di coordinare i soggetti coinvolti e le attività previste. Per svolgere tale coordinamento il Ministero si avvarrà di uno specifico Comitato consultivo.

L'articolo 6 riguarda le procedure di cooperazione con gli Stati che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina.

L'articolo 7 enuncia le cinque fasi attuative della strategia per l'ambiente marino, ed una eventuale, che dovranno essere aggiornate ogni sei anni per ciascuna regione o sottoregione marina.

L'articolo 8 definisce il contenuto della valutazione iniziale che dovrà comprendere l'analisi dello stato ambientale di una determinata regione marina, dei principali fattori di impatto e pressione, nonché l'analisi sociale ed economica dell'uso dell'ambiente marino e del suo degrado.

Rispetto alla direttiva, l'articolo in esame non prevede che tali analisi devono tener conto anche di elementi relativi alle acque costiere, di transizione e territoriali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2000/60/CE. Tale ultimo punto risulta di estrema importanza in quanto studi dell'Agenzia ambientale europea hanno evidenziato che l'80 per cento dell'inquinamento dell'ambiente marino deriva da fonti « terrestri ».

L'articolo individua, inoltre, nel Ministero dell'ambiente l'ente deputato a coordinare le attività relative alla valutazione iniziale dello stato ambientale del mare (la direttiva fa riferimento allo stato eco-

gico). A tal fine, ogni amministrazione o soggetto pubblico/privato è tenuto a fornire i dati posseduti richiesti dal Ministero utili al completamento della valutazione iniziale.

La relazione illustrativa evidenzia come la direttiva fissa un unico termine, 15 luglio 2012, per la valutazione iniziale, le definizioni del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali, mentre esse dovrebbero avere, invece, una successione temporale differenziata dato che la valutazione iniziale è prodromica alle altre due. Per tale motivo non è stato riportato il termine previsto dalla direttiva per la valutazione iniziale preferendo adottare la formulazione « in tempo utile » per espletare le altre fasi.

Inoltre, la valutazione iniziale risulta importante per la definizione delle successive fasi della strategia per l'ambiente marino in quanto, solo dopo aver valutato lo stato iniziale dell'ambiente marino e le principali pressioni nelle rispettive regioni marittime, si potranno stabilire obiettivi, indicatori e programmi di monitoraggio che dovranno anche essere comunicati dal Ministero alla Commissione entro tre mesi dalla loro elaborazione (articoli 9, 10 e 11).

L'articolo 12 indica le modalità per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di uno o più programmi di misure concrete per conseguire o mantenere un buono stato ambientale tenendo conto anche dell'impatto sociale ed economico e della fattibilità tecnica. Essi verranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di garantire il più alto livello di concertazione. In merito al contenuto dei programmi essi potranno includere misure di salvaguardia, risanamento e ripopolamento marino, prevedere limiti, condizioni e divieti in riferimento all'esercizio di attività con impatto sull'ambiente marino ed agli atti di autorizzazione, concessione, assenso o nulla osta legati a tali attività, nonché alle ordinanze aventi impatto sull'ambiente marino. I programmi dovranno altresì indicare misure volte a rendere economicamente vantaggioso l'adozione di

comportamenti finalizzati al raggiungimento del buono stato ambientale dell'ambiente marino.

L'articolo 13 disciplina la fase eventuale di una situazione di criticità dello stato del mare in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, tale da richiedere un intervento urgente.

Gli articoli 14 e 15 riguardano rispettivamente le situazioni eccezionali (cause naturali o di forza maggiore o azioni/omissioni non imputabili all'Italia) che ostacolano il perseguimento dei traguardi e quelle in cui è necessaria un'azione comunitaria (qualora lo stato delle acque marine è influenzato da fattori che non possono essere gestiti a livello nazionale perché dipendono da accordi internazionali o dall'attuazione di politiche comunitarie).

L'articolo 16 mira ad assicurare la partecipazione effettiva e tempestiva dei soggetti interessati nelle procedure previste e le più idonee forme di informazione del pubblico, mentre l'articolo 17 regola la trasmissione di relazioni intermedie – triennali – alla Commissione europea.

L'articolo 16 non riporta il contenuto del comma 3, par 2 e 3 dell'articolo 19 della direttiva che prevede, tra l'altro, anche l'invio dei programmi dell'Agenzia europea dell'ambiente.

L'articolo 18 prevede il potere regolamentare del Governo in ordine all'eventuale modifica degli allegati e l'emanazione di decreti ministeriali per l'attuazione di successive norme comunitarie riguardanti modalità esecutive e caratteristiche tecniche.

L'articolo 19 reca la copertura finanziaria prevedendo il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie nonché ai fondi autorizzati dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare per l'attuazione degli articoli 8 e 11, recante attività di valutazione iniziale e programmi di monitoraggio.

I sei allegati del decreto corrispondono a quelli contenuti nella direttiva, con alcune lievi diversità: all'allegato III, Tab. 2,

Perdita fisica, il concetto di « sigillatura » previsto dalla direttiva viene sostituito con quello di « isolamento »; all'allegato IV, punto 2, lettera b) e punto 4, è necessario aggiungere la parola « traguardi » rispettivamente: « b) traguardi quantificabili » e « 4. Coerenza della serie di traguardi ».

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 10.10.

Decreto-legge 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.

C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n.105 del 2010, approvato dal Senato, recante misure urgenti in materia di energia.

Alcune misure, quali quelle contenute nell'articolo 1 del decreto-legge investono materie di stretta attinenza alle competenze della VIII Commissione mentre le altre, se pur non direttamente incidenti sulle stesse, rivestono, comunque, un particolare interesse per le tematiche ambientali e richiedono, quindi, un approfondi-

mento. Quanto al disegno di legge di conversione, fa presente che nel corso dell'esame presso il Senato è stata prevista una proroga di ulteriori diciotto mesi, e cioè fino al 15 febbraio 2011, per l'esercizio della delega ai fini del riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 99 del 2009. Quanto al contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 – completamente riformulato nel corso dell'esame al Senato – intende dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, novellando i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante norme in materia di interventi urgenti per le reti di energia e nomina di appositi commissari straordinari. La disciplina che viene introdotta differisce, rispetto alla preesistente, in quanto conferisce alle intese con le regioni e le province autonome interessate l'individuazione di tutti gli interventi urgenti in campo energetico, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione sia dell'energia sia delle fonti energetiche, estendendo in questo modo la possibilità del ricorso alle procedure di urgenza per reti come i metanodotti o gli oleodotti. Inoltre, il nuovo testo estende a tutti i suddetti interventi e non più solo a quelli di produzione di energia il coinvolgimento di soggetti privati nel relativo finanziamento, purché ne siano assicurate l'effettività e l'entità, sia previsto come possibilità e non più come requisito e senza più specificare che gli interventi in questione richiedono « capitale prevalentemente o interamente privato ». Con un emendamento introdotto al Senato, viene anzi chiarito che in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate.

In caso di mancata intesa, interviene, con deliberazione motivata, il Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provin-

cia autonoma interessata. I commissari straordinari del Governo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si prevedono anche le modalità con cui il commissario si relaziona con le altre amministrazioni.

Infine, viene stabilito che le sopravvenute intese con le regioni o province autonome interessate, laddove avvengano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della norma, comporteranno la proroga di diritto della nomina dei commissari. L'intesa della regione sulla proroga delle nomine sostituisce in realtà l'intesa sulla scelta delle stesse opere. L'intesa viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere, nei preesistenti procedimenti giurisdizionali relativi al decreto ed agli atti conseguenti e presupposti.

Nel corso dell'esame presso il Senato è stato aggiunto un nuovo comma all'articolo 1, che, novellando l'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo n.152 del 2006 (cd. Codice ambientale), consente che siano considerati sottoprodotti anche gli sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato e i materiali provenienti da attività agricole anche al di fuori del luogo di produzione. Tale intervento, che era contenuto nell'articolo stralciato dalla legge comunitaria 2009, in materia di rifiuti, consente di colmare un vuoto normativo in linea con le conclusioni della dottrina e della « prassi ».

L'articolo 1-*bis* istituisce presso l'Acquirente Unico S.p.A. un sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali, fatte salve le norme di tutela sulla base delle quali non può essere sospesa la fornitura del servizio elettrico. La disposizione – come altre approvate durante l'esame del provvedimento al Senato – è stata precedentemente presentata come emendamento al decreto-legge n.72 del 2010. La copertura finanziaria della norma è a carico degli

operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas, senza che questi possano trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.

L'articolo 1-ter interviene sulla controversa questione dell'incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, diventata più volte materia di divergenza tra la normativa nazionale e la disciplina comunitaria.

In applicazione della direttiva 77/2001/CE l'Italia ha dovuto rivedere gli incentivi concessi per la produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, cosiddetti incentivi CIP 6, assegnando gli incentivi alle sole fonti rinnovabili, nella forma di certificati verdi, da calcolare peraltro sulla produzione di energia e non più sull'investimento. Pertanto gli impianti alimentati da fonti energetiche assimilate alle rinnovabili, come ad esempio i termovalorizzatori alimentati da rifiuti, se realizzati ed operativi alla data del 1° gennaio 2007 (data dell'entrata in vigore della nuova normativa di cui ai commi 1117 e 1118 dell'articolo 1 della legge 27.12.2006, n. 296) hanno continuato ad operare con gli incentivi CIP6. Gli impianti del periodo transitorio già autorizzati e non ancora in esercizio in tale data e entrati in esercizio entro il 1° gennaio 2008 hanno avuto diritto agli incentivi CIP 6, solo con riferimento alla parte organica dei rifiuti (considerati in via forfetaria al 47 per cento dei rifiuti bruciati) ma tali incentivi dovevano essere definiti con un decreto Ministeriale che non è stato mai emanato. La mancanza del decreto ministeriale ha negato in realtà gli incentivi a tre soli impianti sul territorio nazionale, che sono quelli che risultano entrati in esercizio nel corso dell'anno 2007, mentre successivamente, con altre norme di carattere speciale, sono stati riconosciuti gli incentivi CIP6 ad ulteriori impianti, per motivi di emergenza rifiuti.

La norma in esame riconosce quindi anche a tali impianti del periodo transitorio gli incentivi CIP6, eliminando l'obbligo del decreto ministeriale per il riconoscimento degli incentivi, anche al fine di

superare l'incertezza interpretativa determinata dalle successive modifiche della norma, introdotte dalla legge finanziaria 2008.

L'articolo 1-quater fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 6, della legge n.99 del 2009, precisando a quali impianti spetta la tariffa fissa omnicomprensiva che i produttori utilizzanti impianti di potenza elettrica non superiore ad 1 MW, alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o forestali, possono ottenere a titolo di remunerazione dell'energia immessa nel sistema elettrico. La norma si rende necessaria, poiché la mancata operatività dell'incentivo precedente ha impedito in realtà agli impianti entrati in esercizio nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della legge n.99 del 2009 e il 31 dicembre 2007, di ottenere quanto spettava ai sensi della legge 244 del 2007.

L'articolo 1-quinquies fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate conformemente alle disposizioni regionali che prevedono soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 387 del 2003. Condizione indispensabile è l'entrata in esercizio degli impianti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. L'articolo intende sanare le situazioni relative alle procedure di DIA avviate per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in alcune regioni che avevano fissato soglie più elevate di quelle previste dal decreto legislativo n. 387/2003, situazioni verificatesi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 119/2010, concernente la legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31.

L'articolo 1-sexies demanda al Ministro dello sviluppo economico la determinazione di misure opportune affinché l'istanza per l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, relativa alle opere per gli im-

pianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, venga accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l'autorizzazione e degli eventuali subentranti.

La finalità della disposizione è quella di contrastare speculazioni legate allo sviluppo e all'autorizzazione per progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile comportanti l'avvio di procedimenti di autorizzazione, da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti. La garanzia sulla solidità finanziaria della ditta che propone l'investimento è un presupposto fondamentale contro il mercato degli « sviluppatori » che si è ampliato in misura abnorme negli ultimi tempi.

L'articolo 1-*septies* riconosce al Ministro dello sviluppo economico la facoltà di disporre – entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – un rafforzamento degli strumenti per la sicurezza del sistema elettrico (la cosiddetta interrompibilità) fino ad una potenza di 1000 MW, la cui remunerazione non superi quella di equivalenti servizi per la sicurezza e privilegiando i servizi a minor impatto ambientale. L'eventuale rafforzamento è finalizzato a fronteggiare le criticità di sicurezza del sistema elettrico che derivano dall'aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili.

L'articolo 1-*octies* novella l'articolo 2-*sexies* del decreto-legge n.3 del 2010, relativo al riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, attribuendo maggior certezza circa la data utile del fine lavori e dell'entrata in esercizio dell'impianto, ai fini del riconoscimento degli incentivi. Si prevede che le tariffe incentivanti siano riconosciute ai soggetti che abbiano concluso l'installazione dell'impianto fotovoltaico entro la data del 31 dicembre 2010 ed abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al GSE, entro la suddetta data, la fine dei lavori, purché

l'impianto medesimo entri in esercizio entro il 30 giugno 2011. Allo stato la normativa vigente dispone che l'installazione e la connessione alla rete elettrica debbano avvenire entro il 31 dicembre 2010. L'articolo in esame prevede, poi, che la comunicazione di fine lavori sia accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative.

L'articolo 1-*novies* ricomprende tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili riconosciute di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale che sono necessarie per l'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal Gestore della rete. Attualmente, gli elettrodotti di connessione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, diversamente da quanto già avviene per le centrali a turbogas, non vengono considerati opere connesse all'impianto, in quanto possono essere intesi anche come dorsali per la trasmissione dell'energia elettrica.

L'articolo 1-*decies* incide sulle competenze in ordine agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). A seguito della modifica in esame, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico – ricevuta dal comune l'informazione sull'assenza di una o più delle condizioni stabilite – la facoltà di notificare all'interessato l'ordine di non effettuare gli interventi previsti.

L'articolo 2 proroga dal 30 giugno 2010 al 31 dicembre 2010 il termine per l'attuazione del piano di riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., limitatamente alla cessione alle regioni delle società regionali possedute dalla suddetta agenzia.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina relativa alle incompatibilità del presidente

e dei componenti, diversi dal presidente, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Il comma 1 dell'articolo, modificato dal Senato, detta una disciplina «in sede di prima applicazione» per la nomina del presidente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, prevedendo, quanto agli incarichi elettivi politici, che lo stesso potrà essere e restare titolare di incarichi politici, senza incorrere nella decadenza da presidente, né nell'obbligo di opzione da parlamentare; avrà, inoltre, facoltà di esercitare, in modo diretto o indiretto, attività professionale o di consulenza, la qualifica di amministratore o dipendente di soggetti pubblici o privati, nonché ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura e incarichi di rappresentanza nei partiti politici.

Il comma 2, da un lato, sopprime la norma secondo cui la carica di componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia, dall'altro lato, introduce una precisazione al comma 13 della legge n. 99 del 2009 che regola le condizioni per esercitare le funzioni, introducendo gli incarichi politici elettivi tra le cause di decadenza dal mandato del presidente, dei membri e del direttore generale dell'Agenzia.

Infine, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato ad intervenire in seduta, ricorda che la Commis-

sione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e C. 2219 sui «Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica», risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione Trasporti nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato predisposto dalla IX Commissione interviene su materie tradizionalmente oggetto di attenzione da parte della VIII Commissione e sulle quali si è registrata negli ultimi anni una crescente consapevolezza da parte della pubblica opinione, riconducibili al tema complessivo delle politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici e di raggiungimento degli obiettivi di Kyoto.

Sotto questo profilo ritiene importante segnalare che in questa legislatura, anche su impulso della VIII Commissione, la Camera dei deputati ha svolto una specifica attività che ha portato, ad esempio, all'approvazione di alcuni importanti atti di indirizzo al Governo finalizzati, da una parte, ad un'applicazione flessibile delle direttive europee in materia di clima ed energia e, dall'altra, ad assumere una funzione di impulso a livello comunitario ed internazionale per il perseguimento degli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni di CO₂.

In particolare, fra gli atti più importanti, meritano, a suo avviso, di essere ricordati in questa sede, in primo luogo, il documento finale approvato all'unanimità dalla VIII Commissione nella seduta dell'11 dicembre 2009 (doc. XVIII, n. 7) in occasione dell'esame del cosiddetto Pacchetto clima-energia (si tratta delle proposte di direttive europee volte a dare attuazione al piano d'azione globale in materia di energia approvato dal Consiglio europeo nel 2007) che ha impegnato il Governo, tra l'altro, a valorizzare i meccanismi di flessibilità previsti dal Pacchetto, tenendo conto delle peculiarità di ciascun Paese, prima fra tutte la *mix* delle fonti utilizzato da ciascun Stato membro per la produzione di energia nonché il contributo consolidato di fonti di energia rinnovabile; a garantire un'applicazione

quanto più ampia possibile del concetto di *carbon leakage* (vale a dire dell'esclusione dal pacchetto delle imprese esposte al rischio di spostamento delle emissioni di CO₂ al di fuori dell'Unione europea), soprattutto con riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, ovvero a particolari comparti manifatturieri quali quello della siderurgia, del vetro, della ceramica o della carta; ad affermare il carattere non vincolante degli obiettivi intermedi, per lasciare i Paesi liberi di raggiungerli nella maniera più funzionale alla loro struttura produttiva e alle caratteristiche proprie di ogni Stato membro.

In secondo luogo, crede sia giusto menzionare quantomeno due delle mozioni approvate dall'Assemblea: la mozione n. 1-00122, approvata dall'Assemblea all'unanimità nella seduta del 24 febbraio 2009, con la quale la Camera ha impegnato il Governo a realizzare una serie di iniziative per favorire uno sviluppo ambientale sostenibile, intervenendo nei settori della mobilità, dell'edilizia, dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle politiche sostenibili; la mozione n. 1-00269, che, in tema di riduzione delle emissioni di gas-serra, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti di ricarica dei veicoli elettrici sul territorio nazionale, ha impegnato il Governo a creare un sistema di ricarica dei veicoli – a partire dalle aree urbane – applicabile estensivamente sia nell'ambito del trasporto privato che pubblico.

In terzo luogo, ricorda che le Commissioni VIII e IX della Camera hanno approvato poche settimane fa, nella seduta del 15 giugno 2010, la risoluzione 8-00074, a firma dei deputati Realacci, Garofano, Monai e Guido Dussin, in tema di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico, che ha impegnato il Governo ad adottare, fra l'altro, un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico favorendo l'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale (a gas metano, a GPL, elettrici e ibridi), dall'altro a individuare forme di razionalizzazione dell'uso delle autovetture private, anche attraverso l'uti-

lizzo condiviso dei veicoli (car sharing) e promuovere lo sviluppo della mobilità ciclistica.

Venendo, quindi al contenuto del testo unificato elaborato dalla IX Commissione, rileva in termini generali che esso affronta le indicate problematiche con specifico riferimento alla necessità di puntare sullo sviluppo e sul rafforzamento di una mobilità sostenibile, che preveda l'utilizzo di veicoli leggeri, per passeggeri e commerciali, consentendo l'impiego di idrogeno e di carburanti «ultrapuliti» di nuova generazione di origine biologica.

In particolare, l'articolo 1 del testo unificato individua la finalità dell'iniziativa legislativa nella promozione di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità, mediante attività di studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di veicoli alimentati da idrogeno, prodotto con l'ausilio di fonti di energia rinnovabile, e da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

Il successivo articolo 2 istituisce uno specifico Fondo nazionale, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, e 2012, per il sostegno delle attività di ricerca, ricerca, sviluppo e innovazione in materia di sistemi di mobilità ad alta sostenibilità con impiego di idrogeno e di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

L'articolo 3 specifica, quindi, la tipologia degli interventi sovvenzionati dal Fondo, prevedendo che la promozione di interventi di filiera per lo studio, la progettazione, la sperimentazione e la realizzazione di interventi finanziabili potrà avvenire attraverso il finanziamento di sistemi per la produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno prodotto con l'ausilio di energia solare od altra fonte rinnovabile, nonché di combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, prototipi di veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, sistemi diffusi di car-sharing nei grandi centri urbani che, attraverso l'uso di veicoli alimentati da idrogeno o da combu-

stibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, contribuiscano al miglioramento della qualità dell'ambiente e a una minore concentrazione di polveri sottili nell'aria.

Il Fondo potrà erogare, inoltre, finanziamenti per lo svolgimento di interventi di studio, progettazione, sperimentazione e realizzazione di attività di monitoraggio dell'efficienza e della sicurezza dei veicoli realizzati, con l'impiego di motori alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica; di installazione di distributori di idrogeno sul territorio nazionale in modo da assicurare, entro tre anni, che sia installato almeno un distributore di idrogeno ogni 10.000 abitanti, di realizzazione di posteggi riservati ai detti veicoli alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica, muniti di stazioni di controllo e di ricarica.

L'articolo 4 stabilisce che, destinatari degli interventi di sostegno siano le regioni, gli enti locali – province e comuni –, le università degli studi e gli enti pubblici e privati di ricerca e di promozione come carburanti dell'idrogeno e dei combustibili ultrapuliti di nuova generazione di origine biologica.

Il successivo articolo 5 attribuisce, poi, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente, sentite la Conferenza Stato-regioni e le competenti Commissioni parlamentari, il compito di definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, le linee-guida per la concessione degli indicati finanziamenti, comprese le procedure, le modalità e i tempi per la richiesta e l'assegnazione dei finanziamenti stessi.

L'articolo 6 istituisce, quindi, presso il Ministero delle infrastrutture un apposito Comitato di gestione del Fondo, composto da dieci componenti, di cui: tre nominati dal Ministro delle infrastrutture, tre dal Ministro dell'Ambiente, due dalla Conferenza delle regioni, uno dall'ANCI e uno dall'UPI. Lo stesso articolo 6 dispone, inoltre, che ai componenti del comitato non spettano compensi per l'esercizio delle

loro funzioni e che il funzionamento dello stesso comitato si svolga senza oneri per la finanza pubblica.

Merita quindi di essere segnalata la disposizione contenuta nel successivo articolo 7 del testo unificato in esame, secondo cui i soggetti beneficiari sono tenuti, entro due anni, a rendicontare al Ministero delle infrastrutture in ordine all'impiego dei finanziamenti ricevuti e ai risultati ottenuti, pena il recupero coattivo dei finanziamenti erogati e l'esclusione da nuovi finanziamenti.

Avviandosi alla conclusione, segnala che in tema di opere per il trasporto urbano, l'articolo 8 consente al Ministro delle infrastrutture di decretare la sospensione della loro realizzazione, per non più di un anno, anche quando sia stata già effettuata la consegna dei lavori, nel caso in cui tali opere siano state progettate per mezzi di trasporto di superficie non alimentati da idrogeno o da combustibili ultrapuliti, proprio allo scopo di verificare la possibilità di approvare varianti progettuali finalizzate all'impiego degli indicati mezzi di trasporto.

L'articolo 8-bis del testo promuove, quindi, la stipula di convenzioni fra regioni o enti locali da un lato e società operanti nel trasporto pubblico locale o imprese che producono veicoli alimentati da idrogeno dall'altro lato, per l'utilizzo su base sperimentale, per un massimo di tre anni, di tali veicoli.

L'articolo 9 reca, infine, le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, che reca un modesto onere di spesa pari a 15.000.000 di euro annui per il triennio 2010-2012.

Conclude, quindi, ribadendo il giudizio espresso all'inizio sia sull'interesse diretto della VIII Commissione per le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, sia sul fatto che esse traducono sul piano legislativo alcuni degli indirizzi al Governo formulati dalla VIII Commissione, congiuntamente alla IX Commissione, con l'approvazione, nella seduta del 15 giugno scorso, della risoluzione 8/00074 in tema

di misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico e di attuazione di un piano straordinario per favorire il trasporto pubblico favorendo l'utilizzo di veicoli a minore impatto ambientale.

Per tali ragioni, nell'annunciare un orientamento favorevole al testo unificato in esame, si riserva di predisporre un proposta di parere che tenga conto degli eventuali suggerimenti e proposte che scaturiranno dal dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.25 alle 10.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 53 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 53 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 59 |
| AVVERTENZA | 63 |

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (PdL), *relatore*, fa presente che il decreto legge in esame, già approvato dal Senato, reca norme per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo nel periodo estivo, e per la nomina di un amministratore unico delle società Tirrenia e Siremar, interessate dal procedimento di dimissione da parte di Fintecna. Osserva che il Senato ha introdotto alcune disposizioni in materia di autotrasporto e per il sostegno al settore aeronautico. Segnala che le norme in tema di autotrasporto sono state dapprima inserite nel decreto legge n 78, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, per poi essere stralciate, e inserite con emendamento nel decreto legge in esame.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto del decreto-legge evidenzia che l'articolo 1, lettera *a*), prevede la nomina di un amministratore unico della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. e Siremar S.p.A., destinato a restare in carica fino al 30 settembre 2010, ovvero fino alla data di cessione dell'intero capitale di Tirrenia, se

precedente. Ricorda che il decreto di nomina è stato firmato il 14 luglio scorso. La lettera *b)* esclude la responsabilità civile ed amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere dagli amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ponendola a carico esclusivamente delle società interessate. La lettera *c)* consente l'erogazione di nuovi finanziamenti, o il completamento dell'erogazione di finanziamenti già concessi, in favore della Tirrenia, da parte di banche e intermediari autorizzati. La lettera *d)* concede la garanzia dello Stato, mediante Fintecna-Finanziaria per Settori Industriale e dei Servizi S.p.A., sui crediti di cui alla precedente lettera *c)*, alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi e di sostegno del settore aeronautico.

Il comma 1 modifica l'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria). La lettera *a)* in particolare sostituisce il comma 4 dell'articolo 83-*bis* con 4 nuovi commi. Ricorda che il vigente comma 4 prevede che, per i contratti di trasporto in forma scritta, anche in attuazione di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti.

Il nuovo comma 4 prevede che, ai fini della tutela della sicurezza stradale, e della regolarità del mercato dell'autotrasporto per conto terzi, nel contratto di trasporto in forma scritta l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla legge; i costi minimi vengono individuati nell'ambito degli ac-

cordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti. Il comma 4-*bis* dispone che qualora gli accordi su costi minimi, di cui al comma precedente, non siano conclusi entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione in esame, i costi saranno determinati, entro i successivi trenta giorni, dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 284 del 2005. Ove anche tale determinazione non venga effettuata, si dovranno applicare, ai fini della determinazione del corrispettivo, i criteri di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 83-*bis*, che riguardano le modalità di valutazione dei costi e dei corrispettivi da utilizzare per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta. Il comma 4-*ter* prevede che, se dalla fattura risulti indicato un corrispettivo inferiore rispetto a quello determinato secondo i precedenti commi 4 e 4-*bis*, l'azione del vettore nei confronti del mittente per ottenere il pagamento della differenza si prescrive entro un anno a decorrere dalla conclusione della prestazione di trasporto. Il comma 4-*quater* stabilisce, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la determinazione dei corrispettivi per il vettore, nei contratti in forma scritta, viene rimessa alla autonoma contrattazione delle parti quando la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno.

In relazione a queste norme, ricorda che, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 78 presso il Senato, l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo nella quale si sottolinea come la previsione di accordi volontari volti alla individuazione di costi minimi di esercizio non costituisce uno strumento idoneo per garantire il soddisfacimento di standard qualitativi e di sicurezza del servizio, ma piuttosto per assicurare condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità. Rileva che l'Autorità ha auspicato pertanto

che l'esigenza di garantire il rispetto dei parametri di sicurezza possa essere soddisfatta attraverso misure più coerenti con i principi della concorrenza.

Il comma 4-*quinquies* prescrive al vettore di consegnare al committente, al momento della conclusione del contratto, una attestazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dagli enti previdenziali da cui risulti la corretta posizione dell'azienda in relazione al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

La lettera *b)* del comma 1 sostituisce il comma 12 dell'articolo 83-*bis*, il quale attualmente dispone che il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002. Il nuovo testo del comma 12 eleva il termine di pagamento del corrispettivo ad un massimo di sessanta giorni.

La lettera *c)* sostituisce il comma 13 che interviene in materia di corresponsione degli interessi moratori, precisando che, nel caso in cui il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno dall'emissione della fattura, al debitore si applichino le sanzioni dell'esclusione fino a sei mesi della procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi e l'esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali. La lettera *d)* stabilisce che le norme di cui ai commi 12 e 13, come modificati dal presente decreto, si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto su strada.

Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* novella il decreto legislativo n. 286 del 2005, recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

La lettera *a)* del comma 2 introduce l'articolo 6-*bis*, che disciplina i tempi di

attesa ai fini del carico e dello scarico e le conseguenze del superamento del periodo massimo prefissato, prevedendo che il tempo massimo di attesa per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico, denominato periodo di franchigia, non può essere superiore a due ore.

La lettera *b)* del comma 2 sostituisce i commi 4 e 5 dell'articolo 7. Il nuovo comma 4 disciplina la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni dei limiti di velocità o per mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo quando il contratto di trasporto non è stato stipulato in forma scritta. La norma prevede che a bordo del veicolo debbono trovarsi le istruzioni scritte fornite al vettore relative all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto; qualora le suddette istruzioni non si trovino a bordo o prevedano modalità di trasporto incompatibili con il rispetto delle disposizioni del codice della strada sopra indicate, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni contestate al conducente si applicano al vettore e al committente. Il nuovo comma 5, anch'esso applicabile ai contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, per tutelare esigenze di sicurezza sociale, impone al committente, o a un suo delegato, di riportare sulla scheda di trasporto il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Le lettere *c)* e *d)* del comma 2 novellano l'articolo 7-*bis*, che ha istituito la scheda di trasporto, finalizzata a favorire le verifiche, che deve essere compilata dal committente e conservata a bordo del veicolo.

Il nuovo comma 5 prevede che i documenti di trasporto equipollenti alla scheda di trasporto, individuati dall'articolo 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2009, possono sostituire quest'ultima ai fini dell'obbligo di conservazione a bordo del veicolo. Il nuovo comma 6 prevede che, per le violazioni connesse relative alla scheda di trasporto, ai conducenti di veicoli immatricolati all'estero si applichino le stesse sanzioni previste per i conducenti di veicoli immatricolati in Italia, non solo

in caso di trasporti internazionali, ma anche di trasporti effettuati in Italia (cabotaggio). Per i conducenti di tali veicoli si prevede inoltre il pagamento immediato delle sanzioni pecuniarie in misura ridotta o, in alternativa, il versamento di una cauzione.

La lettera *f)* del comma 2 sostituisce l'articolo 8, che, nell'ipotesi di contratto di trasporto in forma scritta, disciplina la procedura per l'accertamento della responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce trasportata.

La lettera *g)* del comma 2 inserisce l'articolo 11-bis, in materia di imballaggi delle merci. Va segnalato in particolare il comma 1, il quale prevede che, qualora la merce da trasportare sia imballata, ovvero stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

Il comma 4 dell'articolo 1-bis, infine, integra la lettera *b)* dell'articolo 4, comma 5, del decreto legge n. 40 del 2010 (decreto « incentivi »), che concerne una delle finalità tra cui ripartire le risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa. Tali risorse devono essere destinate, tra l'altro, ad interventi a favore del settore dell'alta tecnologia per le finalità e i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della legge n. 808 del 1985, che costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore aeronautico. Il comma in esame specifica che l'assegnazione delle risorse a tale settore può avvenire anche attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Michele Pompeo META (PD) fa presente al rappresentante del Governo che il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame comprende norme assai eterogenee, relative alla privatizzazione della società Tirrenia Spa e al settore

dell'autotrasporto. Ricorda che le norme sul settore dell'autotrasporto erano state inserite all'interno della manovra economico finanziaria attualmente all'esame della Camera e già licenziata dal Senato, ma che erano state considerate estranee al contenuto proprio della manovra e quindi stralciate. Il Consiglio dei ministri ha quindi approvato un decreto-legge. Alla fine tuttavia il Governo ha deciso di presentare un emendamento con cui tali disposizioni sono state inserite nel decreto-legge relativo alla società Tirrenia, oggi in esame. Anche l'ipotesi di permettere al Senato di esaminare tali interventi attraverso un apposito provvedimento è venuta meno per le perplessità manifestate dal Governo. Propone quindi che le disposizioni relative all'autotrasporto vengano soppresse dal disegno di legge in esame, al fine di poterne avviare la discussione in sede referente al Senato e proseguirne la discussione alla Camera, anche in sede legislativa. Rileva che tali disposizioni si applicano ad una categoria assai importante di operatori economici e che il loro inserimento all'interno del disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo alla privatizzazione della Tirrenia rappresenta a suo giudizio una pericolosa scorciatoia voluta dal Governo, che non consentirà al Parlamento di effettuare al riguardo un adeguato dibattito. Sottolinea che sin dall'inizio della legislatura è stata inaugurata con i rappresentanti del Governo e in particolare con sottosegretario Giachino una positiva e proficua prassi di collaborazione, che si scontra però con una inusuale rigidità sui temi dell'autotrasporto. In conclusione evidenzia che il proprio gruppo si troverà costretto ad esprimere una posizione unica sul disegno di legge in esame, malgrado questo contenga disposizioni relative a due argomenti assolutamente eterogenei, sui quali il gruppo vorrebbe esprimere posizioni differenti.

Silvia VELO (PD) condivide quanto detto dal collega Meta riguardo alla eterogeneità dei contenuti del disegno di legge in esame e alla diversa posizione del

gruppo sulle due materie in esso contenute. Osserva che le norme in materia di autotrasporto rappresentano a suo giudizio un buon compromesso tra le esigenze delle associazioni di categoria e le richieste del Governo, e che la conclusione dell'accordo di cui il decreto-legge in esame riproduce i contenuti interviene al termine di cinque anni di liberalizzazione del settore, che hanno messo in evidenza gli aspetti più problematici della nuova disciplina. Fa presente che i rilievi mossi dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato sono generici e non circostanziati e chiede al Governo quali conseguenze potranno avere rispetto all'approvazione delle disposizioni in esame. Ricorda infine che l'accordo, frutto di un compromesso tra la committenza e le associazioni degli autotrasportatori, non è stato sottoscritto da un importante attore della committenza, ossia Confindustria, e chiede al Governo quali effetti potrà avere l'assenza di un soggetto così significativo nell'ambito della stipula dell'accordo. In conclusione chiede al rappresentante del Governo di riferire periodicamente in Commissione sull'attuazione dell'accordo, una volta approvate le norme del disegno di legge in esame.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) si complimenta con il Governo per il raggiungimento di un accordo firmato dalla quasi totalità delle categorie degli autotrasportatori, e per la celerità con cui le disposizioni che riproducono i contenuti di tale accordo sono state poste all'attenzione del Parlamento. Ricorda infatti che il Governo aveva precedentemente inserito tali disposizioni nella manovra finanziaria e, una volta dichiarate incompatibili con il contenuto della manovra, sono state immediatamente inserite nel decreto-legge in esame, al fine di scongiurare l'ipotesi di sciopero avanzata dalle categorie degli autotrasportatori. Ritiene che il decreto-legge costituisca una risposta a questioni di grande rilievo e osserva che la celerità del Governo testimonia della volontà di pervenire ad una loro rapida soluzione. Segnala, in conclusione, di aver presentato

una interrogazione sul tema delle verifiche che devono essere condotte sugli autotrasportatori, che rappresenta, a suo giudizio, uno degli aspetti più rilevanti sui quali occorre intervenire.

Carlo MONAI (IdV) si dissocia dalle affermazioni espresse dal collega Montagnoli e condivide le osservazioni critiche del collega Meta. Osserva che le soluzioni individuate in materia di autotrasporto presentano delle forti criticità e risultano in molti casi di difficile applicazione. Rileva infatti che l'applicazione di sanzioni in caso di ritardato pagamento delle fatture risulta difficile in quanto non è identificato il soggetto deputato ad irrogare le suddette sanzioni. Osserva che il ritardo nel pagamento della fattura è noto solo al creditore, mentre l'applicazione delle sanzioni implica che venga fatto un accertamento da parte di una amministrazione. Osserva inoltre che l'esclusione di un operatore in un appalto di pubblico servizio a seguito della verifica di un ritardo nel pagamento di una fattura porterebbe ad un contenzioso amministrativo molto rilevante. Ritiene che le disposizioni contenute nel decreto-legge possano assicurare il settore, anche se a suo giudizio si tratta di « norme manifesto », che risultano però di difficile applicazione. Ritiene, quindi, che l'accordo sia stato raggiunto frettolosamente e che il dibattito in Parlamento del decreto-legge in esame non consentirà di apportare le necessarie modifiche alle disposizioni che lo recepiscono.

Marco DESIDERATI (LNP) ringrazia il Governo per la celerità con la quale è pervenuto all'emanazione delle disposizioni sul settore dell'autotrasporto. Riguardo alle osservazioni formulate dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, pur ritenendole comprensibili, ritiene che debbano essere contestualizzate all'interno del settore di riferimento e osserva che l'introduzione dei costi minimi consentirà la riduzione del sommerso.

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO dà atto alla Commissione del

clima positivo nel quale Parlamento e Governo si confrontano anche su aspetti assai controversi. In riferimento a quanto chiesto dal deputato Meta, fa presente che in un confronto tenutosi al Senato con il capogruppo del partito democratico, che aveva avanzato la medesima richiesta formulata oggi dal deputato Meta, era stata evidenziata la difficoltà di introdurre, in questa fase, modifiche alle disposizioni in esame. Segnala che la definizione dell'accordo è intervenuta dopo mesi di intenso lavoro e di confronto serrato tra le associazioni di categoria, la committenza e il Governo. Ricorda che il settore dell'autotrasporto in Italia è assai frazionato, contando oltre 120 mila aziende, e opera su infrastrutture tra le più carenti in Europa. Fa presente che si tratta di un settore nel quale le disposizioni sono assai complesse e a titolo di esempio osserva che non è stato possibile per il Governo cancellare le 48 mila aziende prive di mezzi dall'albo degli autotrasportatori, assecondando un'esigenza emersa dal tavolo di confronto, in quanto è affidata alle province la competenza sulla gestione dell'albo. In risposta a quanto affermato dall'onorevole Montagnoli in tema di controlli, sottolinea che si tratta di un impegno prioritario del Governo. Al riguardo fa presente che il Governo ha tenuto incontri presso le prefetture di molte province italiane con le associazioni di categoria al fine di combattere l'abusivismo, e che al termine dei numerosi incontri tenutisi è stato firmato un protocollo di intesa dal ministro dell'interno e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti al riguardo. Ricorda che nel provvedimento in materia di sicurezza stradale sono state introdotte norme di grande rilievo per la categoria degli autotrasportatori, dalle quali conseguiranno importanti risultati anche sotto il profilo dell'efficacia dei controlli. Sottolinea inoltre che gli scorsi due anni sono stati caratterizzati da una crisi economica di rilevante entità, di cui il settore dell'autotrasporto ha risentito in modo particolare. A titolo di esempio ricorda che quando si verificò l'impennata dei prezzi del gasolio e il conseguente rincaro dei prodotti

agroalimentari, non ci fu nessun aumento sul corrispettivo reso agli autotrasportatori per il trasporto di tali prodotti e che anzi il prezzo del trasporto è progressivamente diminuito. Ricorda inoltre che dall'inizio della legislatura non si è verificato neanche un giorno di fermo dell'autotrasporto, e che la firma di questo accordo ha evitato che ci fosse il blocco preannunciato dalle associazioni di categoria e assicura l'assenza di nuovi blocchi fino al dicembre del 2011. Segnala che il blocco del settore dell'autotrasporto provoca danni economici assai ingenti alle all'economia italiana, quantificabili in circa 1,5 miliardi di euro al giorno, e ricorda che quando si verificò il blocco dell'autotrasporto nel dicembre del 2007, il Governo fu costretto a firmare un accordo molto penalizzante, composto da 12 punti, tra i quali fu inserita anche la tariffa *antidumping*, sulla quale l'autorità per la garanzia della concorrenza nel mercato avrebbe dovuto esprimere note critiche ben più forti di quelle espresse sulle disposizioni contenute nella decreto legge in esame. Evidenzia infine che, per la prima volta rispetto agli ultimi vent'anni di contrattazione, il tavolo di confronto ha previsto la presenza anche della committenza, oltre che delle associazioni degli autotrasportatori e del Governo, e ritiene che questa costituisca una novità determinante. Osserva che la situazione delle associazioni dell'autotrasporto, che sono intrinsecamente deboli nel mercato rispetto alla committenza, ma forti nei confronti del Governo, ha portato alla stipula, negli ultimi 20 anni, di protocolli di intesa con il Governo che hanno dato risultati assai poco soddisfacenti e che hanno mantenuto in essere una situazione del settore assai frazionata e debole rispetto alla concorrenza, non di rado irregolare, che viene dall'est dell'Europa. Quanto al fatto che Confindustria non abbia sottoscritto l'accordo, fa presente che la mancata apposizione della firma non attiene ad una mancanza di condivisione dell'intero accordo, ma soltanto della norma relativa ai costi minimi. In seguito alla manifestazione di dissenso di Confindustria, il Governo ha fatto trascorrere un

significativo periodo di tempo per verificare se emergessero soluzioni alternative, che non sono state prospettate. Ritiene quindi che le disposizioni inserite nel decreto-legge in esame costituiscano la migliore situazione possibile, dato il contesto in cui il Governo si trova ad operare rispetto all'autotrasporto, e ritiene che attraverso tali norme il settore potrà arginare il peggioramento economico che si è registrato negli ultimi anni. Osserva che all'interno nel decreto-legge sono contenute disposizioni che migliorerebbero anche la struttura logistica del trasporto nel Paese. A tale proposito ricorda che attualmente si registrano lunghi tempi di attesa da parte degli autotrasportatori nei luoghi in cui questi devono caricare o scaricare la merce, e che la riduzione dei tempi di attesa a due ore costringerà il sistema a migliorare la propria efficienza. Segnala infine che questo accordo va di pari passo con la definizione del piano della logistica e al riguardo invita i deputati della Commissione a partecipare all'incontro che si terrà nella giornata di domani tra la consulta della logistica, gli amministratori dei porti e degli interporti e i sindaci delle città interessate. Dichiarò che è intenzione del Governo pervenire entro la fine dell'anno alla definizione del piano nazionale della logistica e che se la tempistica venisse rispettata una parte delle risorse dell'autotrasporto prevista per il 2011 potrebbe essere utilizzata già nel 2010 al fine di incentivare le aggregazioni tra imprese e l'intermodalità. Osserva che nei prossimi mesi si stipuleranno gli accordi fra la committenza e le associazioni del settore in cui saranno stabiliti i costi minimi e che contestualmente un gruppo lavorerà alla redazione di un testo unico in materia di autotrasporto, che raccoglierà tutte le disposizioni del settore e nel quale potranno essere apportati i correttivi che si renderanno necessari a seguito del monitoraggio sull'attuazione dell'accordo.

Antonio MEREU (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente quali saranno i tempi di votazione del provvedimento in esame.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza tenutosi nella giornata odierna è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame a domani alle ore 11. Sarà quindi previsto, nella giornata di domani, una seduta per l'esame e la votazione degli emendamenti, in orario compatibile con i lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 10.45.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Daniele TOTO (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione giustizia il parere sul disegno di legge in materia di intercettazioni, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Fa presente che il testo è stato ulteriormente emendato dalla II Commissione.

Passando ad una breve illustrazione del contenuto dell'articolato, evidenzia che l'articolo unico del disegno di legge, al comma 1, prescrive l'obbligo di astensione del giudice nei casi in cui egli abbia pubblicamente rilasciato dichiarazioni

concernenti il procedimento affidatogli. Il comma 2 disciplina i casi di sostituzione del pubblico ministero perchè abbia rilasciato pubblicamente dichiarazioni relative al procedimento, o qualora nei suoi confronti risulti esercitata l'azione penale per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale di cui è titolare

I commi da 4 a 8 modificano la normativa in materia di divieto di pubblicazione di atti di indagine. Rileva che la Commissione giustizia ha soppresso la norma che vietava la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Il regime di segretezza della documentazione e degli atti relativi alle operazioni di intercettazione e di acquisizione dei tabulati telefonici è nel testo della Commissione disciplinato dal comma 10; in base a tale disposizione, l'obbligo del segreto opera fino alla conclusione della « udienza stralcio » di cui all'articolo 268, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Il comma 9 estende la disciplina prevista per gli atti relativi ad intercettazioni illegali e per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni anche ai documenti, supporti ed atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente.

Il comma 10 interviene sui presupposti di ammissibilità delle intercettazioni. All'elenco dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni il Senato ha aggiunto il reato di « atti persecutori » (*stalking*). Si prevede inoltre la possibilità di disporre intercettazioni su utenze anche in uso a soggetti diversi dagli indagati, quando sussistono concreti elementi per ritenere che tali utenze siano utilizzate per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che in tale luogo si stia svolgendo l'attività criminosa ed esclusivamente con riferimento ai reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche; qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli di privata dimora, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa. Il comma 11, disciplina i presupposti del provvedimento che autorizza le intercettazioni, prevedendo che tali operazioni si possano effettuare solo in presenza di gravi indizi di reato. In relazione ai reati di grave allarme sociale viene prevista una disciplina speciale, che permette l'utilizzo delle intercettazioni in presenza di sufficienti indizi di reato.

Osserva che una disciplina specifica viene applicata per l'acquisizione dei tabulati telefonici, prevedendo che l'autorizzazione sia data dal GIP (in luogo del Tribunale collegiale), quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini.

Il termine massimo di durata delle operazioni di intercettazioni viene fissato in trenta giorni, prorogabile dal tribunale per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, e ulteriormente prorogabile per periodi successivi di quindici giorni, quando dalle indagini emerge che tali operazioni possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede.

Il comma 12 reca la nuova disciplina dell'esecuzione delle operazioni di intercettazione, con riferimento agli aspetti procedurali. Il comma 12-bis disciplina l'utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari.

Il comma 13, dispone in materia di conservazione della documentazione. Il comma 14 definisce le ipotesi di utilizza-

zione delle intercettazioni in altri procedimenti. I commi 15 e 16 riguardano il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate specifiche disposizioni. Il comma 17 concerne il contenuto delle ordinanze che dispongono misure cautelari. Ai sensi del comma 18, è attribuita ai difensori la facoltà di prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione richiamata per l'applicazione delle misure cautelari. Il comma 19 esclude l'applicazione dei limiti di durata per le intercettazioni nei casi di ricerca di latitanti. Il comma 21 prevede la possibilità del pm di chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti. Il comma 22 dispone in materia di segretezza degli atti, prevedendo che siano sempre coperti da segreto, i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269 del codice di procedura penale che non siano stati acquisiti al procedimento. Il comma 23 novella l'articolo 380, del codice di procedura penale, integrando la lista dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Il comma 24 dispone in materia di verbale e nastri registrati delle intercettazioni.

Il comma 25 reca norme in materia di informazioni sull'azione penale. Il comma 26 riguarda le riprese audiovisive dei dibattimenti.

Il comma 27 reca le sanzioni per la pubblicazione di intercettazioni di cui è stata ordinata la distruzione o riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l'espunzione, e inserisce nel codice penale il nuovo reato di « Riprese e registrazioni fraudolente » (articolo 616-bis), punito con la reclusione fino a tre anni. Il comma 28 estende l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad illeciti penali connessi a violazioni di disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

Il comma 29 novella l'articolo 8 della legge sulla stampa (legge n. 47 del 1948) in tema di diritto di rettifica. La pubblicazione della rettifica – entro 48 ore dalla richiesta – sui siti informatici comprende anche i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica.

Il comma 30, riguarda le spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali. I commi 31 e 32, novellano gli articoli 4 e 6 della legge 140 del 2003, recante *Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*. Il comma 31 introduce nell'articolo 4 il comma 4-ter, che prevede l'inserimento e la conservazione dei verbali e dei supporti di tali intercettazioni in apposita sezione dell'archivio riservato tenuto presso l'ufficio del PM. Il comma 32 inserisce nell'articolo 6 il comma 6-bis applicabile ai verbali e ai supporti delle registrazioni di intercettazioni di conversazioni disposte nel corso di procedimenti penali riguardanti terzi, ma alle quali abbiano preso parte parlamentari, nonché ai tabulati acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti: tali documenti e supporti devono immediatamente essere trasmessi al procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in apposita sezione dell'archivio riservato. Segnala che è stata soppressa dalla Commissione giustizia la modifica all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, con la quale si estendeva la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza (prevista per l'esecuzione delle intercettazioni o l'acquisizione di tabulati di comunicazioni nei confronti di un parlamentare) anche al caso in cui tali operazioni dovessero essere eseguite nei confronti di soggetti diversi dai parlamentari se, da qualsiasi atto d'indagine, fosse emerso che tali operazioni sono finalizzate ad accedere, anche indirettamente, alla sfera di comunicazione del parlamentare.

I commi 30, 33, 34 e 35 riguardano le spese per intercettazioni. Il comma 34, in particolare, demanda ad un decreto interministeriale la determinazione delle tariffe per la fornitura dei servizi d'intercetta-

zione da parte delle società telefoniche. Il comma 36 dispone un'abrogazione a fini di coordinamento (articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991). Il comma 37 novella gli articoli 139 e 170 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in tema di codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche. Il comma 38 riguarda gli illeciti disciplinari dei magistrati.

I commi 39-42 recano, infine, la disciplina transitoria. Si prevede l'inapplicabilità delle nuove disposizioni alle operazioni di intercettazione per le quali è già stato emesso il provvedimento di autorizzazione o di proroga, con l'eccezione della disciplina della durata massima delle operazioni.

Il comma 40 dispone l'applicabilità anche ai procedimenti pendenti in materia di: divieto di pubblicazione di atti di indagini; divieto di trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e persone estranee alle indagini; atti coperti dal segreto e obblighi di segreto per le intercettazioni; informazioni sull'azione penale nel caso in cui essa sia esercitata nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico o nei confronti di un ecclesiastico; riprese audiovisive dei dibattimenti.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge recante: « Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali » (C. 1415-B Governo e abb., approvato dalla Camera e modificato dal Senato),

premesso che:

il testo approvato dal Senato reca modifiche al comma 29 dell'articolo 1, in base alle quali si precisa che i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica sono compresi nell'ambito dei siti informatici ai quali è esteso l'obbligo di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei

soggetti coinvolti, mediante la pubblicazione, entro quarantotto ore dalla richiesta, delle dichiarazioni o rettifiche con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono;

la formulazione del testo, come modificato dal Senato, non esclude il rischio, già evidenziato nel parere espresso dalla Commissione sul disegno di legge in prima lettura presso la Camera dei deputati, che l'obbligo di rettifica ricada, per la generalità dei siti informatici, piuttosto che sugli autori dei contenuti diffamatori, sui gestori di piattaforme che ospitano contenuti realizzati da terzi, i quali, in considerazione del volume dei contenuti ospitati dalla piattaforma, non sarebbero in grado di far fronte a tale obbligo;

occorre invece ribadire l'esigenza che l'obbligo di rettifica, di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come modificato dal comma 29 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, sia riferito esclusivamente ai giornali e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 47 del 1948;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

alla lettera *a*) del comma 29 dell'articolo 1, capoverso, sostituire le parole: « , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica » con le seguenti: « che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 »;

conseguentemente,

alla lettera *d*) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: « , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica », ovunque ricorrono, con le seguenti: « che recano giornali

quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 »;

alla lettera *e*) del medesimo comma, capoverso, sostituire le parole: « , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica » con le seguenti: « riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 5 ».

Il sottosegretario di Stato Bartolomeo GIACHINO esprime l'assenso del Governo sulla proposta di parere favorevole con condizione del relatore.

Silvia VELO (PD), nel sottolineare il giudizio fortemente negativo del proprio gruppo sul provvedimento in esame, chiede chiarimenti sugli effetti della condizione contenuta nella proposta di parere del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rileva che il parere è rivolto alla Commissione competente in sede referente, che potrà recepire o meno la condizione in esso contenuta. È rimessa alla valutazione dei singoli deputati, l'opportunità di presentare emendamenti che riproducano tale condizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire , rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00329 Montagnoli: Ridefinizione del tracciato della linea ferroviaria AV/AC Brescia.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 64

SEDE REFERENTE:

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) . 67

AVVERTENZA 69

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.30.

Decreto-legge 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, illustra il contenuto del decreto legge adottato in relazione alla straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e la continuità territoriale con

le isole, con particolare riguardo al periodo di picco del traffico estivo.

L'articolo 1, che costituisce il contenuto originario del decreto-legge, prevede il commissariamento delle società Tirrenia di Navigazione Spa e Siremar Spa a decorrere dal 13 luglio 2010, in vista della dismissione. Si ricorda che il DPCM 13 marzo 2009 ha definito criteri di privatizzazione e modalità di dismissione della partecipazione detenuta dallo Stato, tramite Fintecna Spa, nel capitale della Tirrenia Spa, autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad alienare il 100 per cento della propria partecipazione indiretta nella società insieme alle partecipazioni totalitarie detenute da questa nelle società marittime regionali e non trasferite gratuitamente alle regioni ai sensi dell'articolo 57 del decreto-legge n. 112 del 2008.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dal Senato, reca disposizioni in materia di autotrasporto di cose per conto terzi e di sostegno del settore aeronautico. Il comma 1 modifica l'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008. La lettera a) del comma

1 sostituisce il comma 4 dell'articolo 83-*bis* con i commi di seguito illustrati. Il nuovo comma 4 prevede che, ai fini della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto per conto terzi, nel contratto di trasporto in forma scritta l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza previsti dalla legge; i costi minimi vengono individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e organizzazioni associative dei committenti. Gli accordi possono anche prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, per i quali è possibile derogare alle disposizioni di cui al comma in esame, nonché alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 2005, e alle disposizioni in materia di azione diretta. Il comma 4-*bis* dispone che, se gli accordi sui costi minimi non siano conclusi entro nove mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione, i costi saranno determinati, entro i successivi trenta giorni, dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Ove anche tale determinazione non sia effettuata, si dovranno applicare, ai fini della determinazione del corrispettivo, i criteri di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 83-*bis*, che riguardano le modalità di valutazione dei costi e dei corrispettivi da utilizzare per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta. Il comma 4-*ter* prevede che, se dalla fattura risulti indicato un corrispettivo inferiore rispetto a quello determinato secondo i precedenti comma 4 e 4-*bis*, l'azione del vettore nei confronti del mittente per ottenere il pagamento della differenza si prescrive entro un anno a decorrere dalla conclusione della prestazione di trasporto, fatti salvi accordi diversi, conclusi ai sensi del comma 4. Si applica pertanto il termine di prescrizione previsto, in via generale, dall'articolo 2951 del codice civile per i contratti di trasporto. Il comma 4-*quater*

stabilisce, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la determinazione dei corrispettivi per il vettore, nei contratti in forma scritta, viene rimessa alla autonoma contrattazione delle parti quando la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno. Il comma 4-*quinquies* prescrive al vettore di consegnare al committente, al momento della conclusione del contratto, una attestazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dagli enti previdenziali da cui risulti la corretta posizione dell'azienda in relazione al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. La lettera *b*) del comma 1 sostituisce il comma 12 dell'articolo 83-*bis*. Il nuovo testo del comma 12, oltre a confermare l'applicazione del suddetto decreto, eleva il termine di pagamento del corrispettivo ad un massimo di sessanta giorni, che decorrono dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, precisando che tale emissione deve avvenire entro la fine del mese in cui si è svolta la prestazione di trasporto. Viene esclusa la possibilità di diversa pattuizione fra le parti, salvo che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi fra associazioni di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto, e organizzazioni associative dei committenti. La lettera *c*) sostituisce il comma 13, secondo il quale, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori. Il nuovo testo del comma 13 riproduce il contenuto di quello attuale, precisando inoltre che, ove il pagamento avvenga oltre il novantesimo giorno dalla emissione della fattura, al debitore si applichino in aggiunta agli interessi moratori anche le sanzioni previste dal comma 14: esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, ed esclusione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo. La lettera *d*) inserisce infine il comma 13-*bis*, il quale stabilisce che le norme di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli

operatori, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto su strada.

Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* novella il decreto-legislativo n. 286 del 2005, recante Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. La lettera *a)* del comma 2 introduce l'articolo 6-*bis*, che disciplina i tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico e le conseguenze del superamento del periodo massimo prefissato. È consentita la stipula di pattuizioni che prevedano la disapplicazione dell'articolo in esame. La norma in esame si riferisce, in particolare, al settore della grande distribuzione e alla movimentazione delle merci nelle aree urbane. Analoghe pattuizioni possono essere basate su specifici accordi di programma con le amministrazioni e gli enti competenti, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativi alle attività di movimentazione delle merci nei porti, negli interporti e nei terminali ferroviari. Il comma 4 stabilisce che anche per i contratti di trasporto non stipulati in forma scritta il periodo di franchigia non può essere complessivamente superiore alle due ore di attesa, sia per il carico che per lo scarico. A questi contratti si applicano anche tutte le altre disposizioni dettate dalla norma. La lettera *b)* del comma 2 sostituisce i commi 4 e 5 dell'articolo 7 che disciplina la responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce per le violazioni connesse con l'attività di trasporto. In particolare, il nuovo comma 4 disciplina la responsabilità per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni dei limiti di velocità o per mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta. Il nuovo comma 5, anch'esso applicabile ai contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, per tutelare esigenze di sicurezza sociale, impone al committente, o a un suo delegato, di riportare sulla scheda di trasporto il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori. In mancanza di questa indicazione, al

committente si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.800 euro. La lettera *d)* del comma 2 sostituisce i commi 5 e 6 dell'articolo 7-*bis* che disciplina l'istituzione della scheda di trasporto. Il nuovo comma 5 prevede che i documenti di trasporto equipollenti alla scheda di trasporto, possono sostituire quest'ultima ai fini dell'obbligo di conservazione a bordo del veicolo. Il nuovo comma 6 prevede che, per le violazioni connesse relative alla scheda di trasporto, ai conducenti di veicoli immatricolati all'estero si applichino le stesse sanzioni previste per i conducenti di veicoli immatricolati in Italia, non solo in caso di trasporti internazionali, ma anche di trasporti effettuati in Italia (cabotaggio). Per i conducenti di questi veicoli si prevede inoltre il pagamento immediato delle sanzioni pecuniarie in misura ridotta o, in alternativa, il versamento di una cauzione. La lettera *e)* del comma 2 introduce il nuovo articolo 7-*ter* che, nell'ipotesi di subcontratto, concede azione diretta per il pagamento del corrispettivo al vettore finale, che ha effettuato il trasporto, nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto stesso. Questi ultimi sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita. È fatta salva l'azione di rivalsa di ciascun vettore nei confronti della propria controparte contrattuale. Sono escluse diverse pattuizioni, a meno che non siano basate su accordi volontari di settore. Il successivo comma 3 dell'articolo 1-*bis* stabilisce che questa disposizione si applichi decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La lettera *f)* del comma 2 sostituisce l'articolo 8 che, nell'ipotesi di contratto di trasporto in forma scritta, disciplina la procedura per l'accertamento della responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce trasportata, per le violazioni al Codice della strada, commesse dal conducente, per effettuare il trasporto in conformità alle istruzioni ricevute da detti soggetti. Rispetto al vigente articolo 8, il nuovo articolo prevede che la

responsabilità dei soggetti diversi dal conducente possa essere accertata, contestualmente all'accertamento della violazione, oltre che sulla base del contratto di trasporto, sulla base di ogni altra documentazione di accompagnamento, compresa la scheda di trasporto e i documenti considerati ad essa equivalenti o equipollenti. La lettera *f*) del comma 2 inserisce l'articolo 11-*bis*, in materia di imballaggi delle merci. Il comma 1 prevede che, qualora la merce da trasportare sia imballata, ovvero stivata su apposite unità per la sua movimentazione, il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non ha alcun obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate. Il comma 2 prevede che qualora il committente e il destinatario della merce si siano accordati per la riconsegna degli imballaggi o delle unità di movimentazione, il vettore non è responsabile per il rifiuto di restituzione da parte del destinatario di unità di movimentazione di numero o di qualità inferiore rispetto a quelle con cui è stato effettuato il trasporto, ed ha comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita. Il comma 3 subordina l'esercizio dell'attività di commercio delle unità di movimentazione usate ad apposita licenza rilasciata dalla Questura. Il comma 4, per tutelare igiene e salute pubblica, subordina le operazioni di trasporto su strada di merci destinate all'alimentazione umana o animale, al rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale. Il comma 4 dell'articolo 1-*bis* integra la lettera *b*) dell'articolo 4, comma 5, del cosiddetto decreto «incentivi», che concerne una delle finalità tra cui ripartire le risorse disponibili iscritte in conto residui del Fondo per la finanza d'impresa. La disposizione richiama le dirette competenze della Commissione attività produttive. In particolare, ai sensi della citata lettera *b*), tali risorse devono essere destinate, tra l'altro, ad interventi a favore del settore dell'alta tecnologia per le finalità e i soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della legge n. 808 del 1985, che costituisce il principale provvedimento a

sostegno del settore aeronautico. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia, criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse.

Con il provvedimento in esame, si specifica che l'assegnazione delle risorse al settore aeronautico può avvenire anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo di garanzia da affidare, mediante apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.45.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.

C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo FADDA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara che, qualora fosse posta la questione di fiducia sulla manovra economica all'esame dell'Assemblea, il proprio gruppo non sarà disponibile a proseguire nell'esame del provvedimento in titolo, anche se il Presidente della Camera dovesse concedere una deroga alla disciplina vigente sui lavori parlamentari in pendenza di fiducia.

Laura FRONER (PD), in considerazione dell'elevato numero di proposte emenda-

tive che il proprio gruppo intende presentare sul provvedimento in esame, chiede che il termine per la loro presentazione, già fissato alle ore 18 della giornata odierna, possa essere prorogato a domani.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in considerazione dei tempi ristretti in cui dovrà essere concluso l'esame preliminare, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Federico TESTA (PD), intervenendo nel merito del decreto-legge, con riferimento all'articolo 1, rileva che da una verifica compiuta sulle poste di bilancio non sembrerebbero sussistere gli stanziamenti per le opere per la cui realizzazione dovrebbero essere nominati i commissari straordinari di Governo. Chiede, quindi, al Governo che senso abbia nominare i commissari straordinari (per i cui compensi indubbiamente sussistono le risorse), se non vi sono soldi per realizzare gli interventi previsti nel provvedimento d'urgenza.

Con riferimento all'articolo 1-*bis*, che istituisce presso l'Acquirente unico Spa, un sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, osserva che si tratta di disposizioni condivisibili, che favoriscono la funzionalità delle attività delle imprese del settore; altrettanto condivisibili ritiene siano gli ulteriori articoli aggiuntivi introdotti dal Senato.

Preannuncia la presentazione di un emendamento volto a modificare quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010 all'esame dell'Assemblea, in materia di concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, disposizione già segnalata da parte dell'Antitrust come lesiva della concorrenza.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, intervenendo sull'ordine dei lavori, assicura che il Governo sarà presente alle sedute in sede referente. Comunica, tuttavia, che domani mattina sarà impegnato a Torino

in una riunione con la Fiat sulle note vicende dello stabilimento Mirafiori.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, sottolinea che, se nella giornata odierna sarà posta la questione di fiducia sulla manovra economica all'esame dell'Assemblea, i lavori della Commissione saranno aggiornati al pomeriggio o alla serata di domani.

Paolo FADDA (PD) preannuncia la presentazione di un emendamento volto a negoziare con l'Unione europea i termini relativi alla realizzazione di un impianto a carbone nella zona del Sulcis in Sardegna. Tale tema + stato già messo in rilievo nel corso dell'esame in Senato: ritiene quindi che sia opportuno ed urgente disporre una proroga di un anno per consentire al Governo di trattare la materia in sede UE.

Un ulteriore intervento di cui preannuncia la presentazione riguarderà il cosiddetto « *bonus-gas* » per la Sardegna; ricorda che la Sardegna è l'unica regione italiana non metanizzata e che ciò si traduce, purtroppo, in costi energetici tra i più elevati sul territorio nazionale. Riterrrebbe quindi opportuno prevedere misure che risolvano il problema indicato.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che i tempi dell'esame del provvedimento d'urgenza sono molto limitati, pur assicurando che le proposte emendative saranno valutate dal relatore e dalla maggioranza con la necessaria attenzione.

Mauro LIBÈ (UdC) chiede al relatore se il suo intervento intenda in qualche modo significare che non c'è margine per la modifica del testo in esame.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, ribadisce che la valutazione delle proposte emendative che saranno presentate dai gruppi di opposizione sarà effettuata con attenzione e con scrupolo; è peraltro altrettanto legittimo che la maggioranza valuti il giudizio da dare su di esse e, trattandosi di un provvedimento di notevole importanza, la possibilità o meno di procedere ad ulteriori modificazioni.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

REFERENTE

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.
C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
Atto n. 228.

SEDE CONSULTIVA

DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.
C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 70

SEDE CONSULTIVA:

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 72

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 C. 3286 Siragusa (Parere alla I Commissione) (*Esame e rinvio*) 74

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 10.05.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 22 luglio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è convenuto di acquisire, nella giornata di oggi, l'orientamento del Governo in ordine a taluni

aspetti problematici recati dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO osserva anzitutto che lo schema di decreto legislativo in titolo tiene conto dei principi e criteri direttivi contemplati nella delega legislativa, anche se non riesce a realizzare completamente gli interventi auspicati dalla categoria interessata; in particolare, fa presente che l'obiettivo di annullare in modo definitivo l'attuale disallineamento tra Polizia penitenziaria e Polizia di Stato, che rappresenta comunque un punto di arrivo al quale il Governo intende pervenire, non è immediatamente raggiungibile, non soltanto perché la delega recata dalla legge n. 85 del 2009 riguarda esclusivamente l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e non tutti gli altri ruoli, ma anche perché – pur circoscrivendo l'intervento alle specifiche categorie interessate – si verrebbe a creare un significativo problema di costi, valutati in circa 400.000 euro per il primo anno di

applicazione e in circa 2 milioni di euro a regime.

Ritiene, pertanto, opportuno che – per far fronte alle questioni più complessive – il legislatore prosegua nell'esame delle proposte di legge relative al riordino del Corpo, attualmente in fase istruttoria presso la stessa XI Commissione, manifestando l'intenzione di partecipare ad una seduta – da fissare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la prevista pausa estiva – dedicata alla disamina dei problemi che riguardano l'ordinamento giuridico dei dipendenti del Corpo medesimo, nella quale potranno essere affrontati in modo organico tutti i temi di interesse.

Con riferimento, poi, alla questione della disciplina dello stato giuridico e professionale dei ruoli contemplati dal provvedimento in esame, osserva che l'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto ha scelto la strada di un rinvio al regolamento, anche al fine di poter disporre di un termine temporale più adeguato – rispetto a quello per l'esercizio della delega, ormai vicino alla scadenza – per definire i profili professionali degli appartenenti ai predetti ruoli. In tal senso, si dichiara disponibile ad accogliere una apposita indicazione da parte della Commissione che, piuttosto che fissare un termine perentorio per l'emanazione del citato regolamento, contempli l'espressione di un ulteriore parere parlamentare su tale atto.

Amalia SCHIRRU (PD), alla luce delle dichiarazioni appena rese dal rappresentante del Governo, si domanda se non sia opportuno rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in titolo al mese di settembre, al fine di svolgere congiuntamente le riflessioni complessive sul riordino del Corpo e quelle, più di dettaglio, relative all'istituzione dei ruoli tecnici.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che il termine per l'espressione del parere parlamentare sul provvedimento in titolo viene in scadenza il prossimo 13 agosto, per cui esso deve essere reso prima della sospensione dei lavori per la prevista pausa estiva, fermo restando che alla ri-

presa dei lavori parlamentari sarà affrontato, nel suo complesso, il problema del riordino del Corpo. Osserva, peraltro, che la Commissione potrà valutare, anche alla luce della disponibilità manifestata oggi dal Governo, l'inserimento nel proprio parere di un rilievo relativo all'opportunità di un ulteriore parere parlamentare in ordine al regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, che consentirà di mantenere alta l'attenzione della Commissione sulla disciplina dei profili professionali dei ruoli tecnici.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO conferma la disponibilità del Governo ad accogliere un'eventuale richiesta della Commissione nel senso di prevedere l'espressione del parere parlamentare sul regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, nel prendere atto che aspetti di natura economica non hanno consentito al Governo di porre in essere un intervento più incisivo ed in linea con le aspettative della categoria interessata, ritiene comunque che un riordino complessivo del Corpo possa essere realizzato attraverso la prosecuzione dell'esame delle numerose proposte di legge sull'argomento, assegnate alla XI Commissione ed attualmente in fase istruttoria nell'ambito di un Comitato ristretto appositamente istituito: il dibattito per il quale il rappresentante del Governo ha dato la propria disponibilità potrà, quindi, essere svolto a settembre anche all'interno del descritto quadro istruttorio.

Quanto, poi, al problema del rinvio al regolamento per la definizione dei profili professionali degli appartenenti ai ruoli tecnici, preannuncia l'intenzione di inserire nella sua proposta di parere una specifica condizione che disponga la previsione di un ulteriore parere parlamentare anche su tale atto.

Silvano MOFFA, *presidente*, sulla base delle riflessioni sinora svolte, propone di rinviare alla mattina di giovedì 29 luglio la

deliberazione di competenza della Commissione sul provvedimento in titolo, convocando conseguentemente la seduta già fissata per domani, anche in modo da consentire al relatore di predisporre una proposta di parere sul testo.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato con modificazioni dall'altro ramo del Parlamento, reca la conversione in legge del decreto-legge n. 103 del 2010, che detta, per un verso, disposizioni relative alla regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo e, per altro verso, talune norme — introdotte dal Senato in sede di conversione — che intervengono sulla disciplina dell'autotrasporto.

Sotto il primo profilo, rileva che il decreto-legge n. 103 è stato emanato dal Governo per garantire, nelle more del completamento della procedura di dismissione dell'intero capitale sociale della Società Tirrenia di navigazione Spa, l'interesse pubblico connesso alla necessità di

assicurare la continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo; pertanto, si è resa necessaria e urgente l'adozione di un intervento normativo teso a stabilizzare — in un periodo di tempo strettamente limitato — la situazione finanziaria della Tirrenia, consentendo a Fintecna di concludere nei tempi previsti il processo di privatizzazione in corso. In particolare, fa notare che il decreto-legge prevede la nomina, in deroga agli statuti di Tirrenia di navigazione Spa e di Siremar Spa e alle norme in materia del codice civile, di un amministratore unico delle suddette società, che possa gestire in maniera incisiva e immediata tale fase complessa. La norma, inoltre, prevede che la responsabilità amministrativo-contabile per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere nel suddetto limitato periodo dagli organi di amministrazione e controllo di Tirrenia e Siremar sia posta a carico esclusivamente delle società interessate.

Passando, quindi, ai profili di più diretta competenza della XI Commissione, segnala l'articolo 1-*bis*, che reca diverse norme, introdotte nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, che intervengono sulla complessa materia dell'autotrasporto di merci. In questo ambito, fa presente che l'articolo 1-*bis*, al comma 1, lettera *a*), modificando la normativa in tema di autotrasporto di merci, recentemente introdotta dall'articolo 83-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, dispone sull'importo del contratto di trasporto (stipulato in forma scritta) al fine di consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, stabilendo, in ordine alla determinazione dei corrispettivi per il vettore, una deroga rimessa all'autonoma contrattazione delle parti nel caso in cui la prestazione venga effettuata entro un limite di cento chilometri al giorno. La medesima lettera *a*) di tale comma 1 prescrive al vettore di consegnare al committente, al momento della conclusione del contratto, una attestazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata dagli enti previdenziali da cui risulti la corretta

posizione dell'azienda in relazione al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Osserva poi che la lettera *b)* del medesimo comma 1 dell'articolo 1-*bis* sostituisce il comma 12 del precitato articolo 83-*bis*, disponendo in materia di termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto. Fa notare, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 1-*bis* in esame, alla lettera *a)*, novellando il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, introduce l'articolo 6-*bis*, che disciplina i tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico e le conseguenze del superamento del periodo massimo prefissato. Rileva poi che il comma 3 consente la stipula di pattuizioni che prevedano la disapplicazione dell'articolo in esame. Tali pattuizioni devono essere basate sugli accordi volontari fra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto, rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, relativi allo svolgimento dei suddetti servizi in uno specifico settore merceologico. Fa presente, quindi, che le restanti disposizioni dell'articolo 1-*bis* dettano ulteriori norme di dettaglio per le operazioni di carico e scarico, nonché di imballaggio.

In relazione alle disposizioni di più immediato interesse della XI Commissione, ritiene che il testo in esame proponga una soluzione equilibrata, consentendo di definire misure specifiche per un settore molto delicato e complesso, quale quello dell'autotrasporto, rispettando peraltro la libera autonomia delle parti nella fase negoziale della determinazione dei corrispettivi dei servizi e non prescrivendo tariffe minime garantite: la formulazione del testo individuata dal Senato sembra, dunque, poter superare anche talune perplessità manifestate nei giorni precedenti dall'Autorità *Antitrust*, che aveva messo in guardia il legislatore dall'introduzione di accordi di settore che individuino « costi minimi di esercizio » nell'autotrasporto, che rischierebbero di tradursi « in tariffe

minime che, anziché garantire il soddisfacimento di standard qualitativi e di sicurezza del servizio, assicurano condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità » e, pertanto, potrebbero configurarsi come una forma di restrizione della concorrenza. Fa notare, infatti, che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento sembra avere individuato una buona soluzione di compromesso, poiché lega la copertura dei « costi minimi di esercizio » (che non sono più fissati in modo rigido) all'autonoma contrattazione delle parti, peraltro nell'ambito di un limite chilometrico di esercizio.

Per le ragioni esposte, pur nella consapevolezza di un intervento mirato nei confronti di una determinata categoria professionale, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD), nell'esprimere talune considerazioni di carattere generale, manifesta perplessità sul contenuto eterogeneo del decreto-legge in esame, dal momento che esso, oltre a recare norme tese a favorire la continuità del trasporto marittimo, interviene sulla materia dell'autotrasporto, che, a suo avviso, avrebbe meritato di essere affrontata in altra sede. Passando ad esaminare la parte del provvedimento relativa al trasporto marittimo, rileva l'esigenza di distinguere tra la finalità del completamento del processo di privatizzazione del settore e quella connessa alla garanzia della continuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni distorsivi legati ad amministrazioni poco trasparenti in cui possano confondersi interessi contrapposti, così come accaduto in occasione della « vicenda Alitalia ». Paveva poi il rischio che il provvedimento metta a repentaglio l'universalità del servizio pubblico, ponendosi in antitesi con le stesse indicazioni dell'Unione europea, che, a suo avviso, non imporrebbero un processo di privatizzazione, ma richiede-

rebbero semplicemente una distinzione tra servizi universali e servizi non universali. Auspica, inoltre, che il Governo, conformemente ad impegni assunti in precedenza, vigili sul corretto perfezionamento del processo di dismissione dell'intero capitale sociale della Società Tirrenia, valutando l'idoneità dei piani industriali presentati, in vista della salvaguardia della qualità del servizio pubblico erogato e della tutela dei livelli occupazionali, anche a garanzia degli interessi degli stessi utenti finali.

Si riserva, infine, di valutare nel dettaglio la parte del provvedimento recante disposizioni in tema di autotrasporto, al fine di definire una posizione più compiuta del suo gruppo sul provvedimento.

Giuliano CAZZOLA (PdL), dopo aver ringraziato il presidente per l'esauriente relazione svolta, ritiene che il provvedimento sia suscettibile di forti rilievi critici sotto il profilo della mancata tutela della libera concorrenza. Fa notare, in proposito, che il testo, pur prevedendo la possibilità di accordi volontari nel settore dell'autotrasporto, stabilisce che, qualora essi non siano stipulati entro un certo termine, i costi minimi di esercizio siano determinati attraverso altri criteri, con forti rischi di alterare la libera concorrenza del settore. Nel comprendere l'esigenza di andare incontro alle legittime richieste di un comparto strategico per il rilancio economico del Paese e la necessità di evitare un blocco generalizzato del trasporto su gomma lungo il territorio italiano, ritiene comunque opportuno valutare con attenzione tali aspetti problematici, peraltro segnalati dalla stessa Autorità *Antitrust*, dichiarandosi comunque disponibile a valutare gli esiti del dibattito e a confrontarsi con serietà sulle questioni di merito.

Amalia SCHIRRU (PD), considerata l'importanza del provvedimento in esame, chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di rinviare la deliberazione sulla proposta di parere alla seduta già fissata per domani, al fine di consentire i necessari approfondimenti di merito.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, attesa l'esigenza di accogliere la richiesta di approfondimento di taluni elementi di criticità del provvedimento, ritiene opportuno concedere ai gruppi un ulteriore margine temporale, al fine di individuare soluzioni condivise capaci di conciliare gli interessi in gioco.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.

C. 3286 Siragusa.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione sulla proposta di legge n. 3286, recante norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici: su tale proposta normativa si è concluso, nella seduta del 21 luglio 2010, l'esame degli emendamenti, dalla cui approvazione è risultato un nuovo testo, inviato successivamente alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Fa notare che la finalità del provvedimento – per il quale si sta cercando di percorrere, in I Commissione, la strada del trasferimento alla sede legislativa – è quella di intervenire con un atto normativo per assicurare un uniforme trattamento per quanti (nel caso di specie, candidati dirigenti scolastici) hanno regolarmente partecipato a un concorso e lo hanno vinto: il provvedimento è, infatti,

riferito al caso del concorso per dirigenti scolastici nella Regione siciliana, annullato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia amministrativa, che è stato già oggetto di altri interventi legislativi. Infatti, il progetto di legge in esame mira a difendere la particolare posizione di quei dirigenti scolastici, in servizio ormai da diverso tempo, che si sono visti annullare la procedura concorsuale, in virtù della quale erano stati assunti, dalla CGA della regione Sicilia, la quale ha imposto la rinnovazione della procedura concorsuale stessa, giudicando imperfetta la composizione della Commissione esaminatrice (essa era stata suddivisa in due sottocommissioni, composta ciascuna da due membri, presiedute dal medesimo presidente), contrariamente agli indirizzi giurisprudenziali del Consiglio di Stato affermatasi nel resto del territorio italiano. Osserva, quindi, che l'accaduto fa emergere l'esistenza di un organo giurisdizionale autonomo e parallelo al Consiglio di Stato, qual è il Consiglio di giustizia amministrativa, che consente di fatto una disparità di trattamento giurisdizionale tra i cittadini; senza voler entrare nel merito delle scelte che hanno motivato gli organi di giustizia amministrativa ad adottare le loro decisioni, il legislatore ha, dunque, il dovere di intervenire per risolvere tale caso di discriminazione tra cittadini italiani.

Quanto al contenuto della proposta di legge in esame, per quanto concerne le competenze della XI Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 1, modificato in fase di esame degli emendamenti, che, al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso in questione, allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio della funzione dirigenziale, autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a definire le modalità di espletamento del concorso con un decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per il quale vengono indicati i criteri (agli articoli da 2 a 8), distinguendo tre tipologie di candidati e disponendo differenti modalità concor-

suali per ciascuna di esse. Segnala quindi l'articolo 2, anch'esso modificato in sede di esame degli emendamenti, secondo il quale, per quanti hanno partecipato con esito positivo al corso – concorso bandito nel 2004 e sono in servizio come dirigenti scolastici con contratto a tempo indeterminato, la prova concorsuale consiste in una prova scritta – e non più come originariamente previsto in un colloquio – sull'esperienza maturata in servizio. Il superamento di tale prova scritta comporta la conferma del rapporto di lavoro e la titolarità delle sedi alle quali sono assegnati. Fa quindi notare che l'articolo 3 fa riferimento ai candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso di cui all'articolo 1, ma non sono ancora in servizio, prevedendo, in questo caso, nell'ipotesi di superamento della prova scritta, la conferma della posizione occupata dal candidato nella graduatoria finale di merito. Osserva, poi, che l'articolo 4 – a seguito di una modifica recata in fase di esame degli emendamenti – fissa il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1 per l'ultimazione delle prove di cui agli articoli 2 e 3. Mette in evidenza che l'articolo 5 dispone che sia ammesso alla rinnovazione della procedura concorsuale un terzo gruppo di candidati, ovvero quanti hanno partecipato alle prove scritte del corso concorso del 2004 consegnando il relativo elaborato; per essi, in caso di idoneità finale a seguito di una nuova valutazione di tali elaborati, si prevede la partecipazione ad un corso di formazione, le cui modalità di organizzazione vengono disciplinate dall'articolo 6. Segnala, infine, che gli articoli 7, 8, 9 e 10 disciplinano, rispettivamente, in materia di durata di validità delle graduatorie, di organizzazione delle procedure e nomina delle commissioni giudicatrici, di copertura degli oneri concorsuali e di assunzione dei candidati collocati in graduatoria. Infine, l'articolo 11 dispone l'en-

trata in vigore dalla legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per le parti di competenza della XI Commissione, e considerato che si tratta di tutelare il patrimonio di esperienza professionale acquisito da dirigenti scolastici già in servizio da diversi anni assunti a seguito di procedura concorsuale, nonché di salvaguardare gli interessi legittimi degli altri candidati coinvolti nella stessa, assicurando in proposito una uniformità di trattamento per tutti i cittadini sul territorio italiano, propone di esprimere parere favorevole sul progetto di legge in esame.

Cesare DAMIANO (PD) chiede alla presidenza se sia possibile differire ad altra seduta la deliberazione di competenza

della Commissione sul provvedimento in esame, considerata l'esigenza di approfondirne i contenuti di merito.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudicata ragionevole la richiesta del deputato Damiano, ritiene possibile un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, nel presupposto, tuttavia, che possa registrarsi la disponibilità dei gruppi nel deliberare nella seduta di domani o di dopodomani, in tempi rapidi, sulla proposta di parere, unitamente a quella di cui al precedente punto all'ordine del giorno, considerati i ristretti spazio temporali imposti alla Commissione dai lavori dell'Assemblea per la corrente settimana.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 77

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 79

AVVERTENZA 80

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 10.35.

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.

Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1415-B del Governo: « Norme in

materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali », approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Il provvedimento, pertanto, giunge all'esame della Commissione in terza lettura.

In proposito, ricorda che, in prima lettura, la Commissione aveva già espresso parere favorevole con osservazione sul disegno di legge in esame, nella seduta del 18 febbraio 2009. In questa fase, pertanto, appare utile concentrare l'attenzione sulle modifiche apportate successivamente a tale data, da parte della Camera dei deputati, del Senato o, da ultimo, della II Commissione.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, fa presente che, nel corso dell'esame al Senato, tra i reati per i quali – ai sensi dell'articolo 266 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1, comma 10, del disegno di legge in esame – sono consentite le intercettazioni tele-

foniche, telematiche e ambientali, è stato aggiunto il reato di « atti persecutori » (cd. *stalking*).

Fa presente, altresì, che tra i reati per i quali — ai sensi dell'articolo 267 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1, comma 11, del provvedimento in esame — sono richiesti, ai fini dell'autorizzazione a disporre le suddette forme di intercettazione, « sufficienti indizi di reato », anziché « gravi indizi di reato », sono stati aggiunti, nel corso dell'esame in terza lettura da parte della II Commissione, i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del medesimo codice di rito. Tra questi, rientrano i seguenti delitti: produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, aggravati dall'ingente quantitativo, di cui agli articoli 73 e 80, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, di cui, rispettivamente, agli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 609-*bis* con l'aggravante di cui all'articolo 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale. Tali delitti si aggiungono, come detto, a quelli già previsti nella versione del provvedimento esaminata dalla Commissione in prima lettura.

Segnala, infine, che tra i delitti per i quali — ai sensi del comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1, comma 14, del provvedimento in esame — i risultati delle intercettazioni possono essere utilizzati anche in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, sono stati inseriti, nel corso dell'esame al Senato, il commercio di materiale pedopornografico e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, di cui, rispettivamente, agli articoli 600-*ter*, secondo comma, e 600-*quinquies* del codice penale.

Alla luce di quanto esposto, condividendo le finalità del disegno di legge in esame e rilevato che, per le parti di competenza della Commissione, le modi-

ficazioni apportate appaiono tali da migliorare il testo e recepiscono, nella sostanza, quanto emerso nel corso dell'esame in prima lettura, formula una proposta di parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che, qualora il Governo decidesse di porre la questione di fiducia sul disegno di legge n. 3638, la Commissione potrebbe non riuscire ad esprimere il parere sul provvedimento in titolo prima della conclusione dell'esame in sede referente da parte della II Commissione. Invita, pertanto, i colleghi a valutare l'opportunità di procedere alla votazione sulla proposta di parere del relatore già nella seduta odierna.

Lucio BARANI (PdL) ritiene che, se si esauriscono le richieste di intervento da parte dei colleghi, è preferibile procedere alla votazione nella seduta odierna, onde evitare che la Commissione non esprima il prescritto parere in tempo utile.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che, per le ragioni esposte dal presidente e anche in considerazione di quanto illustrato dal relatore, appare opportuno procedere già oggi alla votazione sulla proposta di parere.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) concorda con i colleghi che l'hanno preceduto circa l'opportunità di porre in votazione la proposta di parere del relatore nella seduta odierna, ritenendo che, altrimenti, la Commissione rischierebbe di non esprimere il proprio parere in tempo utile.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime la contrarietà sua e del suo gruppo all'anticipazione della votazione sulla proposta di parere del relatore rispetto a quanto stabilito nel calendario dei lavori della Commissione, ritenendo che questa potrebbe esprimere il proprio parere immediatamente dopo la conclusione della votazione in Assemblea sulla questione di fiducia.

Barbara SALTAMARTINI (PdL), *relatore*, ritiene che, per i motivi illustrati nella sua relazione, il provvedimento in esame non sollevi particolari problemi. Auspica, pertanto, che sia accolta la proposta avanzata dai colleghi del suo gruppo, facendo appello alla ragionevolezza dei colleghi dell'opposizione.

Lucio BARANI (PdL) insiste perché la proposta di parere del relatore, se non vi sono ulteriori richieste di intervento sul merito del provvedimento, sia posta in votazione già nella seduta odierna.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), condividendo le considerazioni del collega Barani, ricorda come vi siano numerosi precedenti di anticipazione della votazione su proposte di parere.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede alla presidenza di chiarire in base a quale disposizione regolamentare si intenda procedere a una modificazione del calendario, in assenza del consenso unanime dei componenti la Commissione.

Carla CASTELLANI (PdL) osserva che, ove non fosse possibile anticipare la votazione, sarebbe utile, quanto meno, limitare la discussione a quanti nella seduta odierna richiedano di intervenire.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constatata la mancanza dell'unanime consenso dei deputati presenti, ritiene che sia preferibile sospendere brevemente la seduta, al fine di convocare l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per assumere le opportune determinazioni in ordine al prosieguo dell'esame.

La seduta, sospesa alle 10.55, è ripresa alle 11.05.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e non essendovi ulteriori richieste di intervento, porrà in

votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 luglio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Atto n. 229.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 luglio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, sul provvedimento in esame, non è ancora pervenuto il previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Avverte, altresì, che tale provvedimento è all'ordine del giorno di detta Conferenza nella riunione del prossimo giovedì 29 luglio.

Il sottosegretario Francesca MARTINI fa presente che, alla luce di quanto ricordato dal presidente Palumbo e in considerazione del calendario dei lavori della Commissione nel periodo estivo, il Governo è disponibile ad attendere il parere della Commissione fino alla ripresa dei lavori nel mese di settembre, prima di procedere all'emanazione del decreto in esame, fermo restando, naturalmente, il termine per l'esercizio della delega.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 81 |
| DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 82 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Atto n. 230 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 84 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 87 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2010)291 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) | 90 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante (<i>Esame e rinvio</i>) | 95 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo.

C. 3646 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato il 21 luglio 2010 con modificazioni rispetto al testo originario, mira ad assicurare la regolarità del trasporto marittimo con le isole, nelle more del completamento delle procedure di dismissione del capitale delle società Tirrenia e Siremar.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'articolo 1, lettera *d*), prevede che la garanzia dello Stato per i nuovi finanziamenti a Tirrenia S.p.A. sia subordinata ai limiti imposti dalla comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 del 22/1/2009 « Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, adottata a seguito della comunicazione del 26 novembre 2008, Un piano europeo di ripresa economica » (COM(2008)800).

In considerazione della particolare situazione economica europea dell'ultimo periodo la Commissione ha infatti ritenuto necessario consentire temporaneamente la concessione di un importo di aiuto limitato, ma tuttavia compreso nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (TCE, ora articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE).

La comunicazione della Commissione 2009/C 16/01 considera compatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato erogati alle seguenti condizioni: non sia superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di 500.000 euro; sia concesso sotto forma di regime ad imprese che non erano in difficoltà alla data del 1° luglio 2008; non favorisca le esportazioni o i prodotti nazionali; sia concesso entro il 31 dicembre 2010; sia subordinato alla verifica che l'impresa non abbia già ricevuto aiuti che comportino il superamento del limite di 500.000 euro. Sono comunque escluse le imprese operanti nei settori della pesca e della produzione agricola. Le misure di aiuti di Stato erogate ai sensi della comunicazione 2009/C 16/01 devono essere notificate alla Commissione; le disposizioni previste dalla citata comunicazione cesseranno di essere applicabili il 31 dicembre 2010.

Più in generale ricorda che il 28 gennaio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2007/4609) per violazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, relativo

all'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo). L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento sopra richiamato prevede la possibilità per gli Stati membri di concludere contratti di servizio pubblico o di imporre obblighi di servizio pubblico per la fornitura di servizi di cabotaggio, alle compagnie di navigazione che partecipano ai servizi regolari da, tra e verso le isole, a condizione che venga rispettato il principio di non discriminazione tra armatori comunitari. Al paragrafo 3 del medesimo articolo si autorizza la continuazione, fino alla loro scadenza, dei contratti di servizio pubblico esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3577/92.

Per quanto riguarda l'Italia, ad avviso della Commissione si configura una violazione delle disposizioni precedentemente richiamate considerato che, sebbene nell'ambito della privatizzazione del gruppo Tirrenia il 23 dicembre 2009 sia stato pubblicato un invito a manifestare interesse all'acquisto di Tirrenia di Navigazione e Siremar, le società del gruppo Tirrenia continuano a svolgere il servizio pubblico di trasporto marittimo dopo la scadenza delle relative convenzioni, che sono state prorogate fino al 30 settembre 2010, oltre il termine previsto dal regolamento (CE) n. 3577/92.

Evidenzia in conclusione come, in molti casi, le regioni periferiche tendano a compensare, magari facendosi parte attiva nella realizzazione di servizi, i disagi connessi alla propria situazione di insularità o marginalità.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi.

C. 3660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato il 22 luglio 2010, reca misure urgenti in materia di energia. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state introdotte diverse modifiche al testo originario.

Con riferimento all'ambito di competenza della XIV Commissione, segnala che l'articolo 1-*ter* interviene sulla questione dell'incentivazione agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, e in particolare sulla previsione recata dall'articolo 1, comma 1117, secondo periodo della legge finanziaria 2007, che – come modificata dall'articolo 2, comma 136, della legge finanziaria 2008 – ha fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della vigente normativa, ai soli impianti già realizzati ed operativi, ivi comprese le convenzioni CIP6 destinate al sostegno delle fonti energetiche assimilate.

La norma in esame precisa che i finanziamenti e gli incentivi sono concessi ai soli impianti realizzati e operativi al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008); in questo modo si supera l'interpretazione che il requisito della realizzazione ed operatività dovesse essere presente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007 in cui la novella era stata inserita, e vale a dire il 1° gennaio 2007. Inoltre, la disposizione sopprime, al secondo periodo del comma 1117, le parole « per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118 ». Tale comma prevede – oltre a una procedura per ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 – una procedura per il riconoscimento in deroga degli incentivi per impianti non in possesso dei requisiti di cui al comma 1117, secondo periodo (cioè per impianti già autorizzati e non ancora in esercizio all'entrata in vigore della medesima legge).

La disposizione di cui all'articolo 1-*ter*, appare quindi confermare, in presenza di

determinati requisiti – ovvero l'operatività al 1° gennaio 2008 – l'ampliamento, già previsto dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, nella normativa nazionale, della platea dei beneficiari degli incentivi per le energie rinnovabili agli impianti alimentati da fonti assimilate alle fonti rinnovabili, rispetto a quanto previsto dalla definizione comunitaria di fonti rinnovabili, che risulta più restrittiva, escludendo da ogni incentivazione le fonti assimilate.

Al riguardo ricorda che la direttiva 2001/77/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e la direttiva 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, hanno definito vari tipi di energie da fonti rinnovabili, mentre la direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ha fissato le definizioni per il settore elettrico in generale.

La direttiva 2003/30/CE ha come scopo la promozione dell'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti. L'articolo 1 della direttiva reca la definizione di « biocarburante », « biomassa », « altri carburanti rinnovabili » (carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili quali definite nella direttiva 2001/77/CE e utilizzati per i trasporti), e « tenore energetico ». Inoltre la direttiva considera biocarburanti « almeno » i seguenti prodotti: bioetanolo, biodiesel, biogas, biometanolo biodimetil-etero, bio-ETBE (etil-tertio-butil-etero), bio-MTBE (metil-terziario-butil-etero), biocarburanti sintetici, bioidrogeno, olio vegetale puro.

Successivamente l'articolo 2 della direttiva 2009/28/CE – il cui recepimento nell'ordinamento nazionale, da eseguirsi entro il 5 dicembre 2010, è stato previsto con la legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010) – ha precisato che, ai fini

dell'ambito applicativo delle disposizioni sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, si applica – oltre alle definizioni già previste dalla direttiva 2003/30/CE – la definizione di « energia da fonti rinnovabili » indicata dalla direttiva 2003/54/CE, ovvero: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Il medesimo articolo 2 della direttiva definisce « biomassa » la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

La direttiva 2009/28/CE definisce un quadro di riferimento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, sostituendo le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e regolamentando i settori del riscaldamento e del raffreddamento al momento non rientranti nel quadro giuridico comunitario. Il fine della direttiva è quello di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo comunitario del 20 per cento di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale lordo, indicato nella Comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 (COM(2006)848), recante la tabella di marcia per le energie rinnovabili.

Il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale è stato previsto con la legge n. 96/2010 che, all'articolo 17, ha indicato i principi ed i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi. Come si vede, il legislatore dell'Unione europea continua a non fare riferimento, ai fini dell'incentivazione, a fonti « assimilate » alle energie rinnovabili.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Atto n. 230.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 49, comma 1, lettera c) della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009) – attua la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. La decisione quadro si fonda sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali e sulla fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti giuridici; essa ha la finalità di stabilire le norme in base alle quali uno Stato membro, al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza emessa in un altro Stato membro ed eseguire la pena (articolo 3 della decisione).

Lo schema in oggetto consta di 4 Capi, per un totale di 25 articoli.

Il Capo I (articoli 1-3), oltre alle definizioni e all'individuazione delle finalità del provvedimento, contiene la designazione, quali autorità competenti, del Ministero della giustizia e delle autorità giudiziarie. Al Ministero della giustizia sono attribuiti in generale compiti di trasmissione e ricezione delle sentenze e di informazione all'autorità competente dello Stato di emissione. In relazione alle esigenze di rendere più agevole e rapido l'espletamento delle procedure di trasferimento, si prevede anche la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie.

Il Capo II (articoli 4-8) disciplina la trasmissione all'estero della sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria italiana per la sua esecuzione in un altro Stato dell'UE (cd. procedura attiva). Le condizioni di emissione, in presenza delle quali essa può essere disposta, riproducono le previsioni della decisione quadro (articolo 5). Si tratta in particolare delle seguenti: finalità dell'esecuzione all'estero della pena o della misura di sicurezza di reinserimento sociale della persona condannata; presenza della persona condannata nel territorio dello Stato o in quello di esecuzione; necessità del consenso della persona condannata, salvo nel caso di trasmissione della sentenza allo Stato di cittadinanza in cui la persona condannata vive o verso il quale sarà espulsa o verso il quale la persona condannata è fuggita o è ritornata a motivo del procedimento penale a seguito della sentenza di condanna. A tali condizioni se ne aggiungono altre che la relazione illustrativa ricollega ad esigenze di diritto interno, di economia procedurale e di contenimento dei costi. Lo Stato di esecuzione della pena (articolo 5) viene individuato conformemente all'articolo 4, par. 1, della decisione quadro (Stato di cittadinanza in cui il condannato vive o Stato di cittadinanza nel quale il condannato deve essere espulso o allontanato benché non vi risieda; Stato che abbia acconsentito al trasferimento). Per quanto riguarda gli aspetti procedurali (artt. 4 e 6), lo schema di decreto legislativo disciplina la competenza a disporre la trasmis-

sione, l'attivazione d'ufficio o su istanza di parte (condannato o Stato di esecuzione), l'obbligo di consultazione da parte dell'autorità giudiziaria della persona condannata e dell'autorità estera di esecuzione, il contenuto e le modalità di trasmissione del provvedimento che dispone la trasmissione all'estero della sentenza; la sospensione da parte dell'autorità giudiziaria della trasmissione del provvedimento all'autorità straniera al sopravvenire di una causa di sospensione dell'esecuzione prima dell'inizio dell'esecuzione all'estero; la revoca del medesimo provvedimento nel caso in cui sia venuta meno una delle condizioni di emissione.

Il medesimo Capo II (articolo 7) reca inoltre la procedura per il trasferimento verso lo Stato estero di esecuzione delle persone condannate che si trovano nel territorio italiano, stabilisce il principio secondo il quale dopo che l'esecuzione ha avuto inizio nello Stato di esecuzione, salva l'ipotesi di evasione, non si procede all'esecuzione della pena in Italia e disciplina l'eventuale richiesta di transito sul territorio di uno Stato terzo nel corso del trasferimento del condannato. La stessa disposizione regola anche l'ipotesi in cui lo Stato estero di esecuzione chieda all'Italia, in virtù di una possibile eccezione al principio di specialità di cui all'articolo 18 della decisione quadro, di poter sottoporre a procedimento penale (o a misura coercitiva personale) il condannato in virtù di un reato, diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento, commesso nel Paese di esecuzione anteriormente al trasferimento. In attesa del riconoscimento della sentenza, il PM competente può chiedere all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione l'arresto provvisorio del condannato che si trovi sul territorio di detto Stato (articolo 8).

Il Capo III (artt. 9-19) riguarda la trasmissione dall'estero (cd. procedura passiva) ovvero la richiesta al nostro Paese dell'esecuzione in Italia di una sentenza di condanna emessa all'estero. Come regola generale, competente alla decisione è la corte d'appello del distretto di residenza del condannato al momento della trasmis-

sione (articolo 9); le condizioni per il riconoscimento, salvo deroghe, devono sussistere congiuntamente (articolo 10). Tali condizioni sono le seguenti: cittadinanza italiana del condannato, sua residenza (dimora o domicilio) nel nostro Paese (oppure il fatto che quest'ultimo sia stato espulso in Italia con la sentenza o altro provvedimento successivo); presenza del condannato in Italia o nello Stato di emissione; il reato deve essere previsto come tale anche in Italia (fatte salve le deroghe alle ipotesi di doppia incriminazione previste dall'articolo 11); la durata e natura delle sanzioni applicate nello Stato emittente devono essere compatibili con la legislazione italiana, fatta salvo il possibile adattamento; consenso della persona condannata alla trasmissione della sentenza, escluso i casi indicati al comma 4. La necessità della doppia incriminazione è esclusa per alcuni specifici reati, per i quali si richiede esclusivamente che il reato sia punito nello Stato di emissione con misura privativa della libertà personale di durata non inferiore a tre anni. La lista dei reati è individuata con riferimento all'articolo 8 della legge n. 69 del 2005, sul mandato di arresto europeo, e corrisponde sostanzialmente alla lista contenuta nell'articolo 7 della decisione-quadro.

La presenza di alcune soltanto delle indicate condizioni può dar luogo al riconoscimento della sentenza nei confronti del cittadino straniero da parte della corte d'appello italiana, con il consenso del Ministro della giustizia all'esecuzione in Italia. Sono inoltre disciplinati il riconoscimento e l'esecuzione parziale della sentenza di condanna (in presenza di un accordo con l'autorità straniera e con il limite di ordine generale dell'impossibilità dell'aumento della durata della pena). Nel caso infine in cui la durata della pena sia incompatibile con la normativa italiana, è disciplinata la procedura di rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello (cd. adattamento della pena), con alcuni limiti, tra cui l'impossibilità di convertire in pena pecuniaria una pena detentiva o una misura di sicurezza. Oltre

agli aspetti procedurali della trasmissione dall'estero (articolo 12) il Capo III individua, in conformità con la decisione quadro, i casi di rifiuto del riconoscimento (articolo 13).

Nelle more del riconoscimento della sentenza e in presenza di una richiesta dello Stato di emissione, possono essere adottate nei confronti del condannato che si trovi in Italia da parte della Corte d'appello misure coercitive limitative della libertà personale e, nei casi di urgenza, può essere disposto l'arresto da parte della polizia giudiziaria (con successiva convalida da parte del Presidente della Corte d'appello) (articoli 14 e 15).

All'esecuzione della sentenza riconosciuta provvede, d'ufficio, il procuratore generale della corte d'appello deliberante e la pena è eseguita secondo la legge italiana (articolo 16). Sono inoltre disciplinate le conseguenze dei provvedimenti adottati dello Stato di emissione sull'esecuzione della pena (o misura di sicurezza) che ha luogo in Italia e viene individuata nell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione l'autorità competente alla revisione della sentenza di condanna trasmessa in Italia (articolo 17).

In attuazione del principio di specialità riconosciuto in ambito di cooperazione giudiziaria internazionale e contemplato dall'articolo 18 della decisione quadro, si afferma che, salvo eccezioni specificamente indicate, la persona trasferita nello Stato di esecuzione non possa essere ivi processata (o sottoposta a misura privativa della libertà) per un reato commesso anteriormente al trasferimento e diverso da quello da cui quest'ultimo trae origine (articolo 18).

Il Capo III infine disciplina la procedura applicabile per il caso di transito, cioè di passaggio della persona sul territorio italiano in esecuzione di un procedimento di trasferimento dell'esecuzione in corso tra altri due Paesi membri della UE (articolo 19).

Il Capo IV dello schema di decreto (artt. 20 e 21) (Disposizioni comuni ai procedimenti di trasmissione) da un lato disciplina le informazioni che il Ministero

della giustizia deve fornire alla corrispondente autorità dello Stato di emissione, dall'altro, statuisce, con riferimento alle due diverse procedure, sulle spese a carico dello Stato italiano.

Il Capo V (artt. 22-25), infine, reca le Disposizioni transitorie e finali. Esso fa salvi gli eventuali obblighi internazionali dell'Italia nei confronti di Paesi terzi in materia di trasferimento di persone condannate (articolo 22), contiene la clausola di invarianza finanziaria (articolo 23) e talune disposizioni di raccordo con la disciplina del mandato di arresto europeo (articolo 24) e reca la disciplina transitoria (articolo 25), prevedendo, come regola generale, l'applicabilità delle nuove disposizioni ai provvedimenti di esecuzione trasmessi all'estero (procedura attiva) e ricevuti dall'estero (procedura passiva) a partire dal 5 dicembre 2011 (data dalla quale la nuova disciplina sostituirà eventuali accordi internazionali conclusi tra l'Italia e altri Stati membri dell'Unione).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Atto n. 233.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppina CASTIELLO (Pdl), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della legge 88/2009 – comunitaria 2008 – e, in particolare, dell'allegato B, al fine recepire la direttiva 2008/56/CE, cd. direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.

Lo schema si compone di 19 articoli e VI allegati.

La direttiva quadro considera l'ambiente marino un patrimonio prezioso da salvaguardare al fine di mantenere la biodiversità e la vitalità di mari che siano puliti, sani e produttivi. Essa si propone lo scopo di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea", stabilendo dei principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare specifiche strategie per raggiungere – entro il 2020 – un buono stato ecologico delle acque marine. La direttiva definisce, quindi, una serie di regioni e sottoregioni marine europee, identificate sulla base di caratteristiche oceanografiche e biogeografiche che saranno gestite dagli Stati membri in maniera integrata, cooperando strettamente per stabilire strategie marine per le acque di ogni regione. Pertanto ciascun Stato membro dovrà elaborare, per la sua regione o sottoregione, una propria strategia per l'ambiente marino che, benché specificatamente concepita per le acque nazionali, rispecchi la prospettiva globale della regione o sottoregione marina interessata. La strategia dovrebbe esplicitarsi attraverso un piano d'azione (da attuare entro precise scadenze) che parte dalla conoscenza approfondita dello stato dell'ambiente marino in una determinata zona, attraverso la definizione dei requisiti di un buono stato ecologico e di traguardi ambientali e programmi di monitoraggio, fino all'elaborazione di programmi di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ecologico.

L'articolo 1, che recepisce con alcune modifiche l'articolo 1 della direttiva, istituisce un quadro per l'elaborazione di strategie e l'adozione di misure per mantenere un buono stato dell'ambiente marino entro il 2020. Pertanto le strategie dovranno adottare i seguenti principi: a) applicare un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane per assicurare che siano mantenute entro livelli compatibili; b) garantire che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti

dall'uomo; *c*) considerare gli effetti transfrontalieri sulla qualità dell'ambiente marino; *d*) promuovere la conservazione della biodiversità; *e*) perseguire il contenimento dell'inquinamento; *f*) assicurare la ricerca scientifica.

La relazione illustrativa sottolinea come l'approccio ecosistemico sia una componente fondamentale del provvedimento in esame in quanto la direttiva si caratterizza per l'integrazione e la cooperazione con le altre politiche settoriali rilevanti, quali trasporti, pesca, turismo, infrastrutture e ricerca. Conseguentemente i programmi di misure che verranno adottati dovranno formare « sistema » con tutti gli strumenti operativi già in essere relativi alle specifiche politiche settoriali.

L'articolo 2, che ricalca l'articolo 2 della direttiva, individua quale ambito di applicazione le acque della regione del Mar Mediterraneo (come definita al successivo articolo 3) e stabilisce che il decreto non si applica, invece, alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza militare dello Stato. In attuazione dell'articolo 2 della direttiva, viene messo a punto un meccanismo di concertazione tra il Ministero dell'ambiente e gli altri ministeri competenti allo scopo di identificare, con decreto, le misure di tutela ambientale marina compatibili con le condizioni di difesa o la sicurezza nazionale.

L'articolo 3, che recepisce l'articolo 3 della direttiva, elenca le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto: acque marine, regione del Mare Mediterraneo, regione e sub-regione marina, strategia marina, stato ambientale, buono stato ambientale, traguardo ambientale, criteri, inquinamento, cooperazione regionale e convenzioni marittime regionali.

Gli articoli 4 e 5, in attuazione delle disposizioni di principio dell'articolo 7 della direttiva, individuano l'autorità competente responsabile dell'applicazione del decreto nel Ministero dell'ambiente con il compito di coordinare i soggetti coinvolti e le attività previste. Per svolgere tale coordinamento il Ministero si avvarrà di uno specifico Comitato consultivo composto da membri nominati sia dai ministeri con

competenze in materie interessate dall'applicazione del decreto che dalla Conferenza unificata, per garantire, come precisa la relazione illustrativa, il corretto svolgimento del principio di collaborazione interistituzionale con tutte le realtà territoriali. È quindi prevista, in ausilio al comitato, la costituzione di una segreteria tecnica nonché l'istituzione di un gruppo di esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica indicati dai soggetti che compongono il Comitato consultivo e da vari enti (ISPRA, ENEA, CNR, ISS, ISTAT e CONISMA).

L'articolo 6, che riproduce sostanzialmente l'articolo 6 della direttiva, riguarda le procedure di cooperazione con gli Stati che hanno in comune con l'Italia una regione o sottoregione marina.

L'articolo 7, in coerenza con l'articolo 5 della direttiva, enuncia le cinque fasi attuative della strategia per l'ambiente marino, specificate negli artt. da 8 a 12 ed una fase eventuale (articolo 13), che dovranno essere aggiornate ogni sei anni (articolo 17 della direttiva) per ciascuna regione o sottoregione marina e che possono essere così sintetizzate: 1) in « tempo utile » per la determinazione del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali, la valutazione iniziale dello stato ambientale attuale delle acque considerate e dell'impatto ambientale esercitato dalle attività umane (articolo 8); 2) entro il 15/7/2012, la definizione del buono stato ambientale delle acque considerate con DM (articolo 9) e la definizione di traguardi ed indicatori ambientali con DM (articolo 10); 3) entro il 15/7/2014, l'elaborazione/attuazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento dei traguardi con DM (articolo 11); 4) entro il 31/12/2015, l'elaborazione di un programma di misure per il conseguimento/mantenimento di un « buono stato ambientale » con DPCM (articolo 12); 5) entro il 31/12/2016, l'avvio del programma di misure (articolo 12).

L'articolo 8, recependo, in parte, l'articolo 8 della direttiva, definisce il contenuto della valutazione iniziale che dovrà comprendere: l'analisi dello stato ambien-

tale di una determinata regione marina, dei principali fattori di impatto e pressione, nonché l'analisi sociale ed economica dell'uso dell'ambiente marino e del suo degrado. L'articolo individua, inoltre, nel Ministero dell'ambiente l'ente deputato a coordinare le attività relative alla valutazione iniziale dello stato ambientale del mare (la direttiva fa riferimento allo stato ecologico). A tal fine, ogni amministrazione o soggetto pubblico/privato è tenuto a fornire i dati posseduti richiesti dal Ministero utili al completamento della valutazione iniziale. La relazione illustrativa evidenzia come la direttiva fissa un unico termine, 15 luglio 2012, per la valutazione iniziale, la definizioni del buono stato ambientale e dei traguardi ambientali, mentre esse dovrebbero avere, invece, una successione temporale differenziata dato che la valutazione iniziale è prodromica alle altre due. Per tale motivo non è stato riportato il termine previsto dalla direttiva per la valutazione iniziale preferendo adottare la formulazione « in tempo utile » per espletare le altre fasi. Inoltre, la valutazione iniziale risulta importante per la definizione delle successive fasi della strategia per l'ambiente marino in quanto, solo dopo aver valutato lo stato iniziale dell'ambiente marino e le principali pressioni nelle rispettive regioni marittime, si potranno stabilire obiettivi, indicatori e programmi di monitoraggio che dovranno anche essere comunicati dal Ministero alla Commissione entro tre mesi dalla loro elaborazione (articoli 9, 10 e 11).

L'articolo 12, recependo l'articolo 13 della direttiva, indica le modalità per l'elaborazione, da parte del Ministero dell'ambiente, di uno o più programmi di misure concrete per conseguire o mantenere un buono stato ambientale tenendo conto anche dell'impatto sociale ed economico e della fattibilità tecnica.

L'articolo 13, recependo l'articolo 5, par. 3 della direttiva, disciplina la fase eventuale di una situazione di criticità dello stato del mare in una regione o sottoregione condivisa dall'Italia con altri Stati membri, tale da richiedere un intervento urgente.

Gli articoli 14 e 15, in attuazione dei corrispondenti articoli della direttiva, riguardano rispettivamente le situazioni eccezionali (cause naturali o di forza maggiore o azioni/omissioni non imputabili all'Italia) che ostacolano il perseguimento dei traguardi e quelle in cui è necessaria un'azione comunitaria (qualora lo stato delle acque marine è influenzato da fattori che non possono essere gestiti a livello nazionale perché dipendono da accordi internazionali o dall'attuazione di politiche comunitarie).

L'articolo 16, in attuazione dell'articolo 19 della direttiva, mira ad assicurare la partecipazione effettiva e tempestiva dei soggetti interessati nelle procedure previste e le più idonee forme di informazione del pubblico, mentre l'articolo 17, recependo l'articolo 18 della direttiva, regola la trasmissione di relazioni intermedie – triennali – alla Commissione europea.

L'articolo 18 prevede il potere regolamentare del Governo in ordine all'eventuale modifica degli allegati e l'emanazione di decreti ministeriali per l'attuazione di successive norme comunitarie riguardanti modalità esecutive e caratteristiche tecniche, dato che l'articolo 24 della direttiva prevede la possibilità di modificare gli allegati tecnici.

L'articolo 19 reca la copertura finanziaria prevedendo il ricorso al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (articolo 5, legge 183/1987) nonché ai fondi autorizzati dall'articolo 7, comma 2, della legge 979/1982 (Disposizioni per la difesa del mare) per l'attuazione degli articoli 8 e 11 (attività di valutazione iniziale e programmi di monitoraggio). La relazione tecnico-finanziaria quantifica, infatti, per l'attuazione dell'articolo 8 complessivi 18,2 milioni di euro (2010-2012) e 16,1 per l'articolo 11 (a decorrere dal 2013).

Ricorda quindi che la legge 191/2009 (finanziaria 2010) rfinanzia (Tab. D) il Fondo per le politiche comunitarie con 23,3 milioni di euro per il 2010, 24,3 per il 2011 e 5.524,3 per il 2012; per la legge

979/1982 la tab. C reca 31,7 milioni di euro per il 2010 e 24,1 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Con riferimento infine alla normativa comunitaria, ricorda che la direttiva 2008/56/CE, cd. direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, considera l'ambiente marino un patrimonio prezioso da salvaguardare al fine di mantenere la biodiversità e la vitalità di mari che siano puliti, sani e produttivi. Essa si propone lo scopo di "costituire il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione europea", stabilendo dei principi comuni sulla base dei quali gli Stati membri devono elaborare specifiche strategie per raggiungere – entro il 2020 – un buono stato ecologico delle acque marine.

Ricorda inoltre che la Parte terza del Codice ambiente (d.lgs. 152/2006) reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche. Ad integrazione di quanto disposto dal Codice, il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116 e il d.lgs. 16 marzo 2009, n. 30 hanno recepito, rispettivamente, la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e la direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.

Richiama, infine, in materia di acque, la direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (da recepire entro il 10 ottobre 2010 ai sensi dell'articolo 1 della legge comunitaria 2009, n. 96 del 2010), nonché la direttiva 2009/90/CE sul monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee che fissa i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi utilizzati dagli Stati membri per monitorare lo stato delle acque, dei sedimenti e del biota e contiene regole per comprovare la qualità dei risultati delle analisi, che dovrà essere recepita entro il 20 agosto 2011.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 10.40.

Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.

COM(2010)291 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, evidenzia come l'esame della relazione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali nel 2009 costituisca l'occasione per approfondire in seno alla XIV Commissione due aspetti di estrema rilevanza.

Il primo attiene allo stato dei rapporti tra la Commissione europea e i parlamenti nazionali, a quattro anni dal lancio del dialogo politico diretto (c.d. iniziativa Barroso) e alla luce della prima applicazione del Trattato di Lisbona. Sotto questo profilo, la relazione per il 2009 presenta un ulteriore elemento di interesse essendo l'ultima relativa all'attività della precedente Commissione europea.

Il secondo concerne le modalità con cui in seno alla Camera sono stati impostati questi rapporti e gli eventuali interventi per un loro ulteriore sviluppo, tenendo anche conto delle innovazioni introdotte al riguardo dal parere della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009 e, in particolare, dell'avvio dell'esercizio del controllo di sussidiarietà da parte della XIV Commissione.

Questa duplice valutazione è anzitutto utile ai fini di un « bilancio » specifico dell'attività svolta a questo riguardo dalla

XIV Commissione e dalla Camera nel suo complesso nel corso della legislatura: si tratta di ribadire ed eventualmente riesaminare le scelte metodologiche e anche di merito con cui sono stati impostati sia il dialogo politico sia il controllo di sussidiarietà. Ma l'esame del documento è anche l'occasione per rivendicare – al di là di letture superficiali basate solo sulle cifre o addirittura su luoghi comuni – i progressi registrati in questa legislatura nell'intervento della Camera in materia europea.

In via preliminare, va sottolineato che la Commissione presenta una relazione annuale sui rapporti con i parlamenti nazionali a partire dal 2006, quando per la prima volta, attraverso un'apposta comunicazione e una lettera del Presidente Barroso e dalla Vice-Presidente pro tempore Walström, la Commissione ha definito una strategia organica in materia. Le precedenti relazioni non sono state peraltro esaminate dalla XIV Commissione.

Le relazioni annuali hanno assunto immediatamente una forte rilevanza politica in quanto concentrate sullo sviluppo del dialogo politico informale, avviato nel settembre 2006 dalla Commissione di propria iniziativa e con l'avallo del Consiglio europeo del 2006. L'analisi quantitativa e qualitativa delle osservazioni trasmesse direttamente dai parlamenti alla Commissione e delle relative risposte costituisce infatti l'elemento principale per valutare concretamente se ed in quale misura le posizioni dei parlamenti abbiano un reale impatto sul processo decisionale europeo, soprattutto nella fase iniziale dello stesso. Elemento che mantiene una significativa importanza anche e soprattutto dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

La relazione per il 2009 conferma al riguardo alcune linee di tendenza che erano andate consolidandosi già negli anni precedenti. In primo luogo, è proseguita nel corso del 2009 la crescita del numero di pareri che i Parlamenti nazionali hanno inviato alla Commissione: 250 contro i 200 del 2008, con un incremento quindi del 25 per cento. Qualche importante elemento di novità

importante si registra in relazione ai parlamenti più attivi: mentre sino al 2008 gran parte delle osservazioni erano state formulate dalle camere alte di alcuni parlamenti (essenzialmente la *House of Lords*, i senati francese e belga e il *Bundesrat*), ora anche molte camere basse (il Parlamento portoghese, con ben 47 osservazioni, la Camera olandese, il parlamento svedese e quello danese, le due camere italiane) partecipano attivamente al dialogo politico. Ciò dimostra che questo strumento non è utilizzato soltanto da parlamenti non legati da vincolo fiduciario al Governo e quindi privi di altri strumenti efficaci di intervento nella formazione della legislazione europea, ma anche quale via di intervento complementare da parte delle Camere che esprimono indirizzi per l'azione del Governo a livello europeo.

In secondo luogo, si conferma la grande varietà dei documenti oggetto delle osservazioni, a testimonianza del fatto che ogni parlamento o assemblea sceglie, in ragione degli interessi nazionali e della diversa sensibilità politica e culturale nonché della situazione economica e sociale, ambiti differenti di intervento. Le 250 osservazioni trasmesse nel 2009 riguardano 139 progetti di atti e documenti della Commissione, dei quali soltanto 10 sono stati oggetto di pareri di almeno quattro assemblee (senza contare tre proposte legislative che, avendo costituito oggetto degli esercizi di sussidiarietà in ambito COSAC sono stati esaminati da un numero di assemblee superiore ai 15).

In terzo luogo, nonostante la frammentazione delle osservazioni tra un elevato numero di atti, la Commissione rileva come i parlamenti nazionali concentrino l'interesse su alcuni settori politici particolarmente delicati, primo fra tutti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, seguito dalla sanità e la protezione dei consumatori, i trasporti e l'energia, l'ambiente, le imprese.

In quarto luogo, la Commissione rileva come la metà dei 250 pareri pervenuti nel 2009 riguardi proposte legislative e l'altra comunicazioni o documenti di consulta-

zione elaborati dalla Commissione. Sono stati, in particolare, formulati 36 pareri sui libri verdi. Ciò conferma — come l'esperienza della XIV Commissione dimostra — la flessibilità dello strumento del dialogo politico e la capacità dei parlamenti nazionali di intervenire anche in una fase precoce del processo decisionale europeo.

Un ultimo ma non meno rilevante dato che emerge dalla relazione per il 2009 è la conferma del fatto che i parlamenti nazionali hanno generalmente accolto con favore le iniziative e le proposte della Commissione, trasmettendole osservazioni concrete, proposte di modifica e critiche costruttive. Dei 250 pareri pervenuti nel 2009, meno del 10 per cento ha sollevato questioni connesse al principio di sussidiarietà. Questo conferma anzitutto la fondatezza di una linea costantemente sostenuta dalla Camera sia nella propria attività interna sia nelle sedi di cooperazione interparlamentare.

Ricorda, in particolare, come la XIV Commissione abbia contrastato con successo il tentativo di altri parlamenti o camere di concentrare la COSAC o altre sedi di cooperazione sul controllo di sussidiarietà esercitandolo in modo sostanzialmente collettivo. Alla base della posizione della Camera dei deputati, a volte criticata a sproposito da altre camere, si è sempre posta la convinzione — che la relazione della Commissione rivela più che mai fondata — per cui i parlamenti nazionali non sono guardalinee delle competenze ma organi politici per eccellenza che devono intervenire sulla definizioni di priorità e sul merito delle soluzioni regolative europee. Anziché fare blocco contro le proposte della Commissione, essi devono concorrere a migliorare le sue iniziative.

È dunque importante che la Commissione europea abbia deciso di mantenere, anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il dialogo politico — accanto al controllo di sussidiarietà disciplinato dall'apposito Protocollo — secondo regole informali e flessibili. La Commissione stessa osserva giustamente come il meccanismo

di controllo della sussidiarietà e il dialogo politico costituiscono «due facce della stessa medaglia, poiché il principio di sussidiarietà è parte di una relazione politica più estesa tra la Commissione e i parlamenti nazionali».

Venendo alla valutazione degli effetti concreti del dialogo politico e della rete di rapporti tra Commissione e parlamenti nazionali, sottolinea anzitutto che, come ammette la Commissione stessa, l'impatto dei pareri dei parlamenti nazionali su un determinato atto legislativo definitivo non è facilmente misurabile. Al tempo stesso, la Commissione ne evidenzia l'importanza e il valore aggiunto nello svolgimento del processo decisionale europeo. Anzitutto, ogni volta che viene avviato un negoziato su una proposta legislativa, la Commissione ritiene importante il fatto di agire avendo piena conoscenza dei pareri espressi dai parlamenti nazionali, che essa può utilizzare nel difendere la propria posizione davanti al Parlamento europeo e al Consiglio. In secondo luogo, in molti casi i pareri formulati dai parlamenti nazionali si riflettono nel processo legislativo del Parlamento o del Consiglio, il che conferma la loro capacità, ove trasmessi in tempo, di fungere da campanello di allarme e fornire una prima idea delle principali posizioni sulla proposta della Commissione, posizioni spesso riprese più avanti nel processo legislativo. Ciò conferma come i parlamenti nazionali utilizzino il dialogo politico con la Commissione non come strumento alternativo rispetto all'attività di indirizzo e controllo sui rispettivi governi ma come canale complementare inteso a rafforzare la posizione nazionali. Inoltre, le valutazioni della Commissione confermano come anche il Parlamento europeo — attraverso i rapporti bilaterali e multilaterali con i parlamenti nazionali — sia divenuto sempre più permeabile alle osservazioni che molti nazionali inoltrano da alcuni anni simultaneamente all'invio alla Commissione.

La Commissione sottolinea, inoltre, nelle considerazioni conclusive, che mediante il rapporto con i parlamenti nazionali essa intende migliorare il processo di

elaborazione politica, sia per le misure legislative che non legislative; pervenire ad un maggior coinvolgimento dei parlamenti nazionali nelle questioni europee che negli ultimi anni hanno assunto sempre più carattere di affari interni, avvicinando così l'Europa ai cittadini; comprendere meglio le dinamiche e i processi nazionali.

Nella relazione della Commissione mancano tuttavia indicazioni specifiche su due aspetti di criticità più volte rilevati dalla XIV Commissione. Il primo concerne la tempestività delle risposte della Commissione alle osservazioni dei parlamenti nazionali. Se la qualità di tali risposte è indubbiamente cresciuta e dimostra lo sviluppo di una cultura del dialogo con i parlamenti nazionali nei servizi della Commissione, i tempi per la risposta continuano ad essere in media di almeno tre mesi. Pur comprendendo la difficoltà di predisporre risposte tempestive a fronte di un numero così elevato di pareri, sarebbe auspicabile un *feed back* più rapido, eventualmente in forma sintetica, compatibile con la possibilità che i parlamenti nazionali si pronuncino nuovamente sul punto o quanto meno ne tengano conto nel seguire lo sviluppo del processo decisionale europeo.

La seconda questione critica attiene al regime linguistico seguito dalla Commissione. Oltre ai generali aspetti di criticità – già sottolineati nella relazione approvata lo scorso 13 luglio dalla Camere sul programma di lavoro della Commissione – va in questa sede richiamata l'esigenza che la Commissione renda disponibili ai parlamenti nazionali nelle rispettive lingue nazionali la più ampia tipologia possibile di documenti. È il caso per esempio delle valutazioni di impatto sulle proposte legislative, essenziali per operare un esame compiuto e approfondito da parte dei parlamenti,

Con specifico riferimento invece alle modalità di intervento della Camera nei rapporti con la Commissione, si impone anzitutto una precisazione metodologica. I dati citati dalla Commissione riportano che la Camera ha trasmesso nel 2009 9 documenti alla Commissione a fronte dei

17 del Senato, collocandosi all'undicesimo posto nella graduatoria dei parlamenti più virtuosi. Nel 2008 erano stati trasmessi 8 documenti mentre nei primi mesi del 2010 sono stati trasmessi 6 documenti ex articolo 127 e 5 documenti relativi ai profili di sussidiarietà. Questo dato non deve suscitare allarme in quanto riflette, per un verso, scelte precise e, per altro verso, le procedure regolamentari vigenti. Sotto il primo profilo, va ribadito che la Camera, pur avendo fatto registrare dall'inizio della legislatura una crescita della propria attività europea pari a 4-5 volte quella delle legislature precedenti – come risulta dalla documentazione predisposta dagli uffici – ha privilegiato la qualità piuttosto che la quantità del suo intervento. Tutti gli atti di maggiore interesse nazionale sono stati esaminati non puntando ad esprimere a tutti i costi un qualsivoglia documento o parere nel più breve tempo possibile, come se si prendesse parte ad una gara con altre camere o parlamenti: si è invece sempre avuto cura di svolgere un'istruttoria adeguata, mediante attività conoscitive mirate e raccordandosi con il governo. Ricordo solo qualche esempio: l'esame del pacchetto energia-clima, della proposta sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, della strategia 2020, dell'iniziativa legislativa popolare, della riforma della vigilanza finanziaria, quello in via di chiusura della *governance* economica nonché l'esperienza recentissima del programma legislativo esaminato non soltanto in tutte le commissioni ma in aula con un dibattito anche acceso sulla risoluzione poi approvata. Anche per l'esame di sussidiarietà si è operata una scelta coerente con questa impostazione: anziché puntare all'esame sistematico di qualsiasi progetto legislativo trasmesso dalle Istituzioni europee allo scopo, la XIV Commissione si è concentrata soltanto sugli atti che – ad una prima istruttoria svolta dal Comitato presieduto dal collega Gozi – presentassero elementi problematici da approfondire. La bontà di questa impostazione e la qualità dell'istruttoria svolta è testimoniata da tre elementi: a differenza di quanto avviene a volte per altri parlamenti o camere, le

pronunce degli organi della Camera sono ben argomentate e motivate; non si è mai verificato un disallineamento tra gli orientamenti delle Camere e quelli poi seguiti dal Governo; si è evitato – a detta degli interlocutori europei – il rischio di un’ipertrofia che, puntando solo sulla qualità di atti approvati, svilisse il contributo del parlamento anziché esaltarlo.

Si può quindi concludere che l’impostazione seguita – pur non portando la Camera dei deputati ai primissimi posti della graduatoria e pur suscettibile di miglioramenti – va confermata e sviluppata.

Sul piano procedurale, si limita a rilevare un profilo positivo ed uno critico. In senso positivo, richiama la scelta – codificata nel parere della Giunta per il Regolamento – di trasmettere alla Commissione, al Parlamento europeo e ad altre istituzioni interessate – gli atti adottati nei confronti del Governo anziché specifiche osservazioni o pareri. Ciò ha consentito – come già accennato – di evitare un pericoloso disallineamento tra le posizioni della Camera e quelle del Governo. In senso critico, va rilevato che in alcuni casi – precisamente in relazione a 12 progetti di atti o documenti dell’UE – ai pareri espressi dalla XIV Commissione non ha fatto seguito l’approvazione di documenti finali da parte delle commissioni di merito. In alcuni casi poi l’approvazione è intervenuta con forte ritardo, rendendo sostanzialmente inutile la pronuncia della Camera. Non a caso il Senato – dove la XIV Commissione ha, in base all’ articolo 144, comma 5 del Regolamento, la possibilità di deliberare la trasmissione dei propri pareri al Governo e alle Istituzioni europee se entro 15 giorni la Commissione di merito non si esprime – ha inviato un numero maggiore di atti alla Commissione europea. Non essendo un analogo meccanismo prospettabile alla Camera, in assenza di apposita riforma regolamentare, occorre pertanto utilizzare tutti gli strumenti appropriati affinché le Commissioni di merito si pronuncino in modo più sistematico e tempestivo sugli atti di cui avviamo l’esame.

In conclusione, auspica che sulla base dei dati sopra richiamati si possa sviluppare un ulteriore dibattito in seno alla XIV Commissione volto anche a definire soluzioni idonee a migliorare ulteriormente il raccordo con le Istituzioni europee. Si riserva quindi di predisporre, anche alla luce del dibattito in Commissione, una bozza di documento finale che riprenda le osservazioni e le proposte sopra formulate.

Mario PESCANTE, *presidente*, evidenzia come, la scorsa settimana, alcune agenzie di stampa abbiano diffuso dati riguardanti l’attività del Parlamento italiano, in ordine alla quantità di documenti approvati e trasmessi alle istituzioni europee.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) sottolinea la qualità del lavoro sin qui svolto dalla XIV Commissione e ritiene che si debba proseguire in questa direzione, senza eccessiva preoccupazione per i dati meramente quantitativi.

Sandro GOZI (PD) evidenzia come, a suo avviso, affrontare la questione dei rapporti tra Commissione europea e Parlamenti nazionali con il solo metro della quantità sia una vera e propria sciocchezza, testimonianza di un atteggiamento poco serio nei confronti dell’Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE, indi del vice presidente Enrico Farinone.

La seduta comincia alle 10.50.

Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.

C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle abbinare proposte di legge in oggetto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante, tutte aventi ad oggetto disposizioni di riforma della legge n. 11 del 2005, e che – come è noto a tutti – l'onorevole Gottardo ha svolto informalmente, insieme a diversi membri della Commissione, un complesso lavoro preparatorio sulle proposte di legge presentate, al fine di pervenire ad una sintesi delle diverse posizioni.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, evidenzia come tutte le proposte di legge presentate – alle cui relazioni illustrative rinvia per una sintesi dei rispettivi contenuti – rechino significativi elementi di innovazione all'impianto della legge n. 11 del 2005. Ha pertanto lavorato, in un gruppo di lavoro informalmente costituito con i rappresentanti dei gruppi, con l'obiettivo di raccogliere, in un unico testo, tutti gli elementi positivi delle diverse proposte di legge. È così pervenuto alla definizione di una bozza di testo unificato, che mette a disposizione dei colleghi, anche al fine di una sua eventuale adozione quale testo base, tenendo conto del fatto che il Governo dovrebbe a sua volta presentare, a breve, un disegno di legge di riforma.

Nel richiamare brevemente alcuni dei punti maggiormente significativi affrontati dalle proposte di legge e contenuti del documento, osserva preliminarmente come la legge n. 11 del 2005 sia ricca di disposizioni di dettaglio e risulti pertanto particolarmente complessa sotto il profilo

procedurale; ha pertanto operato nella direzione di una semplificazione del testo, anche al fine di renderne più agevole la lettura.

Dopo aver ricordato che il testo unificato mantiene l'attuale ripartizione di competenze tra Ministero degli Affari esteri e Dipartimento delle politiche comunitarie, richiama la novità introdotta con l'articolo 24, che prevede, in luogo dell'attuale legge comunitaria, due nuovi strumenti per adeguare l'ordinamento italiano a quello dell'Unione europea: la legge di delegazione europea e la legge europea, entrambe da presentare al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno. La legge di delegazione europea contiene le deleghe legislative al Governo per l'attuazione di direttive e atti dell'Unione europea ancora non recepiti nell'ordinamento interno. La legge europea contiene invece altre disposizioni necessarie per l'adeguamento al diritto dell'Unione europea, come le disposizioni volte a superare procedure di infrazione, ovvero l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia europea. L'introduzione delle legge di delegazione mira ad assicurare uno strumento agile, dall'*iter* parlamentare rapido e snello, per dare tempestiva attuazione soprattutto alle direttive. Si intende così prevenire il rischio dell'avvio di procedure di infrazione che, in caso di mancato recepimento di direttive, può, oltre ad essere rapido, portare alla immediata condanna da parte della Corte di giustizia al pagamento ad ammende.

Un ulteriore elemento di innovazione è rappresentato dall'articolo 3 che, riprendendo alcune indicazioni contenute nella proposta di legge presentata dal Presidente Buttiglione, prevede l'istituzione presso le amministrazioni centrali di nuclei europei, operanti in collegamento con il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee. Tali strutture, fortemente specializzate e dotate di un certo margine di autonomia organizzativa, sono intese ad assicurare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, l'effettiva partecipa-

zione di ogni amministrazione centrale alle funzioni di fase ascendente e discendente di rispettiva competenza.

Si intende in tal modo, anche attraverso ulteriori disposizioni, quale ad esempio quelle riguardanti la valorizzazione degli esperti nazionali distaccati presso le Istituzioni dell'UE, dare struttura all'obiettivo di un rafforzamento dell'intervento italiano nella cosiddetta fase ascendente, affinché l'Italia possa assumere maggiore incisività nella fase di formazione degli atti normativi dell'Unione europea e, insieme, essere adeguatamente preparata e conscia dell'impatto che la normativa europea è destinata ad avere sul nostro ordinamento.

Si è poi affrontata, nel Capo III, la questione relativa al ruolo delle regioni e degli enti locali, sempre avendo presente

le disposizioni del Titolo V della Costituzione ed ispirandosi ai principi della partecipazione e della responsabilità.

Enrico FARINONE, *presidente*, avverte che stanno per avere inizio le votazioni in Assemblea e che pertanto la XIV Commissione dovrà concludere i propri lavori; resta inteso che, per il seguito della discussione generale, la Commissione potrà tenere conto del lavoro sin qui svolto dal relatore.

La Commissione concorda.

Enrico FARINONE, *presidente*, rinvia quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

| | |
|--|-----|
| Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). Doc. XXVII, n. 22 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio</i>) | 97 |
| ALLEGATO (<i>Proposta di documento predisposta dai relatori</i>) | 100 |
| AVVERTENZA | 99 |

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 27 luglio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 9.40.

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Doc. XXVII, n. 22.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che i relatori hanno predisposto una proposta di documento, che è in distribuzione e verrà pubblicata al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Il deputato Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, interviene per porre una questione di metodo preliminare all'esame del documento da parte della Commissione che, sulla base dell'articolo 5, comma 4, del regolamento interno, può, « mediante l'approvazione di un apposito documento », formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili ai fini della predisposizione degli schemi di decreti legislativi attuativi della legge n. 42 del 2009. Dal momento che la Commissione dovrà esprimersi con un voto sul documento, chiede chiarimenti sull'iniziativa emendativa, o meglio « osservativa » dei singoli commissari, segnalando che nella predisposizione della proposta di documento sono emersi alcuni punti critici non pienamente condivisi dai due relatori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in ordine ai contenuti del documento, osserva che esso, come ora richiamato dall'onorevole Nannicini, potrà contenere « osservazioni » e « elementi di valutazione ». Ovviamente il documento in questione potrà contenere altresì tutti gli ulteriori elementi che la Commissione riterrà necessari. Quanto all'approvazione, è possibile che la stessa, sulla base delle regole generali, avvenga anche mediante votazioni per parti separate, benché, a titolo personale, auspicherebbe una votazione che considerasse il documento nella sua totalità, in cui potranno essere espressamente indicati anche aspetti sui quali la Commissione esprime orientamenti non concordi.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, premettendo che nulla osta all'avvio, già dalla seduta odierna, della discussione generale sulla proposta di documento, segnala l'opportunità, anche alla luce delle osservazioni dell'altro relatore, di valutare se posticipare l'approvazione dello stesso a settembre, al fine di consentire alla Commissione una più attenta riflessione sulla individuazione delle proposte e delle indicazioni da fornire al Governo per l'elaborazione dei prossimi schemi di decreto.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene di poter condividere l'esigenza di approfondimento dei contenuti della relazione proposta dal collega Franco, anche alla luce dell'emanazione in corso di ulteriori schemi di decreto, che consentiranno alla Commissione di avere più chiaro, dopo la pausa estiva, il quadro attuativo della legge n. 42. Non può peraltro non rilevare come tale proposta di rinvio sembri evidenziare le difficoltà che stanno manifestando nell'affrontare temi ad elevata complessità come quello della nuova fiscalità degli enti territoriali, sul quale non risulta facile dar effettivo seguito ai numerosi annunci finora effettuati dal Governo.

Sul tema specifico dell'imposizione comunale, osserva fin d'ora come la preannunciata imposta municipale unica violi il

principio fondamentale del progetto federalista, vale a dire il legame tra responsabilità del prelievo e responsabilità della cosa amministrata, in quanto, per come finora tale imposta risulta sommariamente delineata, la gran parte di coloro che saranno soggetti al prelievo immobiliare non votano nel comune che riscuote il prelievo medesimo. Osserva altresì, con riferimento al nuovo schema di decreto sui fabbisogni standard in corso di approvazione, che lo stesso determinerà nei fatti una esclusione della Commissione dalle decisioni sulla materia di fabbisogni medesimi.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, ritiene necessaria l'approvazione di un documento della Commissione che riterrebbe preferibile avvenisse in tempi rapidi, al fine di evitare una sovrapposizione temporale tra relazione e nuovi schemi di decreto. Qualora, peraltro, si decidesse il rinvio, il Governo dispone in ogni caso del documento predisposto dai relatori, nel quale non sono stati al momento inseriti alcuni punti non si è d'accordo, dal quale può trarre alcune prime valutazioni. Per quanto concerne l'emendabilità del documento, si rimette alle decisioni dell'ufficio di presidenza, ritenendo comunque che, a suo avviso, risulterebbe necessario votare le osservazioni che eventualmente saranno proposte dagli altri commissari. In caso contrario presenterà una propria relazione autonoma.

Il senatore Walter VITALI (PD), nel sottolineare come il lavoro dei relatori, benché in gran parte condiviso, presenti tuttavia ancora alcuni punti di divergenza, richiede di spostare alla giornata di domani l'ufficio di presidenza previsto per la giornata odierna, al fine di assumere una decisione definitiva circa il prosieguo dei lavori. Osserva in proposito che da una parte potrebbe risultare più logico che la Commissione approvasse entro la fine di luglio un documento di indirizzo al Governo ma, d'altro lato, il rinvio a settembre offrirebbe l'opportunità di valutare ulteriormente l'attività del Governo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nel prendere atto che l'eventuale rinvio della votazione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva ha la finalità di dirimere alcuni punti controversi che ancora sussistono nel lavoro finora compiuto dai relatori, osserva che qualora su tali punti non si riuscisse a trovare un'intesa potrà procedersi anche a votazioni per parti separate, anche se, come già detto in precedenza, auspicherebbe una votazione condivisa su tutti i contenuti del documento che verrà definito dai relatori. Una tale scelta, che in ogni caso andrà rimessa al prossimo ufficio di presidenza, permetterebbe di continuare a valorizzare la scelta effettuata nel regolamento della Commissione del doppio relatore, che ha per l'appunto la finalità di produrre, per quanto possibile, orientamenti condivisi.

Il ministro Roberto CALDEROLI, concorda con la proposta di approfondimenti avanzata dal senatore Franco che consen-

tirebbe una più attenta valutazione di tutti gli aspetti controversi, per giungere all'elaborazione di un documento condiviso dai due relatori. A tal fine, dichiara la piena disponibilità del Governo al fine di agevolare la risoluzione dei punti critici segnalati dall'onorevole Nannicini.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). (Doc. XXVII, n. 22).

PROPOSTA DI DOCUMENTO PREDISPOSTA DAI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminata la Relazione sull'attuazione del federalismo fiscale – e i relativi allegati tecnici – che il Governo ha presentato alle Camere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

preso atto dei chiarimenti e delle indicazioni forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'audizione svoltasi presso la Commissione il 21 luglio 2010 e valutata con favore la volontà del Governo, ribadita in tale sede, di continuare a operare in stretto raccordo con il Parlamento, seguendo il medesimo costruttivo approccio di leale collaborazione interistituzionale adottato in occasione dell'esame del primo schema di decreto legislativo in materia di federalismo demaniale;

esaminate le ulteriori informazioni e ricostruzioni contabili fornite dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

formula, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera *b*), della legge n. 42/2009, anche sulla base delle attività conoscitive svolte, le seguenti osservazioni e valutazioni utili alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

1. Il contesto europeo.

La citata Relazione sull'attuazione del federalismo fiscale (d'ora in avanti sem-

plicemente Relazione) – presentata all'attenzione del Parlamento in data 30 giugno 2010 – interviene in una fase congiunturale di particolare delicatezza e in un contesto che registra una significativa evoluzione, a livello nazionale e comunitario, degli strumenti di governo della finanza pubblica e di coordinamento delle politiche economiche.

Nella medesima data del 30 giugno la Commissione europea, facendo seguito alla richiesta del Consiglio europeo del 17-18 giugno, ha, infatti, presentato una Comunicazione⁽¹⁾ che propone una serie di misure, legislative e non, volte a definire una più forte sorveglianza macroeconomica; un quadro nazionale di bilancio più rigoroso; un'applicazione più stringente del Patto di stabilità e crescita, nonché a introdurre un « semestre europeo » che definisca una cornice per le politiche economiche nazionali.

È evidente come le determinazioni che saranno assunte in sede comunitaria non possano che riflettersi sul processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e sulle nuove modalità di coordinamento dinamico della finanza pubblica desumibili dal combinato disposto della

(1) « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita ed i posti di lavoro – Strumenti per una governance economica più forte in ambito UE » (COM(2010)367).

legge n. 42 e della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.

È, infatti, la stessa Commissione europea che prospetta, con particolare riferimento ai Paesi con assetti decentrati, l'adozione di un quadro di bilancio nazionale che comprenda l'intero sistema di finanza pubblica, nell'ambito del quale le regole di bilancio dovranno sempre più perseguire obiettivi di medio termine, ispirandosi ad un criterio di pianificazione pluriennale, che richiede l'indicazione delle entrate e delle spese programmate e degli aggiustamenti richiesti per realizzare l'obiettivo di finanze pubbliche solide.

A tal fine, si propone sia un'applicazione più rigorosa degli strumenti preventivi e correttivi già previsti dal Patto di stabilità e crescita europeo, sia l'introduzione di un nuovo sistema di sanzioni e di incentivi a favore degli Stati membri che attuano politiche di bilancio virtuose.

Quanto alle prime, facendo leva su talune voci del bilancio UE destinate agli Stati membri (essenzialmente fondi strutturali, della politica agricola comune e fondo europeo della pesca), la Commissione prospetta, tra l'altro, un meccanismo in base al quale l'avvio della procedura per disavanzo eccessivo comporterebbe la sospensione degli stanziamenti di impegno connessi ai programmi pluriennali relativi a tali fondi, mentre nel caso di mancata attuazione delle raccomandazioni adottate nell'ambito della procedura, verrebbe disposta la cancellazione degli stanziamenti di impegno⁽²⁾.

Sotto altro versante, è opportuno rilevare come sempre in sede comunitaria sia altresì emersa l'esigenza di introdurre nella politica di coesione un principio di condizionalità *ex ante*, in base al quale l'allocazione dei relativi finanziamenti dovrebbe essere vincolata all'adozione di ri-

forme strutturali mirate ad accrescerne l'efficacia e l'efficienza; riforme nell'ambito delle quali non può che essere annoverata la stessa legge n. 42, che rappresenta, in effetti, il più moderno e articolato tentativo di coniugare in modo nuovo l'equità e l'efficienza della spesa nei diversi livelli territoriali.

In tal senso, non può che essere pienamente condiviso l'assunto, enunciato nella Relazione, in base al quale il riordino della finanza pubblica italiana – da realizzare naturalmente in chiave federalista sulla base del « controllo democratico e/o fiscale esercitato dai cittadini » – è necessario anche « per evitare l'irrogazione di sanzioni ed in particolare la perdita di finanziamenti europei », la quale « sarebbe tanto più negativa per le aree più deboli del nostro Paese, che ne hanno dunque più bisogno ».

2. Lo scenario nazionale.

Alla luce dell'accennata evoluzione politico-istituzionale che si registra a livello comunitario – che le citate leggi n. 42 e n. 196 hanno a ben vedere in un certo senso preceduto – le osservazioni su principi, obiettivi e strumenti di stabilità finanziaria contenute nella parte conclusiva della Relazione appaiono di particolare rilievo, in special modo laddove evidenziano la necessità di recepimento, a livello nazionale, delle nuove regole del Patto rafforzato di Stabilità e Crescita Europeo, ciò affinché « l'equilibrio di bilancio e la stabilità finanziaria siano assicurati a tutti i livelli di governo, da quello comunitario a quello locale », anche attraverso una « corresponsabilità tra Stato e Regioni, e tra le Regioni stesse, nella programmazione, attuazione e verifica dei vincoli di bilancio » e l'attuazione dei « principi di solidarietà responsabile e consapevole tra Regioni e tra Stato e Regioni ».

In questa prospettiva, la stessa Relazione evidenzia altresì la necessità – che

(2) Alcuni incentivi potrebbero, invece, derivare da una rimodulazione dei tassi di cofinanziamento, oppure dall'introduzione di una riserva di fondi (finanziata con gli stanziamenti di impegno cancellati nell'ambito della procedura sopra esposta) a favore degli Stati membri che attuano politiche di bilancio virtuose.

la Commissione condivide – di strutturare in modo compiuto la nuova formula di *governance* della finanza pubblica sottesa alla legge n. 42/2009, dando in particolare attuazione all'articolo 5 della medesima legge, che prevede, com'è noto, l'istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, configurato quale « organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica » che concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica « per comparto ».

In proposito, appare utile svolgere alcune considerazioni, rilevando, in primo luogo, come nella Relazione non vi sia un richiamo alle procedure di coordinamento della finanza pubblica delineate dalla nuova legge di contabilità n. 196/2009, nonostante tale legge si integri in modo sistematico e complementare con il disposto della stessa legge n. 42.

Il *corpus* normativo e l'architettura complessa di organi e procedure delineati dalle due leggi sono, infatti, volti a definire un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo ed originale i rapporti tra Stato, Autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche che si dipanano oggi tra i diversi livelli di governo.

In questa cornice si innestano sia le Linee guida per il riparto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica (articolati per i sottosettori del conto della PA – amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale) – che il Governo è chiamato ad inviare alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, per il preventivo parere da esprimere entro il 10 settembre, e alle Camere – sia il nuovo Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge n. 42 – teso a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni *standard* dei vari livelli di governo, nonché a delineare un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali – il quale, assieme al tradizionale Patto di

stabilità interno, è destinato ad essere trasfuso, ai sensi della nuova legge contabilità, prima nella Decisione di finanza pubblica, da presentare alle Camere entro il 15 settembre, e successivamente, entro il 15 ottobre, nella Legge di Stabilità. Un sintetico quadro della spesa discrezionale della PA, ripartita per sottosettori istituzionali, è riportato nell'allegato 1 al presente documento.

Di tali nuove e avanzate regole di disciplina fiscale multilivello – che attribuiscono, peraltro, al Parlamento un importante ruolo di sintesi e compensazione tra le diverse istanze territoriali – non si tiene conto nella Relazione presentata dal Governo, anche laddove si evidenzia, opportunamente, come un obiettivo fondamentale sia quello di assicurare « l'appropriato grado di perequazione infraregionale che, garantendo livelli appropriati di assistenza sanitaria e sociale a livello nazionale, sia governato da meccanismi di solidarietà responsabile, economicamente sostenibile, ispirati allo spirito mutualistico (e quindi di copertura temporanea di rischi imprevedibili) e non basato sul presupposto di trasferimenti irrazionalmente operati *ex post* ».

Quest'ultimo obiettivo presuppone il passaggio dalla spesa storica ai costi e fabbisogni *standard*, che la legge n. 42 intende realizzare con gradualità proprio attraverso la definizione del Patto e del percorso di convergenza degli obiettivi di servizio sopra richiamati, che costituiscono elementi qualificanti della medesima legge i quali dovranno consentire, in prospettiva, attraverso la previsione di appositi stanziamenti ad opera delle leggi annuali di stabilità, di elevare la quantità e la qualità dell'offerta delle prestazioni nei territori attualmente meno dotati e nei settori sotto *standard* per poter raggiungere i livelli essenziali delle prestazioni.

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione auspica in primo luogo che il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali contenuto nell'allegato 2 alla Relazione possa essere utilmente aggiornato ed arricchito da ulteriori elementi informativi in occasione della trasmissione

al Parlamento delle suddette Linee guida e, soprattutto, dello schema di Decisione di finanza pubblica (di seguito DFP), nell'ambito del quale potranno essere affrontate, in una prospettiva di medio termine, le ipotesi di evoluzione dell'intero comparto della finanza locale, con l'espressa indicazione « dell'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente », nonché delle « misure atte a realizzare il percorso di convergenza », così come del resto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), della legge n. 196/2009.

Nell'ambito della DFP potrà, inoltre, trovare adeguato spazio la programmazione dettagliata – enunciata come obiettivo dalla Relazione – di un « quadro pluriennale delle azioni di governo nazionale e regionale volte ad assicurare l'equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario e delle pensioni di invalidità, sia complessivo che per ogni singola Regione, in compatibilità con i vincoli di bilancio nazionali imposti dal Patto Europeo di Stabilità e Crescita e dalle nuove procedure Europee rafforzate di vigilanza sul deficit e debito pubblico ».

Analogamente, la Commissione auspica che nello schema di DFP possano essere inquadrate, secondo una visione prospettica ed evolutiva, anche le misure concernenti la finanza territoriale già adottate con il decreto legge di manovra n. 78 del 2010, attualmente in corso di conversione.

Occorre, infatti, tenere presente che, in ragione della eccezionalità della crisi economica in atto e della necessità di rispettare il termine del 2 giugno 2010, raccomandato dalle istituzioni UE, per definire nel dettaglio la strategia di consolidamento necessaria per la correzione del disavanzo eccessivo, il concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013, determinato in 6.300 milioni nel 2011 e in 8.500 milioni a decorrere dal 2012, è stato già definito, ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2 (come modificati in prima lettura dal Senato), del citato decreto legge, mediante

una riduzione delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni ed enti locali.

Tale circostanza ha impedito, di fatto, quest'anno, di inquadrare la definizione del riparto degli obiettivi di finanza tra i diversi livelli di governo nell'ambito delle procedure di concertazione, sopra richiamate, definite dalla nuova legge di contabilità (Linee Guida – parere Conferenza – DFP).

Occorre peraltro tenere presente che, a differenza di quanto si è verificato negli anni precedenti, il raggiungimento dei risparmi previsti per i singoli comparti non risulta affidato all'applicazione dello strumento del Patto di stabilità interno⁽³⁾, bensì ottenuto direttamente attraverso la riduzione delle risorse, spettanti agli enti. I vincoli previsti dalla vigente normativa del Patto (artt. 77-bis e 77-ter del decreto-legge n. 112/2008), che copre un arco temporale che arriva fino al 2011, sono rimasti pertanto invariati, salvo alcune pur apprezzabili deroghe allo stesso introdotte dal decreto medesimo al fine, tra l'altro, di sostenere la spesa per investimenti degli enti locali.

Il decreto legge n. 78/2010 prevede, inoltre, un inasprimento delle sanzioni vigenti in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, che si sostanzia, per gli enti locali, in una riduzione dei trasferimenti erariali in misura pari allo scostamento tra saldo obiettivo e saldo conseguito, mentre per le regioni è richiesto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo scostamento tra l'obiettivo ed il risultato conseguito.

Particolare rilievo assume, infine, la previsione, assai innovativa e la cui portata andrà debitamente approfondita, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legge n. 78, in base alla quale, il Governo, proprio « in funzione della riforma » – sopra richiamata – « del Patto europeo di

(3) Fatta eccezione per le autonomie speciali, per le quali come in passato, lo strumento utilizzato per il conseguimento dei risparmi resta affidato al patto di stabilità interno, mediante accordi tra lo Stato e le regioni stesse.

stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana», ha disposto che con DPCM, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare «sentita la Regione interessata», possa essere disposta la «sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in *deficit eccessivo di bilancio*.»

Appare dunque evidente come la valenza qualitativa e quantitativa del quadro normativo testè richiamato – che si completa con le misure previste in favore del Comune di Roma e con quelle finalizzate a promuovere, ai fini del contenimento delle spese, l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni – inciderà in modo sensibile sul processo di attuazione del federalismo fiscale, a partire dai profili concernenti l'individuazione dei trasferimenti erariali alle regioni e agli enti locali da sostituire con forme di autonomia e fiscalità territoriale, di cui tratta la Relazione e l'allegato 2 predisposto dalla Copaff.

Al fine di conferire un carattere sistematico alle diverse misure di riordino della finanza locale, la Commissione invita pertanto il Governo, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto delle leggi n. 42 e n. 196, ad adoperarsi affinché nello schema di DFP da presentare alle Camere entro il prossimo 15 settembre siano delineati in modo compiuto gli indirizzi di riforma – concernenti anche le modifiche inerenti alla tempistica del ciclo di bilancio definito dalla legge n. 196/2009 che si rendano eventualmente necessarie a seguito degli sviluppi sopra richiamati del contesto europeo – che si intendono adottare in relazione all'esigenza di:

- assicurare i caratteri di «stabilità, coerenza, conformità ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale degli enti», che l'articolo 8, comma 2, della legge n. 196/2009 enuncia in relazione al Patto di stabilità interno, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n. 42/2009, che le regioni, ai fini del

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, possano adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni;

- garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e un'elevata qualità dei servizi pubblici resi dagli enti territoriali attraverso meccanismi di carattere premiale ovvero sanzionatorio da affiancare ai tradizionali meccanismi di monitoraggio e controllo della spesa e dei saldi degli enti decentrati, come previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge n. 42/2009. Occorre, infatti, tenere presente che il sistema premiale contemplato dalle citate disposizioni è, tra l'altro, riservato in favore degli enti che assicurino un livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parità di servizi offerti, nonché a quelli che partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale, ivi compresi quelli di carattere ambientale, ovvero degli enti che incentivano l'occupazione e l'imprenditorialità femminile.

A tale ultimo proposito, la Commissione osserva come nel corso dell'esame del decreto legge di manovra presso il Senato, siano state introdotte (all'articolo 14, comma 2), alcune disposizioni, ai fini della riduzione delle risorse spettanti alle autonomie territoriali per il concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, che sembrano prefigurare l'applicazione di nuovi principi di premialità a favore delle regioni e degli enti locali più virtuosi in termini di equilibri di bilancio e minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva; per le regioni, in particolare, si fa riferimento anche dell'ado-

zione di misure di contenimento della spesa sanitaria e di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi, questione, quest'ultima, più volte richiamata nella Relazione, mentre per gli enti locali si fa riferimento al conseguimento di « adeguati indici di autonomia finanziaria ».

Si osserva, inoltre, come le modifiche apportate dal Senato abbiano altresì valorizzato il ruolo delle autonomie nella definizione del riparto dei sacrifici finanziari imposti agli enti territoriali ai fini del consolidamento dei conti: rispetto alla formulazione vigente del decreto — che prevede solo forme di consultazione, ancorando il riparto delle risorse sostanzialmente ad un semplice principio di proporzionalità — le innovazioni introdotte prevedono che le riduzioni di risorse siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome (per le regioni) e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (per gli enti locali), e recepiti, rispettivamente, con DPCM e con decreto del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto dei profili di premialità sopra evidenziati.

In caso di mancata deliberazione delle predette Conferenze entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 78 — e, per gli anni successivi al 2011, entro il 30 settembre dell'anno precedente — si prevede che i citati decreti governativi siano comunque emanati, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale.

Anche in tal caso, la Commissione ravvisa dunque l'opportunità di ricondurre le fattispecie richiamate nell'ambito delle procedure di coordinamento della finanza pubblica previste dalla legge n. 196/2009, sottolineando altresì l'esigenza di definire quanto prima in modo permanente, attraverso l'adozione di un apposito decreto legislativo, il sistema premiante e sanzionatorio previsto dai criteri direttivi della legge delega n. 42/2009.

3. Il quadro di finanziamento degli enti territoriali e il processo di omogeneizzazione dei dati contabili.

La Relazione presentata dal Governo si sofferma, in una prima parte, sull'evoluzione della finanza locale italiana, ripercorrendo le vicende che dal testo unico della finanza locale del 1931, passando attraverso la riforma fiscale del 1971 e i successivi decreti Stammati del 1977, hanno condotto prima al decentramento amministrativo disposto dalle leggi Bassanini e, successivamente, alle recenti modifiche del Titolo V della Costituzione.

In proposito, la Commissione in questa sede si limita a rilevare come, nonostante durante gli anni '90 si sia realizzata una positiva evoluzione nella composizione delle fonti di finanziamento della spesa pubblica locale — con una decisa riduzione dei trasferimenti (finanza derivata) a vantaggio delle entrate proprie (autonomia impositiva)⁽⁴⁾ — non si sia ancora pervenuti ad un compiuto e coerente assetto atto a garantire un'effettiva autonomia finanziaria e tributaria degli enti territoriali; il processo di superamento del sistema di finanza derivata si è infatti sviluppato in modo discontinuo e tale da rendere non più differibile l'approvazione della legge n. 42/2009.

Una seconda parte della Relazione reca, invece, alcune prime indicazioni, riferite in particolare al comparto dei comuni, relative alla possibile tipologia delle fonti di gettito e dei cespiti tributari che potranno sostituire i trasferimenti erariali da sopprimere, nonché alcuni criteri e orientamenti, di carattere prevalentemente metodologico, relativi alla tempistica e alla modalità di attuazione del federalismo fiscale.

La base quantitativa è rinvenibile nell'Allegato 2 alla Relazione, laddove si può

(4) Il finanziamento via trasferimenti, pari all'81 per cento nel 1980 e al 72,6 per cento nel 1990, si riduce al 40,4 per cento nel 2000. Di converso, il finanziamento via imposte sale dal 14,9 per cento del 1990 al 43,1 per cento nel 2000.

individuare l'ammontare delle risorse, attualmente attribuite agli enti territoriali sotto forma di trasferimenti, in relazione alle quali dovrà essere attribuita la titolarità di gettito fiscale ai diversi comparti degli enti territoriali.

Elementi di interesse per la Commissione sono altresì ravvisabili negli altri allegati alla Relazione, in particolare nell'Allegato 3, recante alcuni approfondimenti tecnici di particolare rilievo in materia, tra gli altri, di fabbisogni *standard* di Province e comuni e di costi *standard* delle Regioni, i quali, tuttavia, al pari dei dati e delle ipotesi di lavoro contenuti nel predetto Allegato 2, assumono una valenza di carattere esclusivamente tecnico, che in quanto tale, come specifica la stessa Relazione, non è impegnativa né per il Governo, né per il Parlamento.

In questo senso, la Relazione non fornisce ipotesi compiute di « definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali », né provvede ad indicare in modo puntuale gli scenari di possibile « distribuzione delle risorse » conseguenti all'attuazione della legge delega.

Tale circostanza appare riconducibile a due ordini di ragioni, l'una di carattere tecnico, l'altra di carattere politico-istituzionale.

Quanto alla prima, nonostante gli apprezzabili sforzi compiuti dalle strutture tecniche, e in particolare dalla Copaff, la piattaforma dei dati contabili a tutt'oggi a disposizione non appare ancora completa e tale da poter essere utilizzata per esercizi di simulazione e con finalità operative, tant'è che la stessa Copaff ha preannunciato la presentazione di ulteriori documenti di approfondimento di alcune questioni di carattere contabile.

Quanto alla seconda, la Relazione e i documenti ad essa allegati sembrano voler lasciare impregiudicate alcune determinazioni fondanti da assumere in via preliminare ai fini dell'attuazione della delega – in relazione, ad esempio, ai criteri di perequazione da adottare in sede di fisco-

lizzazione dei trasferimenti e alle metodologie per la definizione dei costi e dei fabbisogni *standard* – e ciò risponde, ad avviso della Commissione, allo spirito di leale collaborazione interistituzionale sotteso alla legge delega, in base al quale potrà essere proprio il Parlamento – ed in particolare la Commissione in questa sede – ad offrire al Governo elementi di stimolo e riflessione utili ad addivenire a scelte quanto più possibile condivise.

3.1 La base dei dati contabili.

Per quanto concerne, in particolare, il primo dei suddetti aspetti, occorre evidenziare come da una disamina dei dati contenuti nel predetto Allegato 2 elaborato dalla Copaff si evince che, sia sul versante della spesa, che su quello dell'entrata, la riclassificazione dei bilanci operata ai sensi dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2009 richieda un'integrazione ed un ampliamento della base di dati contabili ai fini della definizione delle predette ipotesi di carattere quantitativo e su base territoriale di attuazione della delega; tale riclassificazione è stata, infatti, effettuata dalle Regioni in mancanza di un'armonizzazione dei principi contabili – che la Commissione auspica possa realizzarsi quanto prima – e ciò ha determinato l'applicazione di criteri non uniformi di classificazione delle poste da parte degli enti: da qui l'insorgere di incongruenze e aspetti problematici e suscettibili di approfondimento, anche in sede di predisposizione dello schema di DFP, quali ad esempio:

- l'elevata incidenza delle contabilità speciali, che rappresentano in media il 38 per cento della spesa ordinaria del complesso delle Regioni, con un peso, all'interno di ciascuna Regione, che presenta un'alta variabilità, dal 4 per cento del Piemonte al 77 per cento della Puglia;

- l'elevata quota delle spese non attribuite (25 per cento in media, con estremi di 50 per cento in Liguria e 0 per cento in Abruzzo, Molise e Campania), la

cui variabilità si riflette inevitabilmente sulle altre voci di spesa, (si pensi, ad esempio, agli oltre 6 miliardi di spesa per amministrazione generale in Campania, contro i circa 560 milioni della Lombardia, scostamenti che appaiono difficilmente interamente riconducibili a differenti comportamenti di spesa, quanto piuttosto all'imperfetta omogeneizzazione dei criteri di riclassificazione degli impegni di spesa per funzioni);

- lo stesso assetto contabile della spesa regionale corrente, che prende la forma di trasferimenti per una percentuale vicina al 90 per cento per gran parte delle Regioni a Statuto ordinario (RSO), indirizzati prevalentemente verso i sistemi sanitari regionali, rendendo complessa l'individuazione, a partire dai bilanci regionali, della destinazione funzionale della spesa;

- i differenziali regionali dei valori procapite, che appaiono difficilmente riconducibili ad una effettiva variabilità dei comportamenti di spesa, come nel caso della spesa per la salute – caratterizzata da una struttura di finanziamento prevalentemente regolata dalla numerosità della popolazione che dovrebbe comportare una sostanziale omogeneità della spesa complessiva procapite – che evidenzia invece una sensibile variabilità della spesa procapite a livello regionale (la spesa corrente procapite dell'Abruzzo per la salute risulta, ad esempio, circa il doppio dello stesso aggregato rilevato nel Veneto).

Analoghi problemi possono, altresì, essere rinvenuti sul versante della classificazione delle poste di entrata delle regioni, in relazione alle quali non si osservano differenziali sistematici nord-sud nelle entrate tributarie procapite (che comprendono la compartecipazione IVA, connotata da finalità perequative), mentre i trasferimenti procapite (correnti e in conto capitale) risultano generalmente più elevati al sud (con l'esclusione di Basilicata e Calabria per quanto riguarda la parte corrente); nelle regioni del nord risulta, inoltre, prevalente il finanziamento attra-

verso tributi propri o devoluti, mentre nel sud, corrispondentemente ad una più elevata quota di spesa in conto capitale, è in evidenza la quota dei trasferimenti in conto capitale; modesto risulta l'apporto delle entrate extra-tributarie nel complesso delle entrate regionali delle RSO (2 per cento) rispetto a quanto riscontrabile in quelle a statuto speciale (RSS) (8 per cento), mentre molto eterogeneo appare il peso dei trasferimenti di parte corrente, particolarmente elevato in Molise, Campania, Abruzzo e Liguria; è, infine, elevato il peso delle entrate per contabilità speciali, la cui entità è in generale corrispondente, Regione per Regione, alle spese per contabilità speciali.

Per una ricognizione del ruolo dei trasferimenti e della compartecipazione Iva sulle entrate correnti per regione si rinvia alla tabella di cui all'allegato 2 del presente documento.

Profili suscettibili di approfondimento emergono altresì in relazione alla sezione 4 del predetto Allegato 2 concernente i bilanci degli enti locali; con particolare riferimento, in tale ambito, all'esigenza di assicurare una sufficiente omogeneità dei criteri applicati dagli enti per il ricalcolo delle spese per funzioni e, in particolare, per le informazioni relative alle esternalizzazioni dei servizi, anch'essi previsti dal citato articolo 19-*bis*, comma 2, del DL n. 135/2009.

Anche tale circostanza testimonia, ad avviso della Commissione, l'esigenza di pervenire quanto prima ad un'armonizzazione contabile che consenta un effettivo consolidamento dei bilanci degli enti locali con le società partecipate.

In linea generale, la Commissione auspica, inoltre, che il lavoro istruttorio di preparazione del decreto di attuazione della legge n. 42/2009 concernente l'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali possa essere al più presto portato a compimento, così come il processo di costruzione della banca dati unitaria della PA previsto dalla recente legge di riforma della contabilità.

3.2 La quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare – Regioni.

Particolare rilievo assumono inoltre le problematiche, segnatamente di carattere metodologico, relative all'individuazione dei trasferimenti erariali alle regioni e agli enti locali da sostituire con forme di fiscalità locale.

In proposito, va rilevato, come sia lo stesso allegato alla Relazione ad evidenziare il carattere provvisorio delle stime fornite – le quali costituiscono una prima ipotesi di lavoro che necessita di ulteriori approfondimenti che saranno oggetto di successive comunicazioni della Copaff – e la presenza di alcune zone di incertezza nella delimitazione dell'area dei trasferimenti che, in attuazione della legge n. 42/2009, andranno soppressi e sostituiti con risorse fiscali.

Con riferimento, segnatamente, alle regioni, l'Allegato 2, sez. 1, della Relazione opera un primo tentativo di individuazione dei trasferimenti statali alle Regioni da fiscalizzare, utilizzando a tal fine tre criteri metodologici (generalità, permanenza e riferibilità dei trasferimenti alle funzioni di competenza regionale) che possono essere interpretati, secondo quanto affermato dalla stessa Copaff, in senso più o meno restrittivo; per ciascuna delle possibili interpretazioni sussistono profili problematici in merito ai quali occorrerà adottare soluzioni idonee anche al fine di limitare possibili contenziosi.

In particolare, rispetto alla determinazione dell'entità del Fondo unico, operata adottando in termini stringenti i predetti criteri di generalità e permanenza, la Commissione sottolinea l'esigenza, alla luce dei criteri di delega previsti dalla legge n. 42/2009 e dello stesso dettato costituzionale del Titolo V, di un'interpretazione flessibile del criterio della permanenza volta ad ampliare il volume delle risorse da considerare ai fini della fiscalizzazione, al fine di includervi:

- i trasferimenti dal bilancio dello Stato a favore delle regioni per i quali non

è attualmente previsto un finanziamento permanente, quantificati in un importo pari a 1.591 milioni di euro; fra le diverse finalità cui tali risorse sono attualmente destinate vi sono il fondo per le non autosufficienze, il trasporto pubblico locale, l'edilizia agevolata, l'edilizia scolastica, l'accesso allo studio. Ai fini di una fiscalizzazione di tali somme la Commissione condivide quanto rilevato dalla Copaff in ordine alla necessità di reperire preventivamente un'adeguata copertura a regime per il finanziamento delle suddette funzioni e attività, ancorandone il livello ad appropriati parametri quantitativi e qualitativi in conformità ai criteri enunciati dalla legge delega in ciascun ambito;

- alcuni fondi, attualmente attribuiti alle amministrazioni centrali, ma la cui gestione è rivendicata dalle regioni, che ammontano, complessivamente, a 243 milioni; tali risorse sono attualmente gestite dai Ministeri delle infrastrutture e trasporti (Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione), della salute (risorse per i centri regionali e interregionali per i trapianti) e del Lavoro e delle politiche sociali (prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro);

- i trasferimenti permanenti alle regioni provenienti della Presidenza del Consiglio, che ammontano a 515 milioni, destinati, principalmente, alle funzioni inerenti alle politiche giovanili e alla famiglia, i servizi socio-educativi e il settore turistico, nonché i trasferimenti di carattere non permanente, per i quali, ai fini di una loro eventuale fiscalizzazione, sarebbe comunque necessario reperire una copertura a regime, relativi al Fondo nazionale per la montagna e al Fondo regionale di protezione civile, che ammontano a 241 milioni.

La Commissione conviene, inoltre, con l'esigenza di adottare un'interpretazione

restrittiva del criterio della generalità, al fine di escludere dalla fiscalizzazione i trasferimenti non destinati alla totalità del comparto degli enti territoriali, posto che, altrimenti, occorrerebbe definire criteri di perequazione di particolare complessità.

In via generale, la Commissione sottolinea come la stima dei trasferimenti da fiscalizzare sembri finalizzata unicamente a delimitare l'ammontare di risorse per le quali occorre individuare cespiti tributari sostitutivi, ma non sembra poter esaurire l'ammontare delle risorse per le quali troveranno applicazione i nuovi criteri di finanziamento delle funzioni regionali previsti dalla legge n. 42/2009; tali criteri – riassumibili nel finanziamento sulla base dei fabbisogni connessi ai LEP, valutati ai costi *standard*, per le funzioni soggette a livelli essenziali delle prestazioni o fondamentali e sulla base della perequazione parziale delle capacità fiscali per le altre funzioni – dovranno infatti trovare applicazione anche con riferimento alle funzioni già attualmente finanziate a valere sulla compartecipazione al gettito di tributi erariali (rispettivamente IVA e accisa sul gasolio), nonché a valere sugli altri cespiti tributari di competenza regionale; rispetto alla futura definizione dell'ammontare complessivo delle risorse in relazione alle quali dovranno trovare applicazione i nuovi criteri di attribuzione, potrebbe dunque essere utile acquisire un'indicazione circa la significatività, limitatamente all'ammontare dei trasferimenti in oggetto, della somma delle compartecipazioni già previste – destinate a finanziare la sanità (IVA) e il trasporto pubblico locale (accisa sul gasolio) – con l'ammontare dei trasferimenti da fiscalizzare individuato dalla Relazione.

In proposito, occorre peraltro evidenziare come l'articolo 14, comma 2, del citato decreto legge n. 78, abbia disposto l'abrogazione della normativa che prevedeva l'incremento, a decorrere dal 2011, della compartecipazione regionale al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, al fine di sostituire anche i trasferimenti statali alle regioni relativi ai ser-

vizi ferroviari in concessione a Trenitalia S.p.a. di interesse regionale e locale.⁽⁵⁾

Anche in tale ultima fattispecie, la Commissione ravvisa l'opportunità definire quanto prima, con appositi decreti legislativi da adottare ai sensi degli articoli 2 e 8, comma 2, lettera c), della legge n. 42/09, le modalità in base alle quali nella determinazione dell'ammontare del finanziamento concernente la spesa per il trasporto pubblico locale si tiene conto della « fornitura di un livello adeguato del servizio » su tutto il territorio nazionale nonché dei costi *standard*.

Sotto altro profilo, occorre rilevare come nell'ambito della quantificazione dei trasferimenti fiscalizzabili (7.486 milioni, di cui indicativamente 6.770 riferibili alle RSO), il citato allegato non fornisca una ripartizione delle risorse destinate a finanziare funzioni fondamentali e di quelle destinate a finanziare le altre funzioni (alcune informazioni in merito possono desumersi dalle finalizzazioni dei capitoli dei trasferimenti, da cui si evidenziano alcune voci sicuramente riferibili al primo tipo – quali ad esempio il fondo per le non autosufficienze – mentre altre sembrano riferibili al secondo tipo di funzioni (settore turistico, federalismo amministrativo); una tale classificazione risulterebbe di particolare utilità, sia ai fini dell'individuazione dei tributi che dovranno sostituire i finanziamenti, sia ai fini della perequazione cui il relativo gettito dovrà essere sottoposto. La legge delega prevede, infatti, che tutti i trasferimenti destinati al finanziamento delle funzioni non fondamentali dovranno essere sostituiti, per pari importo, con il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF, senza escludere peraltro che il medesimo tributo sostituisca anche trasferimenti destinati a finanziare funzioni fondamentali. Una distinzione tra i due aggregati dei trasferimenti, anche qualora venissero sostituiti dal medesimo tri-

(5) Ai sensi del comma 296 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008 a decorrere dal 2011 la quota di compartecipazione spettante a ciascuna regione avrebbe dovuto garantire anche la copertura dei trasferimenti soppressi.

buto, appare rilevante in quanto il relativo gettito dovrà essere separatamente considerato ai fini dell'applicazione dei due diversi criteri di perequazione previsti dalla legge delega per le due classi di funzioni (perequazione integrale e verticale sui fabbisogni per le funzioni fondamentali e perequazione parziale e orizzontale sulle capacità fiscali per le altre).

In merito ai profili di copertura, si evidenzia, infine, la necessità, ai fini della fiscalizzazione dei trasferimenti oggetto di rifinanziamento annuale, di individuare preventivamente un'adeguata copertura a regime. Occorre, infatti, considerare che le quantificazioni indicate nella Relazione non tengono conto della riduzione trasferimenti operata dal più volte richiamato articolo 14 del DL n. 78/2010, del quale il medesimo provvedimento prevede non debba tenersi conto in sede di attuazione della legge delega sul federalismo fiscale.

La Commissione condivide pertanto quanto affermato nell'allegato 2 alla Relazione, laddove si evidenzia la necessità di individuare adeguate soluzioni per garantire le compatibilità finanziarie; il citato DL n. 78/2010, con riferimento alla riduzione delle risorse prevista per il comparto delle regioni, quantifica risparmi per un importo pari a 4,5 miliardi per il periodo 2011-2013; ove si preveda che la fiscalizzazione dei trasferimenti individuati debba avvenire nel corso del predetto triennio, andrebbe chiarito quali mezzi di copertura, ulteriori rispetto all'importo relativo ai trasferimenti non permanenti da fiscalizzare, siano destinati a finanziare la riduzione dei trasferimenti alle regioni operata dal citato decreto.

3.3 La quantificazione dei trasferimenti da fiscalizzare – Enti locali.

L'allegato 2 della Relazione opera, altresì, una prima quantificazione dei trasferimenti da sopprimere spettanti a comuni e province, evidenziando anche in tal caso talune problematiche ai fini dell'individuazione della componente da fiscalizzare.

In proposito, mentre per i trasferimenti derivanti dal Ministero dell'interno non si sono riscontrate particolari difficoltà, in quanto facendo riferimento alle «spettanze» si è potuto agevolmente determinarsi la natura del trasferimento, negli altri casi sussiste la necessità di un ulteriore lavoro di indagine per la quantificazione della componente fiscalizzabile, che si dovrà strutturare attraverso la dimostrazione, da parte delle regioni e delle altre amministrazioni centrali, degli elementi per i quali i trasferimenti non si ritengono fiscalizzabili in quanto rientranti nei criteri di esclusione previsti dall'articolo 11 della legge delega.

Per quanto riguarda i trasferimenti dal Ministero dell'interno, nell'individuazione delle componenti da escludere ai fini della fiscalizzazione, profili suscettibili di approfondimento sono rinvenibili per i trasferimenti di carattere permanente, ma che non sono destinati alla totalità degli enti, per i quali sembra opportuno fare ricorso ad un meccanismo perequativo in grado di riequilibrare le risorse anche in relazione a gruppi ristretti di enti.

Aspetti problematici per i quali la Commissione auspica ulteriori approfondimenti sussistono anche in relazione ai trasferimenti dalle regioni agli enti locali, per i quali si evidenziano sensibili scostamenti tra i dati dei bilanci regionali e quelli dei bilanci consuntivi degli enti locali, a testimonianza di come il processo di armonizzazione contabile attualmente in corso, anche grazie all'esercizio parallelo della delega della legge n. 42 e di quello della legge n. 196 di riforma della contabilità pubblica, sia un passaggio essenziale per ottenere la necessaria coerenza tra i dati contabili degli enti della P.A., anche in raccordo con le regole europee di contabilità nazionale.

Fra le motivazioni che incidono sullo scollamento tra i bilanci regionali e quelli degli enti locali, la Copaff ricorda le diverse modalità di applicazione del patto di stabilità che incentivano comportamenti asimmetrici tra la regione e l'ente locale

nella contabilizzazione; l'analisi di tali differenze dovrà essere oggetto di particolare approfondimento.

I medesimi profili problematici già evidenziati in relazione alle regioni possono in larga parte essere riferiti anche in relazione alla fiscalizzazione dei trasferimenti agli enti locali; tra questi, si richiamano l'esigenza di una ripartizione delle risorse destinate a finanziare le funzioni fondamentali rispetto a quelle destinate alle funzioni non fondamentali, nonché alcune questioni più specifiche, quali la necessità di chiarire se nel caso degli enti locali la quantificazione delle risorse da sostituire con cespiti tributari includa anche la compartecipazione IRPEF.

Da ultimo, la Commissione sottolinea l'esigenza di adottare ogni iniziativa utile al fine di pervenire ad una fiscalizzazione dei trasferimenti concernenti anche gli enti locali situati nelle regioni a statuto speciale. Al riguardo, è noto che la legge delega delinea, in ragione del particolare regime di autonomia statutaria riservato a tali enti, modalità peculiari di coordinamento della finanza degli enti medesimi, che prevedono, tra l'altro, appositi tavoli di confronto tra il Governo e ciascuna regione e provincia autonoma, volti ad assicurare il rispetto delle norme fondamentali della stessa legge e dei principi che da essa derivano.

Occorre pertanto evidenziare come stante l'entità degli attuali trasferimenti agli enti locali e, segnatamente, a quelli della Sicilia e della Sardegna — che nel complesso ammontano a circa 2,8 miliardi di euro — una non applicazione, pur con le specifiche modalità previste, dei principi generali di delega contenuti nell'articolo 2 della legge inficerebbe il processo di attuazione del federalismo fiscale, rendendo parziale il superamento della spesa storica.

A ciò occorre aggiungere il diverso impatto tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, e tra gli enti ricadenti nei rispettivi territori, della riduzioni di risorse previste dal decreto legge n. 78.

Per tali ragioni, la Commissione ritiene che caso di inerzia nella definizione delle norme di attuazione previste per le autonomie speciali dall'articolo 27 della legge n. 42 occorrerebbe valutare l'esercizio, da parte dello Stato, di poteri di carattere sostitutivo.

4. I criteri per la fiscalizzazione dei trasferimenti.

La Relazione sottolinea come la soppressione e conseguente trasformazione in forme di fiscalità dei trasferimenti statali alle regioni e dei trasferimenti statali e regionali agli enti locali configuri un passaggio fondamentale per attivare il circuito della piena responsabilizzazione delle realtà territoriali, evitando al contempo l'insorgere di contenziosi su criteri e tempi di assegnazione delle risorse.

La fiscalizzazione, come precisa la Relazione, « permette al contrario una maggiore tracciabilità della spesa e della imposizione, favorendo quindi il controllo democratico da parte degli elettori. »

Tale impostazione, che la Commissione sostiene convintamente, non è accompagnata dall'indicazione di un quadro dettagliato delle modalità di sostituzione dei trasferimenti con forme di autonomia finanziaria territoriale, indicando piuttosto la Relazione un percorso di carattere metodologico, in base al quale alla soppressione degli attuali trasferimenti statali a Comuni e Province — cui dovrebbe corrispondere un aumento importante della autonomia impositiva locale e una conseguente riduzione della pressione fiscale statale — dovrà poi successivamente seguire l'abolizione e fiscalizzazione dei trasferimenti regionali.

Il federalismo municipale.

In particolare, per quanto attiene gli enti locali ed in particolare la finanza comunale, la Relazione evidenzia come il processo di sostituzione dei trasferimenti debba avvenire in modo graduale, attraverso una prima fase in cui si opererebbe attribuendo ai Comuni la titolarità dei tributi statali attualmente connessi al com-

parto immobiliare (quali, ad esempio, le imposte di registro, le imposte ipotecarie e catastali e l'IRPEF sugli immobili), che dovrebbero generare un gettito di entità analoga all'ammontare dei trasferimenti di risorse statali che verrebbero simmetricamente ridotti.

Per assicurare la gradualità del processo di fiscalizzazione, in luogo dei trasferimenti erariali soppressi dovrebbe essere istituito un apposito fondo perequativo, da affidare alla gestione della Conferenza Stato-Città, con il coinvolgimento delle Regioni, il cui ammontare sarebbe destinato a decrescere annualmente.

A corollario e complemento di tale costruzione, la Relazione ricorda, infine, come il decreto-legge n. 78/2010, attualmente all'esame del Parlamento, preveda la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento e al contrasto all'evasione fiscale e contributiva (articolo 18), nonché l'aggiornamento del catasto con l'istituzione dell'anagrafe immobiliare integrata (articolo 19).

La Relazione sottolinea, infine, come in prospettiva, in una seconda e successiva fase, da svilupparsi non per vincolo legale, ma sulla base del consenso comunale, agli attuali tributi statali e municipali che a vario titolo insistono sul comparto immobiliare potrebbero essere concentrati in un unico titolo di prelievo, che potrebbe essere istituito, su iniziativa di singoli Comuni « previa verifica di consenso popolare ».

In tale prelievo unico potrebbe essere concentrata una platea di tributi eterogenei (non meno di 17, suscettibili di arrivare per delibera comunale fino a 24), ferma restando l'esclusione dall'imposizione degli immobili adibiti ad abitazione principale — come del resto esplicitamente previsto dalla legge di delega — e con la possibilità, ventilata, di introdurre una cedolare secca sugli affitti.

Rispetto alla situazione attuale, la Relazione sottolinea come in entrambe le fasi l'onere fiscale complessivo resterebbe comunque invariato, salvo il prevedibile « fortissimo recupero di evasione fiscale, con i conseguenti effetti di possibile sgra-

vio fiscale e/o incremento di servizi a favore dei cittadini ».

Con riferimento alla fase di transizione, la relazione fornisce alcune limitate indicazioni in merito alle modalità e ai tempi di sostituzione dei trasferimenti con risorse tributarie, prefigurando un criterio di gradualità nella sostituzione dei trasferimenti con gettito tributario.

Al riguardo, la Commissione condivide, in via generale, l'orientamento volto a ricondurre in capo ai comuni i prelievi collegati al comparto immobiliare, pur rilevando alcuni profili problematici rispetto a quanto prefigurato nella Relazione.

In particolare, per quanto concerne la prima fase, essa sembra doversi esaurire di fatto nell'introduzione di un vincolo di destinazione sui gettiti derivanti da una serie di imposte erariali (che sembrerebbero rimanere tali anche in termini di possibilità, da parte dello Stato, di modificarne i parametri fondamentali) attualmente in vario modo gravante sugli immobili.

Pur in mancanza di informazioni dettagliate, da quanto è dato conoscere sembrerebbe che i gettiti corrispondenti ai suddetti tributi affluirebbero a un fondo statale che alimenterebbe i trasferimenti statali a favore dei singoli comuni determinati secondo le attuali regole di riparto (spesa storica). Tecnicamente, non si tratterebbe pertanto di una compartecipazione comunale al 100 per cento sui gettiti delle imposte sopra ricordate attribuita ai singoli comuni secondo un criterio di territorialità (localizzazione delle diverse basi imponibili), ma soltanto di un modo particolare di alimentare il fondo che finanzia i trasferimenti a favore dei comuni che evidenzia il legame con la materia tributaria « privilegiata » a livello municipale, ossia quella immobiliare.

Occorre, inoltre, tenere presente che far dipendere l'alimentazione del fondo dai tributi erariali collegati alle transazioni immobiliari avrebbe la controindicazione che la dimensione del fondo dipenderebbe da entrate fortemente cicliche (a meno di una revisione frequente delle

relative aliquote) con la necessità di attivare altri trasferimenti con una valenza « complementare » per garantire la spesa storica. Infine, non sarebbe concesso ai comuni alcun nuovo spazio di variazione autonoma delle aliquote rispetto all'attuale situazione determinata dai provvedimenti adottati degli scorsi anni.

È necessario, infine, rilevare come, per ragioni di efficienza e di economicità, sussista comunque l'esigenza di mantenere la gestione di tributi quali l'imposta di registro, le ipocatastali e l'Irpef sugli immobili in capo all'Agenzia delle Entrate, che già oggi gestisce tali forme di prelievo, fatti ovviamente salvi i meccanismi di collaborazione interistituzionale in materia di accertamento su cui il legislatore è intervenuto anche nella manovra attualmente all'esame della Camera.

Profili problematici di particolare rilevanza possono essere evidenziati in relazione alla seconda fase prefigurata dalla Relazione, ossia l'istituzione di un'imposta unica comunale.

In proposito, va anzitutto sottolineata l'estrema eterogeneità dei presupposti degli attuali tributi che sono in qualche misura connessi agli immobili.

All'ICI sulle seconde case (e sulle prime di lusso), che è un'imposta patrimoniale, dovrebbero aggiungersi, in un'unica forma di prelievo, l'imposta di registro e le imposte ipocatastali, tributi sui trasferimenti immobiliari, nonché l'Irpef sui redditi promananti, anche in modo figurativo, dagli immobili, e, addirittura la Tarsu, che non è nemmeno un'imposta, ma piuttosto una tassa il cui presupposto va ravvisato nella fruizione di un servizio, quello dell'asporto e dello smaltimento dei rifiuti, fornito in regime di privativa dall'ente locale.

Questo *mix* di forme di prelievo non sembra poter soddisfare le esigenze di autonomia impositiva dei comuni, anche in ragione del fatto che i gettiti corrispondenti di alcune imposte che sarebbero incluse nel prelievo unico (quali l'imposta di registro e quella ipo-catastale) sono, come noto, fortemente sperequati tra comuni e variabili in termini temporali, con la conseguente necessità di aggiustamenti

mediante trasferimenti perequativi da un lato e revisioni di aliquote delle partecipazioni dall'altro.

La portata della nuova imposta municipale, in termini di ampiezza della base imponibile e di gravosità dell'aliquota, dovrebbe inoltre essere valutata in relazione alla razionalità del disegno generale del sistema tributario nazionale (...).

La Relazione affida il passaggio dalla prima fase alla seconda fase (e quindi l'effettiva istituzione dell'IMU) « ad una verifica di consenso popolare su iniziativa dei singoli comuni ». Tale approccio appare assai discutibile, posto che in un paese che conta 8.000 comuni, potrebbe capitare che alcuni di essi adottino il prelievo unico, altri no. Accadrebbe quindi che l'assoggettamento ad imposta di registro o al tributo unico, con modalità al momento ignote, dipenderebbe dal luogo in cui è collocato l'immobile trasferito, con conseguenti evidenti effetti di complicazione del sistema. Occorre, inoltre, rilevare che sarebbe invero singolare sottoporre direttamente ai cittadini la decisione su una questione fortemente tecnica, in un contesto ordinamentale in cui il referendum, per il vero abrogativo, non è ammesso in materia tributaria.

Occorre inoltre valutare il possibile esito di una situazione in cui alcuni comuni decidano di passare all'IMU, mentre altri scelgano di rimanere legati ai trasferimenti derivati, secondo le regole attuali, dal fondo di cui alla fase uno. A parte la questione non secondaria dell'adeguatezza della dimensione del fondo a finanziare i trasferimenti richiesti nel caso di uscita di comuni con basi imponibili particolarmente consistenti, va sottolineato come il sistema perequativo comunale dipenda criticamente, oltretutto dalla determinazione dei fabbisogni *standard* per ciascun comune, dalla parallela determinazione della loro capacità fiscale, la quale deve necessariamente riferirsi a tributi di applicazione generale in tutti i comuni.

Occorre quindi rilevare come la non obbligatorietà del passaggio all'IMU renderebbe impossibili le valutazioni, richie-

ste dalla legge n. 42, connesse alla *standardizzazione* delle entrate ad aliquota e basi imponibili uniformi.

La Commissione sottolinea pertanto che un'imposta municipale unica attivata da alcuni comuni ma non da altri potrebbe porre al sistema impositivo e quello perequativo comunale seri problemi di funzionalità. Auspica, inoltre, che sia definito con chiarezza in quali forme verranno fiscalizzati i trasferimenti compensativi derivanti dal venir meno del gettito ICI sulla prima abitazione, se con nuove imposte aggiuntive oppure con forme di compartecipazione, e con quale impatto sotto il profilo della distribuzione delle risorse.

Per quanto concerne l'ipotesi di istituire un'imposta sostitutiva sui redditi da locazione immobiliare – la cosiddetta « cedolare secca » sugli affitti, tale scelta dovrebbe costituire un incentivo alla riduzione del fenomeno dell'evasione degli affitti percepiti, e, quindi, da questo punto di vista, la valutazione non può che essere positiva, anche in ragione del fatto che la destinazione del relativo gettito ai comuni consente di attivare una più efficace attività di contrasto ai fenomeni di evasione.

Alcune perplessità potrebbero, peraltro, sorgere in relazione all'entità dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, la quale, per evidenti ragioni di equità e di salvaguardia della progressività del sistema tributario, dovrebbe poter coniugare l'esigenza di promuovere un recupero di basi imponibili con quella di non favorire fiscalmente in modo eccessivo forme di rendita in un contesto generale caratterizzato da un elevato livello della tassazione del lavoro e delle imprese, senza peraltro che ciò trovi giustificazione nella mobilità dell'oggetto da sottoporre a tassazione.

Va in ogni caso valutato favorevolmente l'incremento di risorse di carattere tributario che risulteranno a disposizione dei comuni, garantendo tale circostanza una più sicura realizzazione del principio di responsabilità.

5. La fiscalità regionale.

Quanto al comparto regionale, la Relazione ribadisce come il combinato effetto

dell'applicazione dei costi *standard* e della razionalizzazione delle fonti di gettito sia suscettibile di attivare un processo progressivo di responsabilizzazione, nel cui ambito le ipotesi di lavoro allo studio sono volte all'obiettivo prioritario di consentire ai governi regionali di effettuare manovre « virtuose » rispetto a *standard* di aliquota fissati a livello nazionale.

Al riguardo, la Relazione richiama l'articolo 40 del decreto-legge n. 78/2010, che prevede la possibilità, per le Regioni del Sud, di rimodulare, con propria legge, le aliquote IRAP, fino ad azzerarle, nonché di disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei riguardi delle nuove iniziative produttive.

Anche in tal caso, la Commissione non può che auspicare una riconduzione entro la cornice unitaria stabilita dalla legge delega delle disposizioni volte a consentire la manovrabilità sui tributi propri derivati, invitando altresì il Governo a dare una compiuta attuazione – attraverso un decreto delegato – al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *mm*), della legge n. 42/2009, al fine di individuare, in conformità con il diritto comunitario, « forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate ».

Per quanto concerne, in via generale, l'autonomia impositiva delle regioni, l'approfondimento tecnico n. 6 allegato alla Relazione sottolinea come il quadro definito dalla legge delega sia piuttosto preciso, non lasciando ai decreti legislativi margini di attuazione ampi come quelli previsti invece per la finanza locale.

Nel sistema di finanziamento delle Regioni previsto dalla legge di delega la possibilità di introdurre tributi regionali autonomi è del resto minore, non essendo possibile introdurre prelievi regionali su presupposti già oggetto di imposizione statale; tale circostanza deve essere valutata alla luce dell'esigenza di non creare, almeno nella fase di avvio del federalismo fiscale, un'eccessiva frammentazione del sistema tributario.

Una significativa novità sarà peraltro connessa al sistema delle compartecipazioni, il cui ancoraggio al principio della territorialità consentirà di renderle « intelligenti » (secondo quanto evidenzia la Relazione), inducendo altresì un recupero di basi imponibili evase, posto che alla singola Regione dovrà essere destinato il gettito effettivamente percepito sul territorio e non, come attualmente previsto per la compartecipazione all'IVA, quello virtuale calcolato secondo i consumi ISTAT.

Tale impostazione consentirà di superare una delle anomalie del sistema della finanza derivata evidenziate dalla Relazione, ed in particolare di evitare, in futuro, la logica di negoziazione, più che discutibile, che in questi anni ha caratterizzato, ad esempio i vari « Patti per la salute », in cui l'aliquota di compartecipazione all'Iva prevista dal D.Lgs. n. 56 del 2000 – « che viene peraltro sempre determinata con decreto ministeriale ex post rispetto alla spesa concordata » – è « quasi raddoppiata in 10 anni » – passando dal 25,7 per cento al 44,72 per cento – dimostrando con ciò che « l'aggancio tributario "versione IVA" del finanziamento della spesa per la sanità contribuisce, in realtà, un trasferimento sostanzialmente incondizionato dal bilancio statale ».

Appare pertanto condivisibile il fatto che nel sistema della legge delega la compartecipazione all'IVA sia destinata – secondo quanto riportato nel predetto allegato – ad assumere una dimensione importante, ciò in quanto si tratta di un'imposta distribuita in modo uniforme sul territorio nazionale.

Un ruolo probabilmente maggiore rispetto a quello attuale sarà inoltre ricoperto dall'addizionale IRPEF – cui dovrà corrispondere una contemporanea riduzione dell'IRPEF nazionale – ciò anche perché non viene più prevista, come modalità ordinaria di finanziamento, l'ipotesi della compartecipazione regionale all'IRPEF.

Nell'ambito dell'addizionale IRPEF, la Commissione auspica peraltro che possano svilupparsi in modo adeguato anche le politiche regionali a favore della famiglia, cui fanno riferimento i principi direttivi di

cui all'articolo 2, lett. ff) e gg) della legge di delega n. 42.

Si osserva, infine, che la Relazione non fornisce indicazioni in merito alle modalità e ai tempi di attuazione della sostituzione dei trasferimenti con risorse tributarie.

In proposito, pur considerando che l'argomento in questione, al pari di altri non approfonditi dalla Relazione, sarà presumibilmente oggetto di successive analisi, appare opportuno acquisire alcuni chiarimenti di carattere preliminare.

Con riferimento ai tempi di transizione, mentre per gli enti locali la parte introduttiva della Relazione prevede un criterio di gradualità nella sostituzione dei trasferimenti con gettito tributario, analoga indicazione non è esplicitamente fornita con riferimento alle regioni.

Appare pertanto opportuno che sia chiarito se – ferma restando la gradualità della transizione dal finanziamento sulla base della spesa storica a quello sulla base dei nuovi parametri, su un arco temporale che la legge delega fissa in 5 anni – anche per le regioni sia prevista una sostituzione graduale dei trasferimenti con gettito tributario o se, invece, sia previsto che la predetta sostituzione possa avvenire integralmente in una fase antecedente rispetto al successivo percorso di transizione verso i nuovi criteri di riparto del gettito.

5.1 I fabbisogni standard di Province e Comuni.

La Commissione condivide la metodologia individuata dalla Relazione ai fini dell'individuazione dei fabbisogni *standard* degli enti locali, la quale si sostanzierebbe nell'utilizzo delle competenze acquisite dalla SOSE S.p.a., società a partecipazione interamente pubblica che gestisce e aggiorna circa 206 studi di settore.

Tale metodologia, come è accaduto per gli studi di settore, dovrebbe partire dalla valorizzazione dei dati promananti da questionari che le autonomie dovrebbero fornire, per poi addivenire, grazie all'utilizzo di funzioni di regressione similari a quelle utilizzati per gli studi di settore, all'individuazione dei vari fabbisogni connessi alla

fornitura dei servizi e all'espletamento delle funzioni da parte degli enti locali.

L'applicazione della metodologia degli studi di settore, utilizzata da circa un decennio dall'Amministrazione finanziaria, consentirebbe di superare alcuni dei limiti dei metodi tradizionali, presentando dei punti di forza, che la Commissione ritiene debbano essere valorizzati, quali:

- la condivisione delle scelte tecniche nelle diverse fasi della procedura, che consentirebbe, nella determinazione del fabbisogno *standard*, di assicurare una notevole solidità politico-istituzionale alle fondamenta del federalismo; la procedura postula peraltro un significativo ruolo collaborativo da parte degli enti locali nell'inoltro del questionario che la Commissione auspica manifestarsi;

- il perseguimento graduale di un criterio di efficienza, come obiettivo di medio-lungo periodo, e dinamico, da realizzare sulla base di una rideterminazione periodica degli *standard* al fine di tener conto dei cambiamenti nel contesto di riferimento, nonché delle innovazioni nelle tecniche di produzione dei servizi.

Incidentalmente, si rileva come l'esigenza di consentire alle autonomie – al pari di quello che avviene per gli studi di settore – di dare dimostrazione che un determinato fabbisogno per una determinata funzione si situa al di sopra dello *standard* non per ragioni di inefficienza ma, piuttosto, per ragioni collegate a particolari e specifiche situazioni locali – con un eventuale conseguente mantenimento

del finanziamento al di sopra dello *standard* – rischierebbe di incrementare oltre ogni limite la complessità di sistema, determinando estenuanti trattative che certamente seguirebbero ai tentativi di sottrarsi alle maglie uniformizzanti dei dati emergenti dalle elaborazioni statistiche affidate alla SOSE S.p.a.. L'intervento delle autonomie andrebbe quindi concertato al momento dell'elaborazione del metodo di determinazione dei fabbisogni.

5.2 I costi *standard* delle Regioni.

Con riferimento ai costi *standard* delle regioni, la Relazione pone un'attenzione particolare al settore della sanità, anche in considerazione dell'elevata incidenza della spesa sanitaria sui bilanci regionali e per la presenza di notevoli margini di recupero di efficienza e di risparmio realizzabili con l'applicazione dei costi *standard*.

Al riguardo, occorre anzitutto rilevare come la crescita della quota di spesa pubblica locale sul totale della spesa della PA sia un fenomeno dovuto alla sola crescita della spesa sanitaria.

Secondo un'analisi dei dati Istat, esclusa la sanità, le spese dei Comuni, Province e Regioni si riducono in quota durante gli anni '80, restano costanti durante gli anni '90, si divaricano negli andamenti durante il primo decennio del 2000: i Comuni scendono di un punto, le Regioni restano costanti, le Province aumentano, come può evincersi dalla seguente tabella (fonte: Istat, Conti amministrazioni pubbliche per sottosettore).

Spesa delle amministrazioni locali in % sul totale delle amministrazioni pubbliche

| | 1980 | 1990 | 2000 | 2008 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Comuni | 11,8% | 9,5% | 9,6% | 8,6% |
| Province | 2,4% | 1,1% | 1,1% | 1,4% |
| Regioni esclusa sanità | 5,0% | 4,3% | 4,5% | 4,4% |
| Sanità | 6,5% | 11,3% | 12,5% | 14,1% |
| Totale amministrazioni locali | 25,7% | 26,2% | 27,7% | 28,5% |

Se è evidente che la dinamica del totale « amministrazioni locali » è determinata dalla spesa sanitaria, per la quale è dunque giustificabile un'analisi specifica, che tenga conto delle variabili strutturali rilevanti (ad esempio, invecchiamento della popolazione), occorre peraltro rilevare come in base ai confronti internazionali, la quota sul Pil della spesa sanitaria italiana non sia affatto fuori linea rispetto a quanto emerge nei principali paesi avanzati, e come il nostro sia riconosciuto unanimemente come uno dei migliori sistemi sanitari al mondo.

In ordine al sensibile incremento delle spese imputate, dalla Relazione, alle « pensioni d'invalidità », la Commissione ritiene necessario svolgere un'approfondita riflessione sui sistemi di assistenza alle persone anziane non autosufficienti, anche in relazione agli andamenti demografici, al fine di definire, in questo campo, appropriati LEP, e valutare il ruolo delle esistenti indennità in questo contesto, ferma restando la necessità di contrastare duramente ogni abuso, come peraltro si è già fatto con norme che impegnano in via diretta l'Inps accanto alle Regioni nelle procedure di accertamento del diritto al beneficio.

Con riferimento al comparto della sanità, la Commissione condivide l'analisi della Copaff, laddove sottolinea come uno dei limiti più rilevanti dell'attuale sistema sanitario sia strettamente connesso alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e al loro sistema di finanziamento, poiché è vero in effetti che i LEA sono oggi « un mero elenco di servizi », che ogni ASL deve offrire ai cittadini, senza alcuna connotazione quantitativa degli stessi e privo di un chiaro e definito legame con le modalità di finanziamento.

Quanto ai possibili approcci metodologici per la quantificazione di costi *standard*, la Commissione ritiene, conformemente alla Relazione, che l'approccio analitico — che postula la costruzione dal basso dei fabbisogni *standard* — sia allo stato difficilmente percorribile per la mancanza di dati affidabili e uniformi nel

Paese sui volumi di attività e consumi efficienti, nonché sui costi ottimali di erogazione dei servizi.

Quello che definisce « a cascata » fabbisogni e costi *standard* a livello nazionale e regionale sembrerebbe pertanto il metodo più affidabile e realistico, in quanto prevede in una prima fase la fissazione del fabbisogno *standard* nazionale (in rapporto normalmente al PIL) e del perimetro dei LEA economicamente sostenibili e, successivamente, la definizione dei fabbisogni *standard* regionali.

Per quanto attiene alla determinazione dei fabbisogni regionali, le metodologie allo studio che prevedono l'utilizzazione degli attuali criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN) con l'introduzione di alcuni meccanismi correttivi al fine di eliminarne le distorsioni, con particolare riferimento alla pesatura della popolazione, debbono essere attentamente approfondite.

Pur condividendo l'esigenza di superare le problematiche connesse al criterio di ponderazione sperimentato nella ripartizione del FSN — nell'ambito del quale la sovra pesatura della popolazione anziana, unitamente all'utilizzo della media nazionale di costo, in luogo delle migliori pratiche, potrebbe alimentare il rischio che siano inglobati nella spesa per la popolazione anziana anche i costi dei sistemi meno efficienti — occorre considerare come la bontà di un modello fondato sulla « determinazione di una quota capitaria ponderata, con pesatura del 100 per cento delle componenti di spesa » — nell'ambito della quale la quota capitaria ponderata viene pesata per classi di età e sesso, con pesi determinati dai consumi delle principali variabili della spesa sanitaria (farmaceutica, ricoveri ospedalieri, specialistica ambulatoriale, etc...) — sia anch'essa fortemente condizionata dalla qualità dei dati disponibili.

In questo ambito, meritevole di ulteriore approfondimenti è anche la metodologia che utilizza i DRG/ROD (*Diagnosis Related Group / Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi*), già utilizzata in Italia dalle aziende ospedaliere per calcolare il

saldo della mobilità interregionale ed anche come parametro per la remunerazione delle prestazioni sanitarie sulla scorta di tariffe dei DRG fissate dalle singole regioni sulla base dei costi di produzione dei servizi.

Sempre in ambito sanitario, appaiono in linea generale condivisibili sia l'ipotesi di adottare un diverso parametro di riferimento per calcolare il fabbisogno regionale che prevede la definizione di uno « *standard* ottimale di riferimento », da costruire sulla base del comportamento di spesa delle « *Regioni ad alto livello di prestazioni* », sia l'orientamento volto a definire « un nuovo modello di governo responsabile », in base al quale la definizione delle linee guida per la messa a punto dei costi *standard* dovrebbe essere affidata alla Conferenza Stato-regioni, con la collaborazione dell'A.I.F.A. e dell'AGE-NA.S., nonché di altri soggetti come la citata SOSE.

Occorre in particolare ammodernare un sistema di governance del comparto sanitario nel quale, di norma, il controllo sulle attività ospedaliere è affidato alle ASL, che gestiscono direttamente anche i presidi ospedalieri, determinando una concentrazione nello stesso soggetto delle attività di programmazione, acquisto, erogazione e controllo delle prestazioni specialistiche ospedaliere.

In tal senso, la costruzione di una *governance* federalista, strutturata sulla base di un sistema di forte responsabilizzazione, da realizzare attraverso l'attivazione di nuovi strumenti di monitoraggio e

controllo sulle gestioni sanitarie e di nuovi meccanismi di certificazione non potrà che contribuire a migliorare la qualità della spesa ed il livello delle prestazioni in tutto il territorio nazionale.

In questa prospettiva, la Commissione non può che condividere l'introduzione, quale strumento, benché indiretto, di governo del settore, del c.d. inventario di fine mandato, la dichiarazione certificata da parte degli organi di controllo interno, delle responsabilità del Presidente della Regione, da far approvare in Consiglio regionale sei mesi prima delle elezioni regionali.

In linea generale, la Commissione sottolinea l'esigenza di far sì che gli eventuali risparmi derivanti dal passaggio ai costi *standard* siano utilizzati, in conformità al combinato disposto delle leggi n. 42 e n. 196, nell'ambito del processo dinamico di coordinamento della finanza pubblica. Ferma restando l'esigenza di garantire comunque l'equilibrio ed il consolidamento dei conti pubblici, le eventuali economie derivanti dal superamento della spesa storica potranno così essere utilizzate anche a favore di obiettivi che saranno individuati nel quadro del predetto coordinamento della finanza pubblica.

La Commissione rileva, da ultimo, la necessità di addivenire tempestivamente anche ad una definizione delle metodologie per la definizione dei costi *standard* riferibili agli altri settori contemplati dalla legge delega, ed in particolare quelli dell'istruzione e dell'assistenza sociale.

ALLEGATO 1

La spesa discrezionale divisa per sottosettori istituzionali della P.A

(milioni di euro)

| | 2009 |
|--|----------------|
| Conto economico consolidato delle PA – spese complessive | 798.854 |
| <p>Il dato rappresenta il complesso delle spese delle Amministrazioni pubbliche che, secondo il sistema dei conti SEC95, sono articolate in tre sottosettori: Amministrazioni centrali, Amministrazioni locali, Enti di previdenza.</p> <p>L'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, e ripartite nei suddetti sottosettori, è predisposto annualmente dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U. (l'ultimo disponibile è pubblicato nella G.U. 31 luglio 2009, n. 176).</p> <p>Il conto economico si dice consolidato in quanto vengono eliminati tutti i rapporti di flussi finanziari tra le amministrazioni pubbliche nell'ambito del settore.</p> <p>Il conto viene costruito dall'ISTAT entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno al fine di trasmettere alla Commissione UE le statistiche richieste in applicazione del protocollo sui deficit eccessivi annesso al Trattato di Maastricht.</p> | |
| di cui: | |
| – Spesa per redditi da lavoro dipendente | 171.578 |
| – Spesa per interessi passivi | 71.288 |
| – Trasferimenti correnti ad enti pubblici | 0 |
| – Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici | 0 |
| Conto economico delle Amministrazioni centrali – spese complessive | 467.193 |
| <p>Secondo il SEC95, nella definizione di Amministrazioni centrali rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli organi amministrativi dello Stato (vedi tab. seguente) – gli altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, esclusi gli enti centrali di previdenza e assistenza sociale | |
| di cui: | |
| – Spesa per redditi da lavoro dipendente | 96.263 |
| – Spesa per interessi passivi | 67.346 |
| – Trasferimenti correnti ad enti pubblici | 194.763 |
| – Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici | 12.586 |

di cui:

| | 2009 |
|--|----------------|
| Conto economico dello Stato – spese complessive | 458.866 |
| Si intende, per Stato, il settore statale. | |
| Secondo il SEC95, vi rientrano: la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutti i Ministeri, gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, gli interessi attivi e passivi per mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad Amministrazioni pubbliche (c.d. gestione conto MEF) | |

(milioni di euro)

| | 2009 |
|--|----------------------------------|
| di cui: | |
| – Spesa per redditi da lavoro dipendente | 92.659 |
| – Spesa per interessi passivi | 67.254 |
| – Trasferimenti correnti ad enti pubblici: (di cui: agli enti di previdenza) (di cui: alle Amministrazioni locali) | 199.618 (82.611) (112.145) |
| – Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici | 15.491 |
| Spesa c.d. discrezionale nella Relazione | 83.844 |

| | 2009 |
|--|----------------|
| Conto economico delle Amministrazioni locali – spese complessive | 255.055 |
| Secondo il SEC95, nelle Amministrazioni locali rientrano: | |
| – regioni, province, comuni e unioni di comuni, | |
| – tutte le unità istituzionali che hanno un ambito locale, dunque le ASL, le Aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli Enti locali produttori di servizi assistenziali (es. Università, Parchi, Fondazioni lirico-sinfoniche ed enti di diritto allo studio), | |
| – gli enti economici locali (ad es. Camere di commercio, Comunità montane, ATO – Ambiti territoriali ottimali sia relativi ai rifiuti, che all'acqua) | |
| di cui: | |
| – Spesa per redditi da lavoro dipendente | 71.720 |
| – Spesa per interessi passivi | 4.641 |
| – Trasferimenti correnti ad enti pubblici | 979 |
| – Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici | 6.060 |
| Spesa discrezionale indicata nella Relazione | 171.655 |

di cui:

| | 2009 |
|--|----------------|
| Amministrazioni regionali – spese complessive | 171.926 |
| di cui: | |
| – Spesa per redditi da lavoro dipendente | 6.064 |
| – Spesa per interessi passivi | 1.579 |
| – Trasferimenti correnti ad enti pubblici (per la gran parte destinati alle ASL) | 117.807 |
| – Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici | 15.768 |
| Spesa c.d. discrezionale nella Relazione | 30.708 |

| | 2009 |
|---|---------------|
| Amministrazioni comunali – spese complessive | 68.699 |
| di cui: | |
| – Spesa per redditi da lavoro dipendente | 16.331 |
| – Spesa per interessi passivi | 2.354 |
| – Trasferimenti correnti ad enti pubblici | 1.551 |
| – Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici | 163 |
| Spesa c.d. discrezionale nella Relazione | 48.300 |

(milioni di euro)

| | 2009 |
|--|---------------|
| Amministrazioni provinciali – spese complessive | 12.840 |
| di cui: | |
| – Spesa per redditi da lavoro dipendente | 2.362 |
| – Spesa per interessi passivi | 325 |
| – Trasferimenti correnti ad enti pubblici | 571 |
| – Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici | 224 |
| Spesa c.d. discrezionale nella Relazione | 9.358 |

| | 111.332 |
|---|----------------|
| Enti sanitari locali – spese complessive | 111.332 |
| di cui: | |
| – Spesa per redditi da lavoro dipendente | 36.700 |
| – Spesa per interessi passivi | 333 |
| – Trasferimenti correnti ad enti pubblici | 764 |
| – Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici | 0 |
| Spesa discrezionale | 73.535 |

| | 2009 |
|--|----------------|
| Conto economico degli Enti di previdenza – spese complessive | 298.310 |
| Secondo il SEC95, il sottosettore degli Enti di previdenza ricomprende tutte le unità istituzionali sia centrali sia locali, che erogano prestazioni sociali obbligatorie in forza di disposizioni legislative o regolamentari e a cui determinati gruppi della popolazione sono tenuti a versare contributi. Vi si classificano l'Inps, l'Inail, l'Inpdap e altri enti (Casse previdenziali aziendali, enti di previdenza di varie categorie professionali, le Casse previdenziali privatizzate, ecc.). | |
| di cui: | |
| – Spesa per redditi da lavoro dipendente | 3.595 |
| – Spesa per interessi passivi | 192 |
| – Trasferimenti correnti ad enti pubblici | 6.425 |
| – Trasferimenti c/capitale ad enti pubblici | 0 |

ALLEGATO 2**RUOLO DEI TRASFERIMENTI E DELLE COMPARTECIPAZIONE
IVA SULLE ENTRATE CORRENTI PER REGIONE***Anno 2008 – Valori assoluti*

| | Tributi propri o devoluti (al netto compart. IVA) | Compartecipazione IVA | Entrate proprie | Trasferimenti di parte corrente da amministrazioni centrali | Altri trasferimenti di parte corrente | TOTALE ENTRATE correnti |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------------|
| <i>Milioni di euro</i> | | | | | | |
| Piemonte | 4.720 | 4.015 | 316 | 604 | 127 | 9.782 |
| Lombardia | 12.123 | 9.679 | 293 | 1.564 | 128 | 23.787 |
| Veneto | 5.063 | 3.996 | 159 | 903 | 116 | 10.237 |
| Liguria | 1.476 | 1.626 | 103 | 761 | 23 | 3.989 |
| Emilia Romagna | 4.921 | 3.882 | 145 | 1.041 | 86 | 10.074 |
| Toscana | 3.771 | 3.722 | 165 | 770 | 99 | 8.526 |
| Marche | 1.414 | 1.583 | 55 | 273 | 32 | 3.358 |
| Umbria | 959 | 784 | 32 | 251 | 7 | 2.034 |
| Lazio | 7.759 | 3.905 | 650 | 1.108 | 100 | 13.522 |
| Abruzzo | 1.099 | 963 | 32 | 806 | 15 | 2.915 |
| Molise | 247 | 185 | 21 | 434 | 0 | 887 |
| Campania | 3.786 | 3.509 | 41 | 4.840 | 21 | 12.198 |
| Basilicata | 458 | 862 | 56 | 118 | 4 | 1.498 |
| Puglia | 2.366 | 4.956 | 104 | 2.066 | 22 | 9.515 |
| Calabria | 1.172 | 2.692 | 29 | 300 | 117 | 4.310 |
| Totale R.S.O. | 51.334 | 46.359 | 2.202 | 15.839 | 898 | 116.632 |
| Valle D'Aosta | 1.400 | 0 | 37 | 25 | 14 | 1.475 |
| Trentino Alto-Adige | 8.401 | 0 | 235 | 63 | 151 | 8.850 |
| Friuli Venezia Giulia | 5.326 | 0 | 190 | 229 | 17 | 5.762 |
| Sardegna | 5.598 | 0 | 208 | 294 | 1 | 6.102 |
| Sicilia | 11.281 | 0 | 484 | 2.859 | 91 | 14.714 |
| Totale R.S.S. | 32.005 | 0 | 1.154 | 3.470 | 273 | 36.902 |
| Totale complessivo | 83.340 | 46.359 | 3.356 | 19.309 | 1.171 | 153.534 |

Fonte: Camera dei deputati, Elaborazione dei dati COPAFF sui bilanci di regioni ed enti locali, dossier Documentazione e ricerche n. 154, parte II, tavola 7A – 14 luglio 2010.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|---|
| Comunicazione della Commissione « Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche ». COM(2010)250 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>) | 3 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|---|
| Audizione di ANAS SpA sul piano tariffario della società, sugli investimenti programmati e sulla manutenzione della rete stradale, nonché sulle problematiche connesse all'esodo estivo | 6 |
|---|---|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

| | |
|---|---|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 7 |
|---|---|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|---|
| Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 7 |
|---|---|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di tragedie causate dall'incuria dell'uomo e dalle calamità naturali. C. 197 Murgia e C. 3351 Rossa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 14 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 14 |
|---|----|

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|---|----|
| DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Esame emendamenti C. 3638 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 14 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| <i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> | 22 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>) | 15 |
|--|----|

| | |
|--|----|
| <i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> | 23 |
|--|----|

| | |
|---|----|
| DL 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>) | 18 |
|---|----|

| | |
|--|----|
| <i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> | 25 |
|--|----|

II Giustizia

INTERROGAZIONI:

| | |
|--|----|
| 5-03150 Samperi: Sulla carenza di organico del personale amministrativo del Tribunale di Caltagirone | 27 |
| ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>) | 29 |

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

| | |
|---|----|
| Audizione del Professor Vittorio Grilli, Direttore Generale del Tesoro (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 33 |
| AVVERTENZA | 34 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|----|
| DL 78/10: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. C. 3638 Governo, approvato dal Senato | 35 |
| ERRATA CORRIGE | 35 |

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale intermediari assicurativi (ANIASS), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo | 36 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e conclusione - Nulla osta</i>) | 36 |
|---|----|

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, Paolo Mancuso, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano, recanti istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo | 41 |
|--|----|

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, e rinvio</i>) | 42 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA

| | |
|---|----|
| Decreto-legge 105/2010: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 45 |
| Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Testo unificato C. 2184 Boffa e C. 2219 Gioacchino Alfano (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 49 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 52 |

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 53 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) | 53 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 59 |
| AVVERTENZA | 63 |

X Attività produttive, commercio e turismo

| | |
|--|----|
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Decreto-legge 103/2010: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 64 |
| SEDE REFERENTE: | |
| DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) . | 67 |
| AVVERTENZA | 69 |

XI Lavoro pubblico e privato

| | |
|--|----|
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 232 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 70 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 72 |
| Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 ^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004 C. 3286 Siragusa (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 74 |

XII Affari sociali

| | |
|---|----|
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Nuovo testo C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 77 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 79 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 79 |
| AVVERTENZA | 80 |

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 103/10: Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo. C. 3646 Governo, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 81 |
| DL 105/10: Misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per il riordino del sistema degli incentivi. C. 3660 Governo, approvato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 82 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Atto n. 230 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 84 |
| Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 87 |

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

| | |
|---|----|
| Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali. COM(2010)291 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>) | 90 |
|---|----|

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Riforma della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante (<i>Esame e rinvio</i>) | 95 |
|--|----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

| | |
|--|-----|
| Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse (articolo 2, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42). Doc. XXVII, n. 22 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento della Commissione, e rinvio</i>) | 97 |
| ALLEGATO (<i>Proposta di documento predisposta dai relatori</i>) | 100 |
| AVVERTENZA | 99 |

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,20



16SMC0003600